ITALO MEREU

UNIVERSITA' DEGLI STUDI - FERRARA
ISTITUTO GIURIDICO
N. 44363

GIUSEPPE COMPAGNONI

primo costituzionalista d'Europa

II edizione

DE SALVIA EDITORE - FERRARA 1972

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

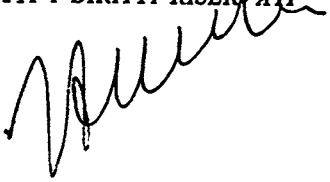

359

in vendita presso: LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Savonarola, 14 - Ferrara - Tel. 35.577

P R E S E N T A Z I O N E

La ricerca sull'opera di Giuseppe Compagnoni, che qui si propone agli studenti, intende non solo far luce sull'attività ignorata o misconosciuta del giurista e del docente dell'Ateneo ferrarese -fondatore del diritto costituzionale in Europa- ma si prefigge anche, in contrasto con la pedagogia oracolare, di portare sul piano dell'effettività la tendenza verso una ricerca che sia frutto della collaborazione e dello studio comune tra studente e professore.

Questo, pertanto, più che un lavoro compiuto, va visto come un canovaccio, una traccia,una prima documentazione che resta ancora da verificare e da completare. Non è un libro su Compagnoni, ma una proposta per uno studio che intenderei condurre avanti con la collaborazione e con l'aiuto degli studenti.

I N T R O D U Z I O N E

Nell'agiografia dei "precursori" del Risorgimento d'Italia, le notizie che si riferiscono a Compagnoni (tutte marginali, curiose e talvolta errate) vengono date con la sufficienza e il distacco di chi sa di interessarsi di un uomo, indubbiamente originale ed eccentrico, ma, in fondo, di scarso rilievo e di poca importanza.

Ecco, ad esempio, come lo presenta Egidio Bellorini nell'*Enciclopedia italiana Treccani: "COMPAGNONI GIUSEPPE - Nato a Lugo (Ravenna) il 3/3/1754. Consacrato sacerdote nel 1778(?), svestì più tardi l'abito ecclesiastico. Aveva già diretto due periodici, le "Memorie enciclopediche" a Bologna e le "Nazioni del mondo" a Venezia, e pubblicato versi e prose di vario genere, quando, invasa l'Italia dai Francesi, si diede tutto alla politica. Pubblicò allora a Venezia,per die*

ci mesi del 1796, il "Mercurio d'Italia" al quale collaborò Ugo Foscolo; poi divenne Segretario generale della confederazione Cispadana, deputato per Ferrara al Congresso di Reggio Emilia (dove il 7/1/1797 fece votare la proposta d'una bandiera nazionale dai colori bianco, rosso, verde) e quindi membro del Corpo legislativo cispadano. Fu anche professore di diritto costituzionale a Ferrara. Rifugiatosi in Francia durante la reazione austro-russa (1799-1800), pubblicò a Parigi "Le veglie del Tasso" enfatica prosa che egli fece credere dettate dal grande poeta innamorato di Eleonora d'Este. Il libretto piacque, fu tradotto in varie lingue, e più volte ristampato. Tornato in Italia, ebbe alti uffizi nella repubblica e nel regno italiano; ma caduto Napoleone fu messo in disparte, e si vide costretto, per vivere, a lavorare per i librai. Fece allora un gran numero di pubblicazioni (!) *e traduzioni storiche, grammatiche, filosofiche; e, quindi, nel 1828 pubblicò un sermone, Anti-Mitologia, contro quello famoso di V. Monti. Riconciliatosi con la Chiesa, morì a Milano il 29/12/1833, lasciando una "Vita letteraria", breve autobiografia, che fu pubblicata l'anno seguente, e che può considerarsi come un sunto delle "Memorie autobiografiche" pubblicata da A. Ottolini (Milano, 1927)".*

Il *Dizionario enciclopedico italiano* si limita a ricordarlo come "inventore del tricolore" e per le "Veglie del Tasso": "Letterato (Lugo 1754, Milano 1833) durante il perio

do napoleonico prese parte attiva alla vita politica (fu anche segretario generale della Confederazione Cispadana e nel 1796, al Congresso di Reggio Emilia, *propose l'adozione del tricolore come simbolo d'unità nazionale)*, ma,caduto Napoleone, dovette ripiegare su un'attività pubblicistica. *Conservano interesse le Veglie del Tasso* (1799) che spacciò come opera del poeta sorrentino e che per alcuni anni, credute originali, godettero di grande favore".

Il *Dizionario biografico degli italiani di tutti i tempi*, in un articolo di Franco Catalano, ne fa una presentazione, in apparenza, più informata e più dotta, ma,nella sostanza, futile, con qualche grosso errore e qualche non trascurabile dimenticanza: "(La) partecipazione alle correnti culturali più vive di quella seconda metà del Settecento, lo predispose ad accogliere pienamente i principi divulgati in Europa dalla Rivoluzione francese e infatti, quando vennero le armate francesi in Italia, si dedicò con calore alla politica. Nel Congresso di Reggio Emilia del 1796, sostenne, quale delegato di Ferrara, la necessità di fare un solo Stato delle provincie cispadane e *fu sua la proposta di adottare una bandiera tricolore.* Aveva già incominciato ad avere alcune cariche da Napoleone (come quella di membro del Consiglio legislativo della Repubblica Cisalpina), quando fu costretto all'esilio in Francia per il ritorno, nel 1799, degli Austro-Russi in Lombardia. Si recò allora a Parigi dove pubblicò

nel 1800 *Le Veglie del Tasso.....* che, presentate come opera del poeta sorrentino e a lungo credute tali, ottennero un grande successo, forse perchè accontentavano il gusto diffuso, che andava sempre più impregnandosi di motivi preromantici. Tornato in Italia dopo la battaglia di Marengo, *ricoprì la cattedra di economia politica a Pavia (sic!)* LA RIFIUTÒ e ottenne molti onori a Milano; ma con la Restaurazione fu costretto a lasciare ogni carica e incominciò per lui un periodo di oscuri sacrifici. Riprese così a fare il letteraro, *traducendo, scrivendo opere grammaticali, storiche.* Ma talora in queste sue opere di erudizione (!) compare l'uomo, come, ad esempio, nel sermone *L'Anti-Mitologia* che scrisse contro il Monti e in cui difende in cattivi versi la nuova poesia romantica e il Manzoni. Nel 1927 furono pubblicate a Milano, da A. Ottolini, le sue *"Memorie autobiografiche"* (1).

Abbiamo cominciato il nostro saggio su Compagnoni, riproducendo, subito, quanto su di lui scrivono i più diffusi e qualificati dizionari biografici italiani, per dimostrare come la sua opera resti ancora fuori da una seria valutazione.

La sua fama è legata ai *sottoaceti culturali* più triti *("inventore del tricolore")* (2) o ai "divertissement" di tipo "accademico" *(Le Veglie del Tasso, La Chimica per le donne,* scritto sull'esempio del *Neutonianismo per le Dame* di Francesco Algarotti, ecc.)(3), che servono a far di lui una specie di "macchietta" culturale, piacevole per distrarre, do

po lo studio di giuristi e di scrittori di grande impegno civile, come Filangeri, Romagnosi, Botta, Pagano, ecc.

Per dimostrare quanto questa immagine sia falsa, e come tutta l'opera di Compagnoni sia da valutare diversamente, diamo qui di seguito alcuni risultati della ricerca che -insieme agli studenti- andiamo conducendo da qualche anno.

Oltre che autore del *primo manuale di diritto costituzionale* (4), Compagnoni fu:

- il primo autore di un *vocabolario giuridico rivoluzionario* (5);

- tra i primi a sostenere la necessità dell'insegnamento del diritto costituzionale sin dalle scuole elementari(6);

- *il primo* autore del '700 (*Compagnoni*, e non, come comunemente si crede, *Beccaria*) *a sostenere l'abolizione totale della pena di morte* (7);

- il primo a scagliarsi contro il diritto di grazia (8);

- il primo a teorizzare un ordinamento giuridico fondato sul concetto di *sovranità popolare* (9);

- tra i primi a scrivere di *unità* e d'*indipendenza* d'Italia (10);

- il primo a parlare, da giurista, di *repubblica parlamentare democratica* e a indicarne gli istituti essenziali per il suo funzionamento (11);

- il primo a parlare di *diritto di petizione* (quasi un *referendum popolare*) (12);

- il primo a sostenere la totale uguaglianza giuridica e il diritto di voto alla donna (13);

- tra i primi a parlare di divorzio, ed il primo ad avanzare l'idea del matrimonio non come "unione costante" ma come "unione di fecondità" (14);

- il primo a sostenere la laicità e l'autonomia dello Stato nei confronti della Chiesa (15);

- tra coloro che chiesero (ed ottennero) l'abolizione del diritto romano (16);

- il *primo* (ed *unico*) scrittore italiano, che nel *1792* scrivesse un opuscolo sostenendo il dovere che hanno tutti i popoli di *riconoscere la totale parità dei diritti alla "nazione" ebraica* (17).

Infine, il suo manuale di diritto costituzionale è stato, forse, l'unico testo universitario dato alle fiamme sotto "l'infame albero della libertà", nel '99, alla presenza di tutto il corpo accademico dell'Università di Ferrara (18).

Il suo pensiero -d'altra parte- non può essere ridotto sotto l'ala taumaturgica di questo o di quel filosofo, ma ha bisogno di un inquadramento autonomo, che lo pone tra i primi filosofi utilitaristi (sullo stesso piano di Bentham)(19).

La sua opera di storico è rimarchevole, in quanto, nel tracciare la storia del continente americano, supera la visione eurocentrica del mondo e si avvia verso quella, che oggi Geoffrey Barraclough chiama "storia dei continenti" (20).

La sua posizione come linguista (che fino ad oggi, nessuno ha studiato) è notevole non tanto e non solo per l'*Antimitologia*, quanto per la sua grammatica italiana, ristampata più volte nell''800, e in ultimo, anche a Firenze, con una presentazione di Pietro Fanfani, il quale segnalava il Compagnoni come uno "dei migliori" tra i grammatici dell'epoca (21).

I suoi lavori letterari, le sue traduzioni dal latino, le opere di filologia attendono ancora oggi di essere studiati e criticamente valutati (22).

La sua opera come "tecnico" del diritto (fu successivamente *membro del Corpo legislativo, membro del tribunale di Cassazione, segretario del Consiglio di Stato, giudice del real Consiglio delle prede marittime, componente della Commissione chiamata a redigere i Codici penali militari e il Codice di Commercio*, ecc.) è in corso, e speriamo,quanto prima di essere in grado di darne notizia (23).

Che si tratti di un grande giurista e di una personalità di rilievo, e non della solita minutaglia accademica che plagia o mima le idee altrui, basterebbe questo schizzo prospettico di tutti i campi nei quali ha primeggiato.

Eppure nonostante questi meriti indubbi, la personalità di Giuseppe Compagnoni, la sua opera di filosofo, di giurista, di uomo politico, e di "tecnico" del diritto, il suo lavoro come storico e come linguista non sono stati ancora co

nosciuti e studiati.

Non che, volta a volta, sul finire dell'ottocento e nel primo cinquantennio del novecento l'opera di Compagnoni non abbia interessato gli studiosi e gli specialisti di diverse discipline.

Basterebbe ricordare come il Carducci incitasse il Rava a comporre una biografia; come il Morelli, accademico della Università di Modena, scrivesse un saggio indicandolo come il fondatore del diritto costituzionale; come altri studiosi (dal *Morandi* al *Cantimori*, allo *Zaghi*, al *Felisatti*, al *Garin*, ecc.) con articoli e saggi si siano interessati ai vari aspetti della sua opera (24).

Ma il tutto è stato fatto a compartimenti stagni, quasi si trattasse di curiosità che era piacevole spigolare, nel vasto ma disordinato ambito culturale di questo scrittore.

Anche Delio Cantimori, del resto, che, nel 1956, l'includeva nell'antologia degli "scrittori giacobini", nel breve saggio di presentazione, lo definiva "uno dei più moderati" e "il più gradualista fra i 'giacobini'" e ne dava un giudizio sostanzialmente sbagliato (vedi *infra*).

Ora, se la prevenzione (anche in un uomo, come il Cantimori, aperto e pronto a sentire quanto c'è stato di nuovo nella cultura italiana di quel periodo) può tanto, da portarlo a presentare, in antologia, i primi capitoli degli *Elementi*, senza mettere in evidenza la novità che rappresentavano

nella cultura giuridica non solo italiana, i concetti di *bisogno* e di *diritto*, intesi in una nuova latitudine (Compagnoni, come si vedrà, in tutta la sua sistematica giuridica legherà insieme, secondo un rapporto nuovo, i concetti di *bisogno* e di *diritto*, deducendo da ciò una diversa definizione di diritto, di diritto naturale, ecc.) vuol dire che c'è ancora nella nostra cultura "un complesso d'inferiorità" che le impedisce di *leggere* prescindendo dalle canonizzazioni (letterarie, politiche o giuridiche) già definite.

Solo *Guido Lucatello*, nel 1959, nella lunga voce dedicata a Compagnoni dal *Novissimo Digesto*, lo presentava ai giuristi mettendo in evidenza l'importanza e l'interesse dell'opera (25). Ma si è trattato di una voce isolata,se *Luigi Salvatorelli* in *Pensiero ed Azione del Risorgimento* (26),nel capitolo dedicato ai "giacobini", non lo nomina neppure, e la *D'Amelio* nel suo attento saggio su *Illuminismo e scienza del diritto in Italia*, lo cita appena una volta, in nota (27).

E' facile spiegare perchè un filosofo e un giurista come Compagnoni sia rimasto pressochè sconosciuto, se ci rifacciamo alle tendenze culturali, che hanno dominato il *Risorgimento* e i primi cento anni della nostra vita nazionale.

Compagnoni è rimasto un *escluso* perchè la sua opera era in contrasto con le principali tendenze ideologiche che hanno tenuto il campo, in Italia.

Non poteva essere capito dalla corrente "sabaudistica"

perchè il pensiero di Compagnoni è repubblicano; non poteva essere esaltato dai repubblicani perchè la sua *repubblica*, al contrario di quella di Mazzini (basata sulla formula: *Dio e popolo*), è formulata su un concetto *empirico e laico*, senza derivazioni o trasmutazioni trascendenti; non poteva essere accolto dai liberali, perchè il *suo* liberalismo si risolveva in un'organizzazione statale democratica e repubblicana; non poteva essere letto da quanti, in quegli anni, si interessavano al problema dei rapporti fra Stato e Chiesa, perchè il suo laicismo radicale lo portava ad escludere qualsiasi accomodamento con la Chiesa; non poteva essere il portabandiera degli "atei", perchè, lui, "contestatore" della politica della Chiesa, ha continuato ad essere e a dichiararsi cattolico.

La cultura "idealista" -d'altra parte- non poteva accoglierlo perchè la concezione filosofica e giuridica di Compagnoni "puzzava" a un miglio di distanza di materialismo e come tale doveva essere posta all'*indice laico*; la cultura cattolica lo escludeva perentoriamente per la presa di posizione violenta contro il *potere temporale*; la cultura nazionalista, infine, lo doveva porre al bando, perchè (nonostante avesse il merito di aver ideato il tricolore) era stato un esaltatore della Rivoluzione Francese e dei "principi immortali"; aveva basato la sua concezione politica sull'*educazione* e non sulla *forza* ed aveva fatto del concetto di "sovranità popolare" la colonna portante di tutto il suo sistema giuri

dico.

Altro motivo, forse il più valido, è quello della poca importanza che è stata sempre attribuita dalla nostra storiografia -almeno fino a poco tempo fa- agli anni della conquista napoleonica. Il pregiudizio nazionalistico ci impediva di capire quanto di vivo, di vitale e di essenziale ci sia stato in quegli *anni bruciantì*, non solo per la formulazione di un'*ideologia risorgimentale*, ma per l'enunciazione di un nuovo tipo di società, che superava le antiche divisioni,nella immagine di un'Italia finalmente libera e democratica.

Per tutti questi motivi, più che leggerlo per giudicarlo, la nostra cultura ha preferito "incasellare" Compagnoni tra i "poligrafi" o i "giornalisti" presentandolo come un uomo dai molti ma superficiali interesse. (E anche questo trattamento non è nuovo. Basti pensare al silenzio quasi assoluto e all'analoga qualifica che tutte le nostre storie letterarie, politiche, ecc. -almeno fino al 1945- avevano riservato a un altro grande scrittore democratico: Carlo Cattaneo, al quale Compagnoni può essere avvicinato e paragonato: identica la formazione filosofica di base; identici gli argomenti dei quali si sono interessati: diritto, politica, storia dell'America e degli altri continenti; il problema ebraico; questioni linguistiche, ecc.; identica la concezione politica di fondo -repubblica democratica *unitaria* in Compagnoni, *federale* in Cattaneo-; identico il destino politico) (29).

A noi pare che uno studio su questo grande scrittore-giurista sia ancora tutto da scrivere. Le anticipazioni che ne sono state fatte, volta a volta, sono solo dei "sottaceti" che stimolano più che soddisfare. E anche questa nostra "presentazione" più che un saggio compiuto nel senso tradizionale della parola, deve considerarsi un *invito* a studiare Compagnoni; a leggere questo scrittore che più di altri ha posto alla base di tutta la propria speculazione una concezione etico-giuridica nuova, e, ancora oggi, per noi illuminante.

NOTE ALL'INTRODUZIONE

1.- Ed. Fabbri - Bompiani, Milano, 1970, vol.I, p.434. Altri dizionari lo definiscono "poligrafo", altri lo chiamano "giornalista", senza mai uscire dal generico e dall'approssimativo. La qualifica di giornalista la trova "non lontana dal vero" anche Delio Cantimore, autore, assieme a Renzo J e Felice, di una raccolta degli scritti più rappresentativi "dei giacobini" italiani nella collana gli "Scrittori d'Italia" dell'editore Laterza: *Giacobini Italiani - Volume primo - Compagnoni -Nicio Eritreo- L'Aurora - Ranza - Galdi - Russo* a cura di *Delio Cantimori*, Bari, 1956; *idem* - Volume secondo - *Bocalosi - Galdi- Pagano - Gioannetti - L'Aurora - Martini - Abbaima -Piazza - Vivante - Brunetti - Ranza*, a cura di *Delio Cantimori e di Renzo De Felice* (ma la *Nota* e le *Annotazioni* al II° Volume sono del *De Felice*)(Bari, 1964). La citazione si trova a p.418 del Vol.I°.

2.- C. Casadio, *Chi ideò il Tricolore*, Lugo 1834; Giosuè Carducci, *Per il Tricolore*, in Opere, X, pp.415-421; Cesare Cantù, *Monti e l'età che fu sua*, Milano 1879, pp. 114 e 293. L., *Giuseppe Compagnoni di Lugo inventore del tricolore d'Italia e il suo poemetto "La grotta di Vilenitza"* (1795), Roma, 1926.

3.- Sono due di quelle "innocenti imposture" che piacevano a Compagnoni, e di cui parla con compiacimento e nella sua

Vita letteraria (p.51), e nelle sue *Memorie autobiografiche* (p.84). Scrive Tullio Dandolo: "Le *Veglie* del Tasso, che teneasi dapprima in conto di scritto originale recentemente scoperto del sommo poeta, ... collocavano poco meno che adolescente *(sic!)* Compagnoni in seggio luminoso; perocchè Inglesi, Francesi, Tedeschi, quelle *Veglie* in lor lingua tradotte, non dubitarono di stampare ad appendice dell'opera di Torquato" (Tullio Dandolo a Luigi Stella, Lettera-prefazione in *Vita Letteraria* di G. Compagnoni, p.6). E in effetti, fu un'"impostura" che resistette per grande tempo (dal 1796, anno della prima edizione, fino al 1834). In Francia le *Veglie* ottennero molte edizioni: *Les Veilles du Tasse, manuscrit inédit, mis au jour par Compagnoni* et traduit de l'italien par Mimaut, Paris, an VIII (1797); *Les Veilles du Tasse,* par Compagnoni, avec le texte italien en regard, précédées de mèmoires historiques et de recherches littéraires sur sa vie; traduites par M.B. Barère... Paris, an XIII (1804); *Les Veilles du Tasse* (par G. Compagnoni), d'après la troisième èdition italienne. Traduction inédite par Louis-Cyprien Mel... Paris, 1834. Fu tradotta in tedesco: *Tassoo's Nächte*, frei aus dem Italienischen, (von G. Compagnoni) über-setzt nebst des Dichters Leben und einen Anhang, von Theodor von Haupt... Darmstadt, 1808. L'opera fu tradotta in inglese: *The Night Thoughts of Torquato Tasso* (by G. Compagnoni), translated from the italian by Mrs XXXX, Paris, 1828. Fu tradotto in spagnolo e in portoghese: *Las Vigilias de Tasso* (por G. Compagnoni). Traducidas del italiano por el ciudadano Le Lardo, 1827; *Vigilias de Torquato Tasso* (por G. Compagnoni) traduzidas do italian por huma Portuguezza, Paris, 1928. *La Chimica per le donne*, invece, è un libro nato da una discussione con l'amico Dandolo. Poichè il Dandolo "improvvisamente m'investì, colla vivacità che gli era propria, dicendomi di tacere, perchè di tali materie non avrei mai capito nulla", Compagnoni reagì, dichiarando che entro un mese gli avrebbe presentato una *Chimica per le donne*, "onde

gli sarebbe stato facile vedere se fossi o no capace di intendere quella trascendente materia". Così fece, "e la opera fu scritta in pochi giorni più che un mese". Aggiunge divertito il Compagnoni: "Della mia *Chimica per le donne* furono fatte copiose edizioni in varie città italiane; fu tradotta e stampata in lingua spagnola; e un tedesco, che forse si fermò al titolo, mi pose *liberalmente* nel numero dei chimici, de' quali non ero che semplice compilatore" (Compagnoni, in *Vita letteraria*, p.28 e sg.).
Questi "giochi" letterari rientravano, del resto, nel clima dell'epoca, che considerava la scienza non come qualche cosa di trascendente, da riservare a pochi "privilegiati", ma come campo di attività umana non precluso a nessuno.

4.- A. Morelli, *La prima cattedra di diritto costituzionale*, in "Archivio giuridico Filippo Serafini", II, 1898, Vol. LXI dell'intera serie, pp.61-111. Luigi Rava, *La prima prova del diritto costituzionale in Italia. La costituzione bolognese del dicembre 1796*, in "Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna", classe di scienze morali, Serie I, tomo VIII, 1913-14, p.7.

5.- Luigi Rava, *Giuseppe Compagnoni e il suo "Monitore Cisalpino"*, in "Rassegna storica del Risorgimento", anno XIV, fasc.III, luglio-settembre 1927, p.453 e segg. Vedi anche *infra*.

6.- E' suo l'articolo sulla pubblica istruzione: *"Vi sono in ogni circondario determinato dalle rispettive municipalità, scuole primarie nelle quali i fanciulli imparano a leggere e a scrivere, gli elementi del calcolo, i principi della morale e la costituzione" (Costituzione della Repubblica Cispadana*, Tit.XIII, art.340, 19 marzo 1797). Questo articolo fu proposto dal Compagnoni dopo che l'Assemblea gli aveva respinto un articolo, socialmente molto

più impegnativo, da inserire fra il decimo e l'undicesimo: "L'istruzione è un pubblico *bisogno* e la società è obbligata a renderla comune a tutti i cittadini; la società deve soccorrere gli infelici dando loro il bisognevole alla vita se non possono lavorare, e se lo possono somministrando loro dei mezzi acciocchè abbiano a guadagnarselo. La mediocrità (leggi *mendicità*, n.d.r.) deve essere sbandita dal territorio della Repubblica". (*Gli atti del terzo congresso Cispadano di Modena* (21 Gennaio - 1 Marzo 1797) a cura di Carlo Zaghi, Modena, 1935, pag. 30, n.35). Sull'importanza che Compagnoni attribuiva all'educazione costituzionale vedi a p.36 e segg.

7.- Vedi tutto il capitolo VI degli *Elementi* (Esame di un dubbio importante sul diritto di vita e di morte) pagg. 99 e segg., specialmente pag.117. Sul problema della pena di morte vedi p.123 di questo libro e la nota.

8.- *Elementi*, pag.122 e segg. Ma vedi quanto scriviamo a p. 132 e segg.

9.- Vedi *infra*.

10.- Compagnoni scrive che "*formare una repubblica unica e indivisibile*" era una frase corrente e comune nella sua epoca (*Memorie*, cit., p.165). Ma vedi anche p.161 dove si parla di un progetto per l'indipendenza italiana; e a p.163, dove si dichiara sostenitore dei principi della Rivoluzione Francese. Per la bibliografia sui progetti d'indipendenza e d'unità presso gli scrittori giacobini, vedi A. Saitta, *Filippo Buonarroti, Contributi allo studio della sua vita e della sua opera*, due voll., Roma, 1950-1951; A. Galante Garrone, *F. Buonarroti e i rivoluzionari dell'ottocento*, Torino, 1951; F. Venturi, *La circolazione delle idee*, rapporto al XXXII Congresso di Storia del Risorgimento (Firenze, 9-12 sett. 1953), e stratto dalla "Rassegna storica del Risorgimento", XLI,

1954; Franco Venturi, *Settecento riformatore, da Muratori a Beccaria*, Torino, 1969; idem, *Utopia e riforma nell'illuminismo*, Torino, 1970; G. Vaccarino, *I patrioti a narchistes e l'idea dell'Unità d'Italia (1796-99)*, Torino, 1955; J. Godechot, *Le babouvisme et l'unité italienne*, in "Revue des études italiennes", 1938, pp.259-283. B. Peroni, *Gli italiani alla vigilia della dominazione francese (1793-96)* in "Nuova rivista storica", 1951, pp. 227-243; idem, *La passione dell'indipendenza nella Lombardia occupata dai francesi (1796-1797)*, in "Nuova rivista storica", XV, 1931, fase.I-II; M. Capurso, *Matteo Galdi dalla Monarchia riformista alla monarchia costituzionale*, in "Studi economico-giuridici", della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari (1954); D. Cantimori, *Illuministi e giacobini*, in "La cultura illuministica in Italia", a cura di M. Fubini, Torino, 1957.

11.- Negli *Elementi*, vedi tutto il Cap.XIV (Della Demovrazia rappresentativa) pag.216 e segg. Vedi anche quanto scriviamo

12.- Vedi l'articolo *Il diritto di petizione* a p.227 di questo volume.

13.- In forma mitica nell'*Epicarmo*; e sotto l'aspetto giuridico nel discorso tenuto al *Congresso Cispadano*. Vedi quanto diciamo a pag.43 e segg.

14.- In effetti Compagnoni parte dal *principio di libertà*, e lo applica con coerenza. Se si ammette che esiste una sfera privata del cittadino nella quale lo Stato non può e non deve entrare (come è appunto l'amore), il matrimonio, dal punto di vista giuridico, non deve essere basato sul presupposto di *"una unione costante"* ma di *"una unione di fecondità"*. E' il fatto della procreazione l'unico rilevante per lo stato ed è questo il solo che può e deve tutelare. Sul matrimonio cfr: Paolo Unga

ri, *Il diritto di famiglia in Italia delle Costituzioni "giacobine" al Codice civile del 1942*, Il Mulino, Bologna (1970), p.52 e segg. A p.57 scrive: "Pochi gli scrittori che come Ruffino Massa, il Gorani, il Pilati rivendicano oltre alla libertà della scelta matrimoniale anche il divorzio; *nessuno che dei nuovi principi egualitari faccia la base di una ricostruzione degli istituti del diritto di famiglia*". Il che non ci sembra esatto. Compagnoni aveva sviluppato tutta una teoria sul matrimonio non come "unione costante" ma come *"unione di fecondità"* e da questa arriva a delle conclusioni giuridicamente nuove (vedi *infra*).

15.- Nel *Discorso al Congresso Cispadano*, cit. pag. . Vedi *infra*.

16.- A. Morelli, *La prima cattedra di diritto costituzionale*, cit., p.73 e segg.

17.- *Saggio sugli Ebrei e sui Greci*, Venezia 1790. Vedi p.26 e segg. Vedi *infra*.

18.- A. Morelli, *L'insegnamento del diritto costituzionale e l'Università di Ferrara al tempo della Repubblica Cisalpina*, in "Atti del R. Istituto Veneto di Scienze e Lettere ed Arti", tomo 74, parte II, 1914-15, pp.665 e sg., in particolare p.672.

19.- Vedi *infra*.

20.- G. Morando, *Giuseppe Compagnoni e la Storia dell'America*, "Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa" (Lettere, storia e filosofia), Pisa, serie II, VIII, 1939, fasc.III, pp.251-261.
Delio Cantimori, *Giuseppe Compagnoni*, Nota bibliografica nel I° volume dei "Giacobini italiani", cit., pp.416 e segg.

21.- Giuseppe Compagnoni, *Teoria dei verbi italiani regolari, anomali, difettivi o mal noti...* annotata da *Pietro Fanfani*, Firenze, 1865 (pref).

22.- "E primieramente ..... presi a tradurre l'opera di Catone *De re rustica*, che nissuno prima di me aveva avuto il coraggio d'intraprendere, quantunque e nel Cinquecento e nei due posteriori secoli tanti siano stati tra di noi i volgarizzatori buoni e cattivi di ogni sorta di scrittori latini." (G. Compagnoni, *Vita letteraria*, ecc. p.25). Sulle traduzioni latine del Compagnoni vedi *infra*.

23.- Vedi *infra*.

24.- Per la bibliografia: Delio Cantimori, *Giacobini italiani, Nota* al I° volume (cit.), p. 408-416; ora anche in Delio Cantimori, *Studi di Storia*, Einaudi, Torino, (s.d.), pp. 629-638; e le "Annotazioni" (con bibliografia) su ogni scrittore. Per la bibliografia più recente, vedi V. Russo, *Studi recenti di storia nel triennio rivoluzionario in Italia (1796-99)*, in "Società" a.XI (1955) n.3, pp. 498-513.

25.- Guido Lucatello, *Giuseppe Compagnoni*, in "Novissimo Digesto italiano", vol. III, p. 703. Ma di Guido Lucatello vedi anche l'importante studio su *L'insegnamento di Giuseppe Compagnoni dalla prima cattedra di diritto costituzionale*, in "Annali dell'Università di Ferrara", Sez. X, Scienze giuridiche, Vol. III, pp. 199-233.

26.- Luigi Salvatorelli, *Pensiero e Azione del Risorgimento*, Torino, (s.d.), pp. 55-72.

27.- G. D'Amelio, *Illuminismo e Scienze del diritto in Italia*, (*Jus Nostrum*, Studi e testi pubblicati dall'istituto di Storia del diritto italiano dell'Università di Ro

ma), Milano, 1965, p. 88, n.12.

28.- Così chiama Salvatorelli (op. cit., p. 15) la corrente storiografica che riduce il "Risorgimento alla formazione territoriale del regno sabaudo d'Italia".

29.- Su Carlo Cattaneo, vedi l'ottimo saggio di *Norberto Bobbio, Una filosofia militante. Studi su Cattaneo, Torino, 1971*, p.112 e sgg.; p.124 e sgg.; e, soprattutto, vedi l'ultimo capitolo.

Capitolo I

I PRESUPPOSTI "GIACOBINI„ DEL PENSIERO COSTITUZIONALE DI GIUSEPPE COMPAGNONI

1.-Se alla figurazione mitologica dell'Unità d'Italia deve succedere la ricostruzione critica, e al periodo della trasfigurazione epica deve seguire quello che è stato chiamato il "Risorgimento degli storici„, la "generazione" (1) che operò in Italia, negli anni brucianti che vanno dal 1796 al 1814, dovrà occupare un posto di primaria importanza, perchè espresse quelle idee che saranno il fondamento di tutta l'azione culturale e politica che verrà svolta in Italia nel secolo XIX e in buona parte del XX.

Generazione "giacobina" (cioè "rivoluzionaria") mediante la quale si operò il "primo risorgimento politico" (2),

con il passaggio dal pensiero all'azione; dal riformismo alla democrazia; dal cosmopolitismo alla nazionalità.

Generazione rivoluzionaria, perchè chiarì a se stessa, enucleò, propagandò e si sforzò di mettere in opera molte idee che, in seguito, diverranno fondamentali, costituiranno il movente di tutta l'azione politica.

Così l'idea di *nazione*, di *unità*, d'*indipendenza*; l'idea di *libertà* e di *stato costituzionale*; l'idea di *repubblica democratica parlamentare*; l'idea dell'*eguaglianza politica e giuridica* degli *uomini* e delle *donne*; l'idea della *separazione del potere temporale da quello spirituale*, ecc., sono tutte sviluppate in quegli anni "rivoluzionari".

Di tutte queste idee Compagnoni, "l'inventore del tricolore", può essere preso come uno degli esempi tipici; può essere indicato come il "prototipo"; e i passi della sua opera si possono portare come glosse a quanto abbiamo scritto.

2.- Il pensiero "giacobino" di Compagnoni si manifesta (o meglio, al momento, è il primo documento che siamo in grado di "esaminare") con la pubblicazione del *Prospetto politico dell'anno 1790* (3). E' un libretto che viene pubblicato dal Compagnoni per dar modo ai lettori della gazzetta di Venezia *Notizie del Mondo* (4) di avere, in un "rapido colpo di occhio", un quadro "delle grandi vicende che hanno retto in quest'anno il destino dell'Europa" (L'autore a chi legge,VII).

Si pubblica con il "nulla osta" dei "riformatori dello studio di Padova" (5) e, dunque, non può essere un libro rivoluzionario.Ma nonostante "l'oggettività" con cui il Compagnoni descrive gli avvenimenti, ecco come conclude: *La Francia da due anni presenta all'Europa uno spettacolo unico negli Annali del genere umano, e la cui novità desta a ragione la comune sorpresa. Errori d'ogni maniera hanno fatto nascere una Rivoluzione, che mettendo sossopra tutto, come una di quelle grandi crisi, che qualche volta la Natura ha sofferto, prepara un ordine nuovo di cose, che saranno grande argomento alla Storia. Noi non parleremo degli errori di cui siamo stati testimoni. Gli storici delle età venture ne raccontèranno la terribile serie ai Nipoti, affinchè essi veggano e a quali cimenti si esposero i loro padri, e quali doveri altissimi avranno essi per conservare l'amore delle leggi, l'unione e la pace. Noi non possiamo nemmeno immergerci nel vortice di tanti oggetti, pochi dei quali basterebbero a lungo discorso. Un grande edificio, opera di 15 secoli, si è improvvisamente diroccato; e si tratta di erigerne un altro in suo posto. Una immensa turba di operai vi lavora dietro con entusiasmo; una congerie di materiali è pronta* (id.49). Ora, nonostante lo stile aulico e curiale, un pensiero è espresso con estrema chiarezza: *con la Rivoluzione Francese il vecchio mondo è crollato con tutte le sue strutture;* e si tratta di erigerne un altro, nuovo e diverso. E' uno dei concet

ti che Compagnoni e tutti gli altri scrittori giacobini terranno sempre presenti; e sarà uno dei presupposti essenziali della loro azione culturale e politica (6)

3.- Dove il pensiero "giacobino" di Compagnoni si manifesta a chiare note è nelle *Lettere piacevoli se piaceranno* (7) e nel *Saggio sugli Ebrei e sui Greci* (8).

Compagnoni è il primo in Italia che dichiari e sostenga apertamente nel 1792 che gli Ebrei (o meglio la "Nazione Ebrea" (9), come lui chiama tutti gli appartenenti a questo popolo) hanno diritto alla *completa emancipazione* e alla *parità dei diritti.*

Non si tratta neppure di un'idea espressa sottovoce,con tutti i giri di frase accademici di cui, come abbiamo visto, anche Compagnoni qualche volta doveva servirsi.

E' un'idea affermata in modo netto e perentorio, in polemica, fra l'altro, proprio con la censura. L'episodio è illuminante, e mette in evidenza un aspetto, che ancora nessuno ha studiato, del carattere deciso, intransigente, non "accademico" e accomodante, di questo giurista.

Compagnoni aveva accettato l'invito del Marchese Albergati il quale, lasciando Venezia, l'aveva invitato a mantenere con lui una corrispondenza. Le *Lettere*, frutto di questo scambio epistolare, vennero fatte stampare dall'Albergati, a Modena (10). Compagnoni, presa visione del libro, nel giorna

le "Le notizie del Mondo" (11), dichiara che la lettera XIV (quella, appunto, in difesa degli Ebrei) non la riconosceva come propria, "troppo in essa trovandosi accumulato -come scrive il Compagnoni- di che scandalizzare ogni onesta persona" (12). Che cosa era successo? A Modena il "censore ducale" aveva messo le mani (Compagnoni scrive: "ardisce mettere le mani") proprio sulla lettera XIV: "quella forse che meno di tutte abbisognava della mano altrui, e sconvolgerne e mutarne, e dirò francamente mostrificarne il senso, e farmi una massa di spropositi; che Dio misericordioso abbia perdonato a quel pezzo di miserabile" (13).

Compagnoni fa ristampare a Venezia la lettera nel testo integrale e pubblica, in nota, le correzioni apportatevi dal "censore ducale" (14).

Che cosa diceva Compagnoni di tanto rivoluzionario? *"Lo uomo che legge con riflessione la Storia, si sente a un tempo stesso gelare di raccapriccio al racconto delle disgrazie sofferte dagli Ebrei in ogni Secolo; e rapire da altissima meraviglia, vedendo questo popolo sciagurato non solo scampare all'intera sua distruzione, ma unito tuttora sotto l'antica disciplina, costante ne' principi, negli usi, nella Religione paterna, unico esempio sulla terra di fermezza, e di immutabilità, senza mai attentare alla tranquillità dei Governi sotto cui vive, tendere tacitamente a recuperare il suo primitivo splendore". "... senza cittadinanza, senza pro*

sperità, rigettati perfino dalla condizione miserabile della schiavitù, attraverso di mille infortunii ardiscono di conservarsi, e divenendo gli Agenti stessi dei loro persecutori, essi più d'ogni altro contribuiscono a far risorgere in Europa, ov'erano trattati peggio che altrove, e le Arti e il Commercio finito fino all'ultima traccia nella generale confusione recata da' Barbari. Io non annovererò a parte quanto noi ad essi dobbiamo. Accennerò soltanto l'ammirabile invenzione delle lettere di cambio, che tutta devesi alla speculazione degli Ebrei. Se le Nazioni d'Europa li avessero per 17 secoli trattati, siccome la giustizia naturale, e i diritti innati all'uomo chiedevano, esse sarebbero state rimunerate ampiamente con sì utile invenzione" (15).

"Noi rinfacciamo agli Ebrei ignoranza. Interrogate il più vile degli Ebrei intorno alla sua legge. Io non vi consiglierei di mettere in suo confronto un Calogero, o un Papasso dell'Arcipelago, o della Morea.... *Se dalla Grecia usciranno valenti filologi perchè dissimuleremo noi quei valenti Rabbini, che dopo la ruina della loro Nazione compilarono il Talmud?* L'odiosa prevenzione che si è avuta per gli Ebrei non ha dato luogo all'esame di questa insigne collezione. *Essa non si nomina che con disprezzo, solo perchè non si conosce.....* In ogni secolo gli Ebrei hanno avuto uomini d'ingegno noti anche fuori della Sinagoga: *e in questo secolo le più colte Nazioni d'Europa si applaudono di avere illustri E*

brei nel numero de' loro dotti. Quali nomi più conosciuti di quelli di Spinosa, di Limborck, di Mendhelson, di Hertz? Ep pure questi non sono che i primi di un lungo catalogo" (16).

Non contento di aver pubblicato la lettera nel testo integrale, Compagnoni, nel 1792, la ripubblica, sempre a Venezia, sotto il titolo *"Saggio sugli Ebrei e sui Greci"* e vi premette questa dedica: *Alla/ Nazione ebrea/ sparsa pel mondo/ Giuseppe Compagnoni/.*

"Ne' giorni del tuo favore il Cielo ti ha eretta in grande spettacolo di sapienza, e di prosperità agli occhi delle Nazioni, che ti circondavano. Il Cielo si è teco sdegnato; ti ha tolta la tua Patria, l'imperio, il sacerdozio, e ti ha abbandonata in preda de' tuoi Nemici. In quest'epoca le tue disgrazie, e la tua costanza sono divenute per tutti quelli, che attentamente si contemplano, uno spettacolo di ammirazione non meno grande. Tu se' come un Colosso atterrato, le cui membra sciolte in mille rottami, ne rammentano tuttavia la primitiva grandezza" (17).

Basta conoscere le poche voci che, prima della Rivoluzione Francese, si erano levate in Italia in difesa degli Ebrei chiedendo per loro un po' di "tolleranza" (18), per accorgersi di quanto fosse "rivoluzionario" lo scritto del Compagnoni.

Del resto, anche nell'epoca, questo scritto fu oggetto di attacchi personali e di polemiche. I greci, "molto ric

chi e potenti" (19) in Venezia, in un primo tempo denunciarono il Compagnoni; e in un secondo tempo pagarono "generosamente" l'abate Rubbi che li servì, stampando in Torino "una specie di confutazione che nulla confutava"; e spesero un migliaio di talleri in altro più spesso libro che fu stampato in Triste e che nulla concludeva contro la mia lettera" (20).

4.- Nel 1797, in Modena, il "cittadino" Compagnoni, "deputato del popolo ferrarese", legge un discorso sulla libertà di culto al Congresso Cispadano nella Sessione del 25 Gennaio (21). La maggioranza è dell'opinione che nell'atto costituzionale la religione cattolica sia proclamata "religione ufficiale" della Repubblica. Compagnoni, assieme ad altri, non condivide questa impostazione. Egli, cattolico, è dell'opinione *che la Religione sia un rapporto dell'uomo con Dio, non un rapporto dell'Uomo con l'Uomo"* (22). Per questo motivo "non v'è, nè può esservi patto, per cui un Uomo s'attinga a credere secondo quello che crede un altro, nè v'è Governo che possa far violenza all'anima dei suoi sudditi".

Le ragioni con le quali avvalla queste idee sono politiche e giuridiche.

A) *Ragioni politiche.*

Compito dei deputati costituenti è quello di fare una Costituzione politica "vale a dire di dichiarare i Diritti, competenti agli Uomini in Società, e i rispettivi loro dove

ri". Ora -argomenta il Compagnoni- *"i diritti e i doveri dell'Uomo in Società sono d'un ordine inferiore invero ai doveri, ch'esso ha col suo Creatore, ma sono nello stesso tempo di un ordine affatto staccato e indipendente dalla Religione"*. La Religione -infatti- non esclude nessuna forma di Governo: "essa è combinabile con tutte. Così al pari *nessuna forma di Governo* esclude *alcuna Religione*:può ammetterle tutte. Sotto *il dispotismo* di Pietroburgo e di Costantinopoli si esercitano egualmente *il culto cattolico e l'islamismo* e quello di cento Sette diverse. Dunque *se alla Religione è indifferente la forma del governo, e se è indifferente alla forma del Governo la Religione*, non v'è tra queste due alcuna comunicazione necessaria, per la quale sia d'uopo che nella Costituzione di una si parli dell'altra. Dunque tacendo voi della Religione nell'Atto Costituzionale, che siete per decretare ..... non mancate nè all'officio vostro pubblico, nè al vostro dovere di religiosa pietà" (23).

Ragioni giuridiche.

Dice il Compagnoni: "Voi vi siete impegnati a dare al popolo Cispadano una Costituzione democratica fondata sui principi democratici della libertà e dell'eguaglianza". Ora *"in una Costituzione democratica quale deve essere la nostra"* ogni cittadino *"ha pienamente diritto di scegliersi quella Religione che vuole, e di adorar Dio con quel culto, che a lui sembra migliore...."*. Pertanto se la legislazione non può

violentare la coscienza; essa dunque è costretta a rispetta re la libertà dei cittadini in fatto di Religione. Ma non la rispetterebbe, se nella Costituzione ne proclamasse una ..... *Fa d'uopo adunque determinarsi ad una di queste cose: o tace re della Religione, o rigettare l'idea di una Costituzione democratica.* Noi abbiamo decretato, e con pubblico proclama promesso al Popolo una Costituzione democratica: dunque nel l'articolo della Religione noi dobbiamo tacere. Siccome a ciò ci obbliga il principio della libertà; così pure ci obbliga a ciò del pari quello dell'eguaglianza". E subito dopo così continua: "*Una Religione costituzionalmente proclamata diven ta una Religione dominante; ed è intrinseca condizione di u na Religione dominante l'ottenere diversi essenzialissimi di ritti sopra qualunque altra, che pur venga nel medesimo Sta to tollerata.* Cittadini! Io non vi chiamerò alla memoria i fatti scandalosi seguiti negli ultimi tre secoli in varie parti d'Europa pel conflitto di varie Religioni non equipara te fra loro dalla politica. Questi fatti noti ad ognuno non portano certamente nessuna macchia al candore divino dell'au gusta Religione dei nostri padri ... Ma gli uomini sono debo li. L'ambizione, e l'interesse accendono spesso il fanatismo; e gli Europei si abusano di ciò che v'è di più sacro per giungere ai loro fini perversi" (24).

5.- Nel 1797 Compagnoni fa istituire la cattedra di di

ritto costituzionale democratico (25) e se ne fa affidare lo insegnamento (26). Nello stesso anno pubblicherà la prolusione tenuta in occasione dell'inaugurazione del corso e i suoi *Elementi di diritto costituzionale democratico* (27).

Qui troviamo riuniti ed organizzati per la prima volta, in un sistema organico, tutti i principi che gli scrittori "giacobini" vanno propugnando in quegli anni.

Il libro ideologicamente si può distinguere in una *pars destruens* e in una *pars costruens*.

Nella prima non fa che criticare il regime politico precedente. Le sue puntate feroci sono contro il governo temporale dei papi, contro "l'assurda prepotenza dei feudi"; contro "l'istituzione crudele delle primogeniture e dei maggiorascati"; contro "l'ingorda amplificazione degli acquisti delle mano-morte"; contro le "forme nei giudizi", contro "la incerta competenza" e l'"inestricabile labirinto del foro"; contro "la folla immensa di sbirri e di tribunalisti" che diventano arbitri "della libertà e della vita de' cittadini"; contro "le arroganti invenzioni delle semiprove e la serie iniqua di quelle sacrileghe presunzioni"; contro "la manifesta sproporzione fra i delitti e le pene"; contro quella "manifesta indulgenza" verso il ricco ed "il rigore certo che incontrava il povero"; contro il turpe assassinio che commettevasi a nome di una legge che non era mai stata la volontà del popolo e a nome di un principe che a tutt'altro aveva

pensato, che a far leggi atte a rendere felice il popolo".Oggi tutto questo è finito. Questi errori sono, per sempre,eliminati. "Schiavi da più secoli di un principe che reggevasi coll'impero di una doppia potentissima autorità, improvvisamente siamo venuti in mano di un popolo generoso, che ci ha dichiarati liberi" (E.84).

In Compagnoni l'antinomia del movimento giacobino (il fatto, cioè, come scrive Salvatorelli,che la rivoluzione italiana del 1796-'99 avvenisse per opera dell'intervento straniero e sotto il controllo sovrano di capi di eserciti stranieri, per cui l'efficacia della resurrezione politica,la democrazia, le libertà furono (28) "inceppati nel momento stesso della loro proclamazione") è superata presentando la *Rivoluzione Francese* e la venuta di Napoleone, non come "un atto di conquista" ma come un avvenimento grandioso ed unico: la prima volta veduto sulla terra, di un popolo bellicoso e potente, il quale provocato ad ampia e funestissima guerra a cagione della libertà, che aveva voluto recuperare estende poi quegli stessi diritti ai popoli contro i quali ha combattuto (E.84).

La Rivoluzione Francese non è, per Compagnoni, esclusivamente un fatto nazionale; non interessa solo i francesi ma gli uomini tutti.

Apre una nuova "era" nella storia dei rapporti politici e i concetti di libertà e di eguaglianza sono i pilastri,sui

quali essa si sorreggerà. I popoli infiacchiti dalla schiavitù non hanno ancora l'esatta consapevolezza di ciò. Ma la libertà è un bene prezioso che si conquista attraverso l'educazione e l'esercizio costante; attraverso le istituzioni democratiche, attraverso la consapevolezza individuale e sociale nei cittadini.

Così il concetto di libertà diventa uno dei cardini dell'opera: "Io penso che come gli uomini ovunque vivano, hanno diritto alla libertà, e non è questa in alcun modo divisibile, così abbiano diritto a reggersi in istato libero. Perciò se hanno questo diritto, egli è manifesto che ne sono capaci" (E.84). "La libertà è il diritto e il dovere del popolo". Così la libertà diventa in Compagnoni la fattrice di tutte le "virtù".

La spinta prima ad una costante e continua perfettibilità è data *dall'orgoglio di essere libero"*, dalla ferma deliberazione a conservarsi tale e dal disprezzo di chiunque non sia grande quanto lo è esso, stando la grandezza somma di un popolo nell'essere il padrone di sè (E.212). *"Il sistema della libertà reggesi, e nei suoi effetti si mantiene" soltanto se un popolo acquista coscienza dei propri diritti* (id.); se se un popolo arriva all'indipendenza e alla libertà. E' questa "la base sicura" sulla quale può reggersi. *"Imperciocchè non consiste essa in un violento passaggio della suprema autorità da una mano all'altra, nè soltanto nel rapido cambia*

mento della forma di governo, ma soprattutto nello sviluppamento de' diritti degli uomini, nella diffusa cognizione degli elementi della sovranità, nella persuasione del vero sistema sociale". (Prefazione XI)

Data questa premessa si capisce perchè insisterà continuamente sull'educazione che bisogna impartire a tutti;e per quale motivo i concetti di libertà, di indipendenza, e di unità siano presenti costantemente.

6.- Quello "educativo" diventa in Compagnoni (come del resto in quasi tutti gli altri scrittori giacobini) un problema base, per poter porre le fondamenta della repubblica. Primo dovere di una repubblica *"è l'istruzione assicurata e diffusa; essendo evidente, che messi i cittadini al corrente dei veri principi, concepiscono facilmente il senso di apprezzarli e di custodirli; nè per poco si lasciano sorprendere"*. Ma "istruzione" qui vale nel senso di "educazione politica e costituzionale" (E.84).

In breve, il sostanziale rinnovamento dello Stato -basato su una educazione popolare e democratica che viene impartita sin dalle prime classi- è il contrappunto intermittente del suo lavoro di giurista, di politico e di scrittore giacobino. Quello educativo è il "liet-motiv" di tutta l'opera.

Una repubblica, per essere veramente democratica, deve non solo partire da una concezione non classista della cultu

ra, ma ai vecchi concetti deve sostituire i nuovi, al concetto di "suddito" quello di "cittadino"; alla "corporazione", al "privilegio" e all'"oligarchia" sostituire l'"eguaglianza", la "libertà", la "democrazia".

Visti con quest'ottica tutti i suoi scritti acquistano una prospettiva e un rilievo diverso.

Nel messaggio inviato al Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina aveva scritto: "L'ignoranza è l'appannaggio del popolo schiavo - la scienza del libero. Ma la scienza del popolo libero è quella dei suoi *Diritti*, della sua *Costituzione*, del suo *Governo*, delle sue *Funzioni*, dei suoi *Magistrati*, delle sue *relazioni con gli altri popoli*... Mentre dunque un popolo sorge allo stato di libertà, uopo è che si alzi eziandio allo studio di questa scienza".

Il diritto costituzionale come scienza della libertà. Nei suoi *Elementi* e con tutta la sua opera cercherà di dimostrare la verità di questo suo convincimento fondamentale.

Da questo senso di libertà nasce l'invito agli italiani: *"Italiani! Sentite il prezzo dell'indipendenza e della libertà; e sarete grandi e felici.* La pace snerva lo spirito, lo getta in una monotonia perniciosa; e i tiranni si sono serviti della pace per isnaturarvi" (E.164).

Ma il concetto di "indipendenza" sarà collegato da Compagnoni a quello di "unità nazionale" e di "repubblica democratica". Un popolo se vuole conservare l'indipendenza nazio

nale deve poter condurre una politica autonoma: deve potersi equilibrare con qualunque forza estera o da sè, o congiunto in alleanza con altro popolo; nè può sperare alleanza utile con altri, se non è esso di tale influenza da farsi per lo stesso oggetto desiderare" (E.220). E' infatti la natura stessa che sembra aver chiamato i popoli a distinguersi in grandi masse: *imperciocchè non solo ha chiuse con barriere di montagne, di fiumi e di mari sezioni considerabili della umana famiglia; fissando diverse regioni di clima e di mezzi di sussistenza, ha variato i temperamenti, le indole, i bisogni. La stessa diversità di linguaggio promuove ampiamente la necessità di questo sistema, perciocchè essendo a certe circoscritte grandi contrade annesso appunto un linguaggio particolare, particolare vincolo di società sembra persuaso agli uomini che lo parlano"* (E.221).

E in nota sente il bisogno di aggiungere: *"Da qui apprenderanno gli Italiani la necessità che hanno di unirsi in un corpo di nazione; al che la natura li chiama imperiosamente"*. E' vero che alcuni scrittori hanno immaginato "una moltitudine di piccole repubbliche" sovrane e unite in una Confederazione; e bisogna ammettere che tale sistema politico può soddisfare più pienamente l'amor proprio e l'egoismo di ciascuno. Ma egli è certo, che nelle piccole repubbliche minore è l'indipendenza, poichè un estero potente facilmente giunge a corrompere i capi di alcune, paralizza la Confedera

zione, la scioglie, e le assoggetta al suo potere. La storia della Grecia deve istruirci; nè manca al confine d'Italia il *"Filippo"* (E.84).

7.- Il 1797 è un anno importante nella vita di Compagnoni. Il 2 maggio -come abbiamo visto- superando tutti gli ostacoli accademici e burocratici che i "colleghi" dell'Università di Ferrara, "ligi all'antico", gli avevano opposto, Compagnoni riesce a inaugurare la cattedra di "Diritto costituzionale democratico e Giuspubblico universale", tenendo la prolusione *(è una data di un certo interesse perchè è la prima cattedra di diritto costituzionale istituitasi in Europa)* (29).

Nello stesso anno pubblica a Venezia *Epicarmo/ ossia/ Lo Spartano/ Dialogo di Platone ultimamente scoperto* (30).

Le due opere sono diversissime per la forma: l'una è la raccolta delle lezioni tenute dal Compagnoni ed esposte seguendo la tecnica dei nostri manuali universitari; l'altra è un dialogo falsamente attribuito a Platone (un'"innocente impostura" come dice l'autore), dove il "mitico" spartano Epicarmo, uno degli uccisori del tiranno Ipparco, espone i caratteri fondamentali e tipici dell'ordinamento politico spartano.

In questi due lavori, all'apparenza tanto diversi, c'è una sostanziale continuità discorsiva, una fondamentale comu

nanza di idee e di proposte (Ci pare strano che non sia mai stato avvertito come quanto si espone e si analizza scientificamente nel primo lavoro venga ripetuto in forma mitica e fiabesca nel secondo, usando non solo gli stessi concetti ma spesso le stesse parole). Negli *Elementi*, Compagnoni tesse la trama degli istituti giuridici fondamentali ai quali deve essere ispirata una repubblica parlamentare democratica; nell'*Epicarmo* insiste soprattutto sui "presupposti" politici e sociali sui quali la repubblica deve essere fondata.

Sono i "programmi del possibile" e riflettono le idee e le speranze di un'epoca, che con la Rivoluzione Francese, e con la venuta dell'Armata in Italia, ha visto diventare vivo e operante, ciò che poteva restare solo un desiderio.

Atene -in questo dialogo- rappresenta il vecchio mondo, con la sua corruzione, con il suo amore del "particolare", con l'interesse ossessivo per il denaro, Sparta è la *repubblica*, è il domani.

8.- Compagnoni è contro il governo monarchico.

Scrive nell'*Epicarmo*: *"Un officio qualunque sia, nello Stato non può darsi in eredità; e vuol sempre presupporre una capacità, di cui non fa sicurtà bastante la nascita,* ma che chiede una scelta di buona prova. Che se una tale prerogativa fosse mai data per antica benemerenza, io domanderei perchè debba un popolo esporsi ai pericoli o di mala volontà, o

di inabilità ripetute volte, perciocchè una volta fu ben servito" (Epicarmo, 6).

Negli *Elementi*, analogamente, dice:"E quai (inconvenienti) non ne porta con sè il commettere la pubblica fortuna all'accidente della nascita? Quando si stabilisce per esecutore supremo un uomo, a favor di cui niun altro titolo parla, che quello della famiglia, e dell'ordine con cui nasce, si sottostà ai pericoli naturalmente annessi a tale condizione. Si sottostà in conseguenza alla pessima condizione di mettere il governo in mano di uno sciocco o di un perverso"(E.191).

Nell'*Epicarmo* come negli *Elementi*, è ugualmente, e per le stesse ragioni, contro il governo aristocratico od "ottimale", che pian piano fa "diventare per fatto ciò che per legge non è ... Val a dire il governo proprio della nazione" (Epicarmo, 9).

Il suo ideale resta quello di un governo democratico. *"Or tu, Epicarmo, replicò Socrate, non tendi dunque che ad approvare il governo del popolo. Nè io ho volontà di oppormi al tuo parere, poichè veggo che questo è il governo più giusto, mentre distribuisce il potere più equamente di un altro* ... (Id.).

Anche ad Aristogitone mette in bocca un elogio dello stesso tenore: *"... anch'io sto pel governo popolare, detratte le altre ragioni, per questa, che il popolo sente sollecitamente i suoi bisogni, ed è il miglior giudice di essi, on*

de quanto da lui dipende il far legge, questa è pronta allo uopo e pronto è pure all'uopo il salutar cambiamento. Laddo ve gli ottimati o il re, vestendo un carattere proprio, ed es sendo assai distanti dal popolo, lungo tempo ignorano i biso gni d'esso, rare volte li vogliono ascoltare, e sempre tardi vi provvedono ..." (Epicarmo, 10). E gli altri interlocutori convengono con lui. Dice Epicarmo: *"Una ingiustizia, se acca der mai possa ingiustizia degna di questo nome ove il popolo si regga da sè, presto vien riparata; il che negli altri go verni non accade".*

Aggiunge Socrate: *"Sono del tuo parere anch'io..... nè credo esservi ingiustizia nel popolo".*

Alla base dei suoi ragionamenti ci sono sempre gli stessi presupposti tanto negli *Elementi*, come nell'*Epicarmo*. "Quando gli uomini si unirono in società dissero: *Noi vivre mo insieme, e ci difenderemo insieme contro chi volesse nuo cerci. Ma non portarono mai al registro una lista disuguale di beni"* (Epicarmo, 10).

Il suo ideale è quello della "comunanza" dei beni: "... *che sono questi patrimoni particolari? non altro che tante armi micidiali contro la salute pubblica"* (Epicarmo, 11).

E' una idea "giacobina" quella che lo porta a definire la proprietà (un istituto di "diritto naturale", come si di ceva allora, alla cui difesa si erano prodigati filosofi, scrittori e giuristi) ..... *il veleno micidiale da cui sono*

nati i danni degli uomini e le ruine degli Stati ... (Epicarmo, 17), e che lo induce a prevedere che, quando "l'intera nazione dà la legge", essendo la maggioranza composta *"di più poveri che di più ricchi, i ricchi saranno sacrificati al bisogno de' poveri, e quindi emanerà la legge della comunanza"* (Epicarmo, 15).

Analogamente, negli *Elementi* aveva scritto: *"..... chi non vede che tutti i governi sostenuti fin qui non erano in fondo che una cospirazione de' forti contro i deboli, e de' ricchi contro i poveri?* (E.119) (31).

Così pure, è "giacobina" l'idea che "idoli del pubblico culto" diverranno *la patria* e *la libertà* (Epicarmo, 16), mentre l'unico sacrificio richiesto sarà quello della proprietà.

Ma non sarà un sacrificio di poco conto: *"Perchè si cerca di avere un patrimonio? per provvedere ai bisogni della persona e della famiglia, i quali bisogni aumentano quanto più aumenta il lusso, l'ambizione e tal altro errore"*. Ma ai "bisogni" della persona e della famiglia provvederà la repubblica stessa; e il cittadino avendo "tutto quanto può occorrergli s'affretterà a liberarsi dal molesto pensiero" cui l'obbliga il sistema delle particolari economie"... (id.).

9.- L'idea dell'assoluta parità fra uomini e donne, che non ha trovato posto negli *Elementi*, la vediamo esposta in questo dialogo, in forma chiarissima. E' l'applicazione di

de quanto da lui dipende il far legge, questa è pronta allo uopo e pronto è pure all'uopo il salutar cambiamento. Laddove gli ottimati o il re, vestendo un carattere proprio, ed essendo assai distanti dal popolo, lungo tempo ignorano i bisogni d'esso, rare volte li vogliono ascoltare, e sempre tardi vi provvedono ..." (Epicarmo, 10). E gli altri interlocutori convengono con lui. Dice Epicarmo: *"Una ingiustizia, se accader mai possa ingiustizia degna di questo nome ove il popolo si regga da sè, presto vien riparata; il che negli altri governi non accade".*

Aggiunge Socrate: *"Sono del tuo parere anch'io..... nè credo esservi ingiustizia nel popolo".*

Alla base dei suoi ragionamenti ci sono sempre gli stessi presupposti tanto negli *Elementi*, come nell'*Epicarmo*. "Quando gli uomini si unirono in società dissero: *Noi vivremo insieme, e ci difenderemo insieme contro chi volesse nuocerci. Ma non portarono mai al registro una lista disuguale di beni"* (Epicarmo, 10).

Il suo ideale è quello della "comunanza" dei beni: "... *che sono questi patrimoni particolari? non altro che tante armi micidiali contro la salute pubblica"* (Epicarmo, 11).

E' una idea "giacobina" quella che lo porta a definire la proprietà (un istituto di "diritto naturale", come si diceva allora, alla cui difesa si erano prodigati filosofi, scrittori e giuristi) ..... *il veleno micidiale da cui sono*

nati i danni degli uomini e le ruine degli Stati ... (Epicarmo, 17), e che lo induce a prevedere che, quando "l'intera nazione dà la legge", essendo la maggioranza composta *"di più poveri che di più ricchi, i ricchi saranno sacrificati al bisogno de' poveri, e quindi emanerà la legge della comunanza"* (Epicarmo, 15).

Analogamente, negli *Elementi* aveva scritto: *"..... chi non vede che tutti i governi sostenuti fin qui non erano in fondo che una cospirazione de' forti contro i deboli, e de' ricchi contro i poveri?* (E.119) (31).

Così pure, è "giacobina" l'idea che "idoli del pubblico culto" diverranno *la patria* e *la libertà* (Epicarmo, 16), mentre l'unico sacrificio richiesto sarà quello della proprietà.

Ma non sarà un sacrificio di poco conto: *"Perchè si cerca di avere un patrimonio? per provvedere ai bisogni della persona e della famiglia, i quali bisogni aumentano quanto più aumenta il lusso, l'ambizione e tal altro errore"*. Ma ai "bisogni" della persona e della famiglia provvederà la repubblica stessa; e il cittadino avendo "tutto quanto può occorrergli s'affretterà a liberarsi dal molesto pensiero" cui l'obbliga il sistema delle particolari economie"... (id.).

9.- L'idea dell'assoluta parità fra uomini e donne, che non ha trovato posto negli *Elementi*, la vediamo esposta in questo dialogo, in forma chiarissima. E' l'applicazione di

quanto viene affermato come un principio indiscutibile: *il diritto all'uguaglianza.*

E' la prima voce, assieme a quella dell'inglese Millar (32), che si leva, in Europa, in difesa dei diritti delle donne.

Ed anche qui, come ha fatto trattando il problema della "nazione ebraica", egli non chiede una maggior tolleranza od un altro di quei rimedi mistificatori che non risolvono nulla, ma proclama il diritto della donna alla parità assoluta con l'uomo.

"... *Io mi sdegno assai* -dice Epicarmo a Socrate- *e credo giustamente, quando in tutta la storia della società ascolto sempre parlarsi degli uomini, dei loro diritti e bisogni, e non mai di quelli delle donne. Non pensi tu qualche volta che nella casuale unione che s'è formata, una parte della specie umana ha fatto torto all'altra, e che i maschi, abusando della forza muscolare, hanno oppresso le donne? E non pensi ancora, che la filosofia imparziale deve o presto o tardi indicare ancora l'oltraggio fatto con tanta sfacciataggine a questa metà della specie? E che vuol dire adunque questo contratto tirannico, in cui si è stipulata l'eterna schiavitù delle donne, le quali intanto e capaci sono di libertà e concorrono con ogni loro forza alla pratica di tante virtù patriottiche?*" (Epicarmo, 18).

E a queste domande seguono le argomentazioni che spiega

no e rafforzano il suo ragionamento.

E' solo l'uomo che dispone e sceglie. Se l'amore è cosa sacra e compiuta, lo è per entrambi; e l'uno e l'altra dovrebbero potersi scegliere liberamente. Ma l'amore è come una malattia: "dura un periodo e presto sfuma". Perchè, allora, non fare del matrimonio più che *una unione costante", "una unione di fecondità"?* Basterà il verificarsi di questa condizione, e l'amore, di qualunque durata esso sia, avrà raggiunto il suo fine (Epicarmo, 19). Ma dov'è mai che le istituzioni sociali accordino alla donna il diritto di scelta? Quando gli uomini vorranno eliminare gli abusi dunque "bisognerà incominciare dal restituire alla donna la libertà di cui la natura l'ha regalata" e dal togliere all'uomo "la proprietà delle donne" (ibid.).

Il matrimonio è uno degli istituti giuridici più dannosi. "Macchia primieramente gli uomini d'abominevole violenza. Toglie alle donne il più caro effetto della libertà, quello della scelta. Fissa uno stato pregiudizievole alla prosperità pubblica. *Aggrava le donne d'un peso, quello del pudore, virtù fittizia che la natura non conobbe mai. Crea in esse un delitto nell'uso delle sue facoltà; e su questo esige un malinteso disonore dell'uomo; finalmente dà luogo ad una gelosia di convenzione, più pericolosa di quella che accompagna l'amore. Ora lascia le donne libere.* E nella educazione di loro che sono cittadine che formar debbono il conforto de

gli uomini coi vezzi,colle seduzioni delle loro grazie, e la stabilità della repubblica con darle de' figliuoli: esse non sono forse capaci di sentire tutto il pregio di questa sublime destinazione? E da tale sentimento sostenuto, dalla gravità degli uomini e dall'esempio; credi tu che nascer debba indecenza e libertaggio? Vieni a Sparta: vedrai ivi le figlie conoscere il costume e non essere oppresse dal pudore, amanti senza paura, spose con tenerezza; madri degne d'una nazione che le rispetta, e che divide con esse gli uffizi cittadineschi e non ne conosce dei vili" (id.). Ma per ottenere questo risultato il metodo è semplice: il libero amore; l'unica legge necessaria "sarebbe in non farne alcuna" (Epicarmo,20).

Socrate e Aristogitone si dichiarano convinti.

Ma Compagnoni, a chiusura del dialogo, fa dire a Socrate che sì, è un metodo semplicissimo per ridurre l'amore ad una perfetta eguaglianza; per ridurre il sesso all'originale sua indipendenza; per togliere tanti abusi e tante crudeltà; per distruggere il seme di orrendi delitti; e per questo c'è da desiderare che a tal epoca s'approssimi il genere umano, *"se un filosofo ha potuto da lungi abbozzarne la prospettiva, il verificarla è opera soltanto degli dei. Ad essi dunque raccomandiamola: ma guardiamoci, o Epicarmo, di non favellarne molto agli uomini della nostra età. Essi ci prenderebbero o per pazzi o per malvagi, nè torna conto l'addossarci tanta calunnia"* (Epicarmo, 21).

11.- Vedremo in seguito quale importanza occupi nel pensiero di Compagnoni il diritto inteso come corrispondente al bisogno (33). Qui ci preme invece porre in evidenza come a una società e a una civiltà che si è fondata e si è svilup pata parlando del "diritto del più forte" e sul concetto di "forza" ha "architettato una immensa quantità d'inutili di scorsi" e ha spinto alcuni filosofi a tracciare dei "romanzi" che nel "parlare della forza seguirono la vivacità calda del la loro fantasia" (E.84), Compagnoni oppone il diritto; il principio di legalità come fondamentale e primo di ogni ordi namento sociale.

La forza non è diritto. (p 11)

I tempi, le vicende, gli errori di ogni specie,con scan daloso "travolgimento" hanno fatto prevalere *la forza sul di ritto*; *"si è giunti ad erigere in diritto un'idea la più mo struosa, ed a consacrare gli oltraggi fatti al genere umano colla parola diritto del più forte, trovando questa vile be stemmia dei sostenitori, anche tra filosofi"* (E.84/21).

Non esiste un *diritto del più forte.*

Le due idee sono contrastanti ed opposte. *"Se il dirit to del più forte esistesse, nessun altro diritto esisterebbe".*

L'indipendenza, la libertà, l'uguaglianza -infatti- non hanno luogo dove prevalga questo principio. Non possono esi stere. Ognuno cercherebbe di essere il più forte e questa "e

terna lotta" sarebbe regolata unicamente non dall'indole "intrinseca" dell'uomo, ma da "relazioni contingenti" e di forza;e venendo a mancare questa,cesserebbe automaticamente il diritto" e l'umana specie sarebbe composta da esseri privi di essenziali diritti, e ci dividerebbe costantemente in padroni e schiavi; gli uni crudeli, atroci, pel timore di perdere la superiorità; gli altri o disperati non potendo uscire dalla loro debolezza o perpetuamente rivoltosi per ottenerla, sicuri di liberarsi del debito di ubbidire potendo giungere a sovrastare". Con la conclusione amara che pone alla fine di queste considerazioni: *"Noi parliamo di orsi e di tigri, credendo di parlare d'uomini: ma sventuratamente non diamo qui che l'epilogo della Storia universale* (E.22).

Ma non è una constatazione che lo porta a conclusioni scettiche. Compagnoni, come molti uomini del suo tempo,è convinto della palingenesi inarrestabile che è iniziata con la Rivoluzione Francese; è convinto che, dall'applicazione del modo nuovo di intendere il "diritto", nascerà un mondo più ordinato e migliore; dove ogni uomo avrà la dimensione d'uomo e la forza sarà sottomessa al diritto e diverrà "un mezzo per far valere il diritto, non mai un soggetto di diritto".

Ponendo "il diritto" a base e fondamento della Repubblica, Compagnoni supera così gli schemi dello Stato machiavellico. Se il Principe, secondo Machiavelli, per mantenere la "sovranità" poteva ricorrere a qualunque mezzo; qui Sovrano

è il popolo e per mantenere questa sovranità, che mai può essere delegata, egli indica gli strumenti giuridici, dei quali dovrà valersi. In Machiavelli, il Principe può servirsi della *forza*; nell'opera di Compagnoni il popolo dovrà servirsi solo del *diritto*; nel primo, il diritto dello Stato è al di sopra di tutto; qui, principio primo sono i diritti di libertà dell'individuo che mai possono essere soppressi.

Per questo fra le tante soluzioni possibili che egli esaminerà (e cioè legge e libertà senza forza = anarchia; legge e forza senza libertà = dispotismo; forza senza libertà e senza legge = barbarie), la sua scelta (anzi potremmo dire uno dei cardini del suo sistema) sarà indirizzato verso la formula: Forza con la libertà e con la legge. E sarà, anche questo, un nuovo modo di affrontare quello che Cassirer chiama uno dei problemi essenziali dell'epoca: il rapporto, cioè, fra diritto e potere (E.33).

NOTE AL CAPITOLO PRIMO

1.- Marc Bloch, *Apologie pour l'histoire ou metier d'historien*, Paris, 1952, trad. it., Torino, 1950, p. 150. "Il concetto di generazione è assai elastico nella storia". Ma "risponde a realtà di cui avvertiamo la concretezza. ... Esistono generazioni corte e generazioni lunghe. Solo tanto l'osservazione permette di cogliere i punti in cui la curva cambia direzione".

2.- Luigi Salvatorelli, p.59 e sgg.

3.- *Prospetto / Politico / dell'anno 1790 / scritto dal Sig. Abbate / Giuseppe Compagnoni / già direttore / della Società Enciclopedica di Bologna / e membro di varie Accademie ecc. / in Venezia / MDCCXCI / nella Stamperia Graziosi a S. Apollinare / con approvazione e privilegio.*

4.- Vedi G. Compagnoni, *Vita Letteraria*, p.23.

5.- "Noi riformatori dello Studio di Padova / Avendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione .... nel Libro intitolato, *Prospetto politico dell'Anno 1790*, del Sig. Ab. Compagnoni, non vi esser cosa alcuna contro la *Santa Fede Cattolica*, e parimenti per Attestato del Segretario Nostro, *niente contro i Principi, e Buoni Costumi*, concediamo Licenza... che possi esser stampato...", *Prospetto*, cit., p.50.

6.- Sul pensiero "giacobino" vedi la bibliografia indicata da Touchard, *Storia del pensiero politico*, Milano 1963, p. 380 e sgg., e da Luigi Salvatorelli, op. cit., p.62 e sgg.

7.- Lettere piacevoli / se piaceranno / dell'Abate Compagnoni / e di / Francesco Albergati / Capacelli / Edizione Prima Veneta (Motto: "Va in piazza ed odi, torna a casa e godi.) in Venezia 1792 / Presso Giacomo Storti / con licenza de' Superiori. All'edizione è premesso il seguente "avviso": *Fu fatta nell'anno scorso la prima edizione di queste lettere in Modena. L'edizione Modenese non è piaciuta agli Autori. Corsero in essa diversi errori sostanziali, e principalmente accadde, che un Professore di quella Università, a cui sembra, che si riportasse il Censor Ducale, non contento di depennare diversi passi della Lettera XIV, volle riempire le lacune da esso lui fatte con inserirvi cose sue proprie; d'onde è nata alterazione significantissima e di stile, e di senso. In questa edizione Veneta si è riparato allo sconcerto; e quella Lettera è ridotta all'autenticità dell'Originale. Perchè poi veggasi quali passi erano stati depennati dal Professor Modenese, e quali aveva egli sostituiti, i primi in questa edizione sono chiusi fra due asterischi, ed i secondi collocati a pié di pagina. Il Sig. Ab. Compagnoni, Autore di quella Lettera, ha chiesta questa disposizione, affinchè il Pubblico giudichi, s'egli abbia ragione di dire nel Num. LXVIII della Gazzetta di Venezia, Notizie del Mondo, che nella edizione Modenese quella Lettera era così per ogni parte alterata, e difformata per grossolani spropositi, e per incidenze contraddittorie, ch'egli non la riconosceva assolutamente, nè poteva riconoscerla per sua!*". (Sul "censore ducale" vedi i documenti pubblicati *infra*).

8.- Saggio sugli Ebrei, e sui Greci .../. lettera .../. del Sig. Ab. Giuseppe Compagnoni / a S.E. il Sig. Marchese / France

sco Albergati Capacelli / in Venezia 1792 / . . presso Giacomo Storti / con licenza dei Superiori.
Di questo opuscolo scriverà il Rambelli: "Come di così fatto libro, che ebbe *quattro edizioni*, gli seppero grado gli Ebrei, così altamente sdegnaronsene i Greci, che a rivendicare il nazionale decoro, onde fosse confutato, come lo fu meschinamente più volte!" (G. Rambelli, *Giuseppe Compagnoni in Emilio De Tipaldo, Biografia degli italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo XVIII, e de' contemporanei compilata da letterati italiani di ogni provincia e pubblicata per cura del Professore Emilio De Tipaldo*, Venezia, 1835, vol.II°, p.183).
Io ne ho visto solo due edizioni, la prima del 1792 (Venezia) e l'altra del 1806 (Milano). Quest'ultima reca il seguente frontespizio: *Saggio / sugli / Ebrei e sui Greci / Edizione Quarta / Fatta in occasione del Sinodo Ebraico convocato in Parigi / e dalla quale ognuno può conoscere il carattere vero / della / Nazione Ebrea / Milano 1806 / dalla Tipografia di Agnello Nobile / Libraio Stampatore*. Ha la seguente presentazione: "Nel momento, in cui un Sinodo Ebraico è radunato in Parigi per ordine di Napoleone il Grande, tutti gli spiriti sono rivolti a voler conoscere in ogni aspetto il Popolo Ebreo, del quale si trovano in ogni angolo del mondo i rottami. In questa circostanza n'è paruto che non possa essere inopportuna la ristampa di un *Opuscolo* che pubblicato in Venezia nel 1790 *(sic!)*, corse non solo per tutta Italia, ma eziandio per altre Provincie d'Europa ed Asia, nella quale sono stabiliti Ebrei e Greci e fece ovunque altissimo rumore".

9.- *Lettere piacevoli*, p.201 e *passim*.

10.- *Lettere piacevoli, se piaceranno*, dell'Abate Compagnoni e di Francesco Albergati Capacelli, Tomo primo e forse ultimo, Modena, presso la Società Tipografica, 1791.

11.- G. Compagnoni, *Vita letteraria*, p.42. Vedi anche *retro* la nota 7.

12.- G. Compagnoni, ivi, p.98.

13.- G. Compagnoni, ivi, p.74.

14.- E' l'edizione citata alla nota 7.

15.- *Lettere piacevoli*, p.218.

16.- Ivi, p.219.

17.- Compagnoni, *Saggio sugli Ebrei e sui Greci*.... Cito dall'edizione di Venezia, del 1792.

18.- Vedi per tutti, l'opera di un maestro in questo campo: Vittore Colorni, *Gli Ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione*, Milano, 1956, p.70 e seg. Per la letteratura posteriore vedi: H.G. Schenk, *Tendenze rivoluzionarie e conservatrici nella cultura*, in Storia del Mondo moderno, Milano, 1969, vol.IX, p. 117; R. De Felice, *Per una storia del problema ebraico in Italia alla fine del XVIII secolo e all'inizio del XIX*, in "Movimento operario", V, 1955.

19.- G. Compagnoni, *Vita letteraria*, p.43.

20.- G. Compagnoni, *ibidem*. L'Abate Rubbi scrisse un libro dal seguente titolo: A. *Rubbi, I greci antichi e moderni, o sia Risposta ad una lettera del Sig. Abate Giuseppe Compagnoni intitolata Saggio sugli Ebrei e sui Greci*, 1793 (Saggi dell'Accademia degli Unanimi, tomo I). Su Andrea Rubbi vedi: Filippo Scolari, *Della vita e delle opere del P. Andrea Rubbi della Compagnia di Gesù*. Memorie storiche scritte da F.(ilippo) S.(acchi) dottore in legge e socio degli II e RR. Atenei di Venezia e di Pa

dova, Venezia, 1837. (l'opera si trova nella Biblioteca Nazionale di Firenze: Misc. Capretta 1032-6).

21.- *Discorso / Letto nella Sezione delli 25 Gennaio / del Congresso Cispadano / in Modena / dal / Cittadino Compagnoni / Deputato / del popolo Ferrarese* / (senza altre indicazioni).

22.- Compagnoni, *Discorso*, p.VI.

23.- Compagnoni, ivi, p.V.

24.- Compagnoni, ivi, p.VII.

25.- NB Sull'istituzione della cattedra di diritto costituzionale in Ferrara esistono molti lavori. Quelli fondamentali, condotti, cioè, sulla ricerca o con il controllo dei documenti citati sono *solo quattro*, da dove tutti gli altri hanno attinto: A. Morelli, *La prima cattedra di diritto costituzionale e l'Università di Ferrara al tempo della Repubblica Cisalpina*, cit., pp.661-669; Luigi Rava: *La prima prova del diritto costituzionale in Italia. La costituzione bolognese del dicembre 1796*, in "Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna", Classe di Scienze morali, serie I^, tomo VIII, 1913-14. Per la "storia interna" degli istituti di diritto costituzionale, il lavoro fondamentale è quello di Guido Lucatello, *L'insegnamento di Giuseppe Compagnoni dalla prima cattedra di diritto costituzionale*.

26.- A. Morelli, *La prima cattedra di diritto costituzionale*, p.70.

27.- *Elementi di diritto costituzionale democratico / ossia / Principi di giuspubblico universale / del citt. Giuseppe Compagnoni / professore nell'Università a Ferrara, Venezia, 1797*. (D'ora innanzi questo libro verrà citato

come *Elementi* oppure con la lettera E maiuscola, facendo seguire il numero della pagina).

28.- L. Salvatorelli, op. cit., p. 63 e segg.

28 bis.- Compagnoni, *(Elementi)* (nella dedica).

29.- Su questo punto vedi la bibliografia indicata *retro*, alla nota 25.

30.- *Epicarmo / ossia/ lo Spartano / Dialogo di Platone ultimamente scoperto. Del cittadino Compagnoni. Dalle stamperie del cittadino Giovanni Zatta, 1797, anno I° repubblicano, Registrato al Comitato di Pubblica Istruzione a sola salvezza della Proprietà.* Il testo viene citato sotto la voce: *Epicarmo*, con a fianco indicato il numero della pagina. Per comodità cito dall'edizione sui *Giacobini italiani* di Cantimori.

31.- Questa definizione dei governi data da Compagnoni non è che la traduzione del passo dell'*Utopia* dove Tommaso Moro così definisce lo Stato: "quaedam conspiratio divitum de suis commodis reipublicae nomine tituloque tractantium". (T. Moro, *L'Utopie ou le traité de la meilleure forme de gouvernement*, testo latino ed. da Marie Delcourt, 1936, in *Oeuvres choisies*, Paris, 1937, p. 177).

32.- A. Millar, *The origin of the Distinction of Ranks; or an Inquiry into the Circumstance Which give Rise to Influence and Authority in the Different Members of Society*, Edimburg, 1771 (citato da Cantimori, p. 491, op. cit.). Ma vedi anche: *La causa delle donne. Discorso agli Italiani della cittadina*, edito a Venezia nel 1797; anno I della libertà italiana, presso Giuseppe Zozzi. (Ora ripubblicato da Renzo De Felice nel volume II° dei *Giacobini Italiani*, cit., pp. 455 – 464). Carolina Lattanzi: *Dissertazione sulla schiavitù delle donne*, Milano, anno

V; Geltrude Sgargi, *Discorso del 5 germinale anno VI Repubblicano*, Bologna, anno VI.

33.- Vedi *infra*,

Capitolo II

IL DIRITTO NELLA FENOMENOLOGIA DEL BISOGNO

1.- Il concetto di *bisogno* è uno dei punti chiave del pensiero di Compagnoni; è quello che dà un'impostazione nuova al modo di intendere il diritto, e un modo diverso a tutti i vocaboli che egli usa. E' un'architrave, tolta la quale crolla tutto il sistema e non si riesce più ad intendere il significato dei molti concetti che, in conseguenza, egli formula nella sua opera.

Ponendo a cardine del suo ordinamento lo stato di interdipendenza della vita individuale da quella sociale, egli eleva il bisogno a "categoria" e a "senso" primo ed insopprimibile dell'uomo. Fa del bisogno, questo "inseparabile compagno della vita" (E.114) il presupposto, la misura e il moven

te di tutto l'operare umano. Tutto deriva dal bisogno. E in questa derivazione è compreso "in primis" soprattutto il diritto. Bisogno e diritto non sono -infatti- nè un "prius" nè un "posterius" di fronte all'uomo; sono la sua stessa natura; la sua condizione di vita; il suo modo d'essere. Fra loro interdipendenti, non esiste diritto che non abbia il suo fondamento in un bisogno e viceversa. Uscire da questa impostazione, e porre a fondamento della ricerca filosofica e giuridica altri principi, è per Compagnoni un perdersi dietro fantasticherie assurde e irreali; è un "architettare romanzi" che si basano sul nulla (1).

E' un modo, questo che abbiamo esposto brevemente, assolutamente originale (almeno fino a Marx), di impostare il problema del diritto. Ed è un modo organico e completo; sviluppato in tutti i dettagli, analizzato e metodologicamente messo in luce in tutta l'opera. Non è, in altre parole, che qui si vuole presentare Compagnoni come precursore di qualche idea e, staccando un periodo, dimostrare che Compagnoni ha sostenuto questa o quella tesi. Ecco perchè, nella ricostruzione del sistema, ci varremo -sempre che ci sarà possibile- delle parole dello stesso Compagnoni.

2.- Il nucleo portante della sistematica giuridica del Compagnoni parte da una premessa utilitaristica.

Lo "star bene" è il movente primo ed essenziale della

condotta umana; è ciò a cui per naturale costituzione l'uomo "continuamente ed insuperabilmente tende" (2); ciò a cui "necessariamente" l'uomo è spinto (E.3). E' un dato sul quale crede di dover insistere: "Dico *necessariamente*; ed ognuno comprende la verità di questo fatto consultando il proprio sentimento. Esaminatevi in ogni rapporto. Voi vi vedete tratti a star bene. Non è che per questo che passate progressivamente da un desiderio ad un altro. Non è però che cerchiamo sempre il nostro vero bene. Ma l'ingannarci sulla preferenza non fa che vieppiù favorire la verità del fatto (id.). Ma affermando che l'uomo è tratto "necessariamente" a star bene, ammettiamo implicitamente che l'uomo abbia "il senso" dello star male.

Che cosa produce in noi questo "senso"?

"Non altro che il *bisogno*, il quale può definirsi -scrive Compagnoni- una certa irrequietezza molesta sia delle psichiche facoltà sia dello spirito. Sopprimere questa irrequietezza egli è un soddisfare ai suoi bisogni. Soddisfare ai suoi bisogni egli è un trarsi a star bene. Se pertanto tutto ciò appartiene alla intrinseca indole dell'uomo, eccoci ben tosto a riconoscere in esso il *diritto*. Imperciocchè *avendogli la natura dati i bisogni che lo fanno star male, debba avergli dato di poter soddisfarli onde star bene*, giacchè a star bene esso tende necessariamente; sicchè asserire l'opposto, non sarebbe che commettere un'assurda contraddizione.

L'uomo così fornito del diritto seco porta necessariamente il debito di usarne; perciocchè deve tendere al fine proposto nell'intrinseca sua indole. Dubitare di ciò sarebbe uno stravagantissimo pensamento. Sicchè adunque dal *bisogno* si argomenta il *diritto,* dal diritto si argomenta *l'obbligazione.* Questa è la somma della legge naturale. Per classificare i diritti dell'uomo è dunque necessario classificare i suoi bisogni. Noi accennando i principali bisogni risultanti dall'indole intima dell'uomo, verremo a parlare de' principali diritti che all'uomo competono allo stato di natura" (E.5).

Abbiamo riportato per intero questo passo degli *Elementi* perchè ci sembra che illumini, più di ogni altro, la parte essenziale della sua concezione giuridica. I passaggi sono chiari:

natura (umana) → *star bene* → *bisogno* → → *diritto* → *obbligazione* → *dovere* .

Il concetto di *natura* è in Compagnoni di derivazione illuministica. C'è in lui -nei confronti della *natura*- quella stessa fiducia che portava il giovane Montesquieu a vederla "come una di quelle vergini che serbano per molto tempo il loro tesoro, ma poi dopo averlo difeso con tanta costanza, se lo lasciano rubare in un istante" (3). Su questo concetto c'è, in Compagnoni, quel mutamento di significato per cui il centro di gravità si sposta dall'apriorismo all'empiria (4) e la vera unità organica dell'uomo non va ricercata in un "a

stratto razionale", ma nell'uniformità di inclinazioni, di istinti e di bisogni (5). Per questo, Compagnoni porrà a fondamento della natura umana *l'amor di sè* "che è il primo degli affetti umani, e che poi, modificato in diverse guise, dà nascimento alle diverse passioni" (E.24), e *la legge di consentaneità*, con la quale la natura "che è efficacissima" opera in modo che "ogni sua opera stassi negli intimi suoi rapporti, ed una si riferisce all'altra, e tutte sono congiunte insieme con certa proporzione di termini. Perciò dando ad ognuno uguali bisogni, tutti li lega insieme coll'interesse di conservarsi i diritti che da quelli derivano" (E.27). Per questo se la prenderà contro "i metafisici" che pongono alla base di tutto le "idee astratte" "*della ragione, della giustizia, della volontà di Dio*, e di tali altre rispettabili cose, le quali sono affatto superflue al proposito e possono fors'anche essere inopportune" (E.26).

3.- Quello che è nuovo, in Compagnoni, è -come abbiamo detto- il concetto di "bisogno". Questo, nella sua opera, viene inteso come uno dei "sensi" fondamentali dell'uomo; un "senso" che è tale "che mentre dura in esso lui, lo agita, lo affligge, e lo fa star male; e che non può farne a meno di non cercare di allontanare da sè e farlo cessare" (6).

Questo concetto è dedotto da quello di "star bene".

Se l'uomo - Scrive Compagnoni- è tratto a star bene, fa

d'uopo supporre che abbia il senso dello star male. Ma che cosa è ciò che in lui produce questo senso? Non altro che il *bisogno*, il quale può definirsi una certa inquietezza molesta sia delle sue facoltà fisiche, sia del suo spirito (7). "Sopprimere queste inquietezze egli è un soddisfare ai suoi bisogni. Soddisfare ai suoi bisogni egli è trarsi a star bene" (8). E in un passo degli *Elementi* ugualmente dirà: *"L'uomo tende necessariamente a star bene, spinto a ciò costantemente dal senso dello star male. I bisogni sono quelli che lo fanno star male recandogli una molesta inquietezza sia nelle sue facoltà fisiche, sia nel suo spirito; e la soddisfazione de' bisogni è ciò che lo fa star bene"* (E.23). Ed è proprio da questa nuova latitudine che nascono i diritti (id.).

I diritti nascono dai bisogni.

"Questa è la vera origine; *nè l'uomo avrebbe diritto alcuno, se non avesse alcun bisogno; e siccome i bisogni sono un modo essenziale del suo modo di essere, e perciò sono a lui naturali; così sono a lui naturali i diritti"* (9). Così possiamo dire che non vi è diritto a cui non corrisponda un bisogno "perchè non potendo essere diritto ove non è bisogno, gli uni necessariamente vengono ad essere relativi agli altri" (10). La natura, infatti, avendo dato all'uomo i bisogni che lo fanno star male, gli ha dato al contempo il potere di soddisfarli onde star bene "giacchè a star bene esso

tende necessariamente" (11).

Compagnoni ha la consapevolezza di aver dato una spiegazione chiara, ma insolita e non comune, del diritto. E nei suoi *Elementi* crede necessario aggiungere una nota in cui precisa più diffusamente il modo in cui questo termine viene da lui inteso. "Credo di aver dato una idea chiara e precisa del diritto. Con tutto ciò non l'ho definito. Io confesso di non saperlo fare. Dire che il diritto è la facoltà di fare, di avere, o di adoperare qualche cosa, a senso mio, è un parlare con poca precisione. Alcuni aggiungono: *conforme alla ragione*. Ma per rendere utile e valida tale definizione devono chiarir prima l'idea di ragione" e di ciò che rende le cose o le azioni conformi alle medesime". Da qui "internarsi nei vortici più profondi della metafisica; e far dipendere la persuasione dei *principi naturali* da nozioni che possono da molti riguardarsi come problematiche, ad onta del lume che i metafisici credono di dare alle medesime" (E.5)."Le verità elementari non devono esporsi con carattere precario" e l'idea della *"conformità alla ragione"* non è necessaria per definire il diritto. E dopo questa presa di posizione polemica nei confronti dei "metafisici", ci ripete l'interpretazione *nuova* come lui l'intende: "I *Latini* con maggiore proprietà adoperarono la parola *jus*, comprendendo l'idea di comando. *Questo comando viene espresso dal bisogno*. Nasce da qui che conviene dare alla parola *facoltà* un certo senso equivalente

di *potere*". Ed ecco la definizione di *diritto naturale* così come è data da Compagnoni: "Il diritto naturale è una facoltà o potere nascente da qualche bisogno essenziale dell'uomo". Per arrivare alla conclusione che già conosciamo: l'uomo "fornito di *diritto*, ha in sè l'obbligo "necessario" di usarne per soddisfare all'intrinseca "sua indole". "Siccome a dunque dal *bisogno* si argomenta il *diritto*, dal diritto si argomenta l'*obbligazione. Questa è la somma della legge naturale*" (E.6). Ma per classificare i diritti è necessario -dunque- classificare i bisogni, enunciandoli secondo i risultati "dell'indole intima dell'uomo" (E.7).

4.- Sette sono, nell'ordine, i *diritti dell'uomo* così come vengono distinti dal Compagnoni: 1°- diritto di *conservazione;* 2°- di *perfettibilità*; 3°- di *eguaglianza*; 4°- d'*indipendenza*; 5°- di *libertà*; 6° così detto di *proprietà*; 7°- di *difesa*.

Questi nascono da altrettanti *bisogni*. Il *diritto di conservazione* nasce dal bisogno di mantenerci in vita e di allontanare qualunque cosa possa togliercela; il *diritto di perfettibilità* corrisponde al bisogno che abbiamo di migliorare le nostre condizioni di vita, perchè ognuno sente il bisogno, quando sta bene, di cercare di "star meglio". Il *diritto di eguaglianza* corrisponde al bisogno di non essere da meno degli altri rispetto ai mezzi necessari per provvedere

ai nostri bisogni. Il *diritto d'indipendenza* come quello di *libertà* nascono entrambi dal bisogno stesso dal quale nasce il diritto di *eguaglianza*. Se noi dipendessimo, infatti, dagli altri, potendo mancare in questi o la volontà o la capacità di farci agire, noi resteremmo con i nostri bisogni e per conseguenza staremmo male non potendoli soddisfare. Il *diritto* così detto di *proprietà* viene dal bisogno di disporre delle cose atte a conservarci e a migliorare le condizioni di vita. Queste cose noi le possediamo o "per nostra industria o per un titolo equivalente". Il *diritto di difesa* procede dal bisogno che abbiamo di far valere tutti i nostri diritti. E' chiaro -infatti- per Compagnoni che a nulla varrebbe averli se non potessimo farli valere con le forze che abbiamo. Ma la *forza* è un *diritto?* Risponde Compagnoni: No. La forza è un *mezzo* per far valere i diritti; e noi non possiamo impiegarla se non quando abbiamo un diritto da difendere; nè possiamo mai impiegarne che tanta quanta comportano i nostri diritti; e nulla più". Ma l'uomo è *obbligato* ad esercitare i propri diritti? "Vi siamo obbligati irresistibilmente -risponde Compagnoni- dalla forza dei nostri bisogni e dalla naturale ed insuperabile tendenza che abbiamo al nostro star bene". Ed è per questo "che rispettando i propri diritti lo uomo ottiene di essere contento di se stesso" per quanto "non fa cosa che possa arrecargli danno" ma fa di tutto per assicurare e migliorare il suo benessere (12).

NOTE AL CAPITOLO SECONDO

1.- Vedi quanto diciamo a p. 139.

2.- Compagnoni, *Saggio di un trattato di morale*, Milano, 1819, Parte I, Cap. III, p.6 e sgg.

3.- E. Cassirer, *Die Philosophie der Aufklarung*, Tubingen, 1932, trad. it., Firenze, 1952, p.76.

4.- E. Cassirer, p.341 e sgg.

5.- Compagnoni, id., p.3.

6.- Compagnoni, id., p.6.

7.- Compagnoni, id., ivi.

8.- Compagnoni, id., ivi.

9.- Compagnoni, id., ivi.

10.- Compagnoni, id., ivi.

11.- Compagnoni, id., ivi.

12.- Compagnoni, id., p.8.

Capitolo III

LA "SOVRANITA' DEL POPOLO" COME FONDAMENTO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE

1.- Accanto ai *diritti naturali perfetti* (perchè possono essere esercitati indiviadualmente, ricorrendo, anche, al *diritto di difesa*) vi sono altri due diritti che il Compagni chiama *imperfetti*, proprio perchè l'uomo non può usare la forza per farli valere. Essi sono il *diritto di sicurezza* e il *diritto di soccorso*. Il primo è quello che nasce dal bisogno di essere assicurati nell'esercizio libero dei nostri diritti da parte degli altri uomini "onde non abbiamo a soffrire da essi impedimento o resistenza"; il secondo è quello che sorge dal bisogno di essere aiutati dagli altri, quando le sole nostre forze non bastino a procurarci i mezzi necessari

per soddisfare i nostri bisogni.

Con il primo, l'uomo è lasciato libero nell'esercizio dei suoi diritti; con il secondo, i consociati si prestano aiuto e soccorso.

Questi due diritti "producono l'effetto di legare insieme gli uomini per mezzo delle due belle regole fondamentali della *morale* che sono: *"Non fare agli altri quello che non vogliamo fatto a noi;* con che si esprime il *diritto di sicurezza;* e: *Fare agli altri quello che vorremmo fatto a noi stessi;* con che si esprime il *diritto di soccorso"* (E.27).

Da qui deriva il "principio di socialità".

Il *diritto di sicurezza* mettendo in relazione l'uomo con l'uomo "gli insinua una certa norma di necessaria proporzione" (E.28) e gli fa nascere il senso della giustizia, così che i nostri diritti non debbono mai distruggere quelli dei nostri simili per non provocarne la naturale reazione, che impedirebbe il raggiungimento di quel benessere cui naturalmente tendiamo. Il *diritto di soccorso* pone l'uomo in condizioni di soddisfare quei bisogni, indispensabili per lui, ma impossibili da raggiungere con le sole sue forze (E.30).

2.- "Chiarissimi ed evidentissimi" sono questi due diritti. Essi pongono "necessariamente" l'uomo in relazione con i suoi simili; e lo predispongono ad uno "spontaneo avviamento" sociale; lo spingono a considerare la giustizia co

me cosa umana, fatta con la divisione proporzionale dell'interesse rispettivo, il quale viene rispettato "pel pericolo minacciato a chi volesse sottrarsi" (E.31).

Questi "principi" sono gli stessi sui quali è fondata la legge naturale. Tuttavia, Compagnoni li chiama *"diritti imperfetti"* in quanto ad essi non si può associare la "forza" per farli valere (E.32).

Che la forza non possa essere usata per imporre questi diritti, dice Compagnoni, è facile a dimostrarsi quando si pensi "che non sussiste un diritto di togliere i diritti altrui" con la forza (E.33); e non si può impiegare la forza "per ottenere il pieno effetto dei diritti di sicurezza e di soccorso" non toccando al singolo "il giudizio della convenienza di questi officj" nella circostanza in cui ne ha bisogno (id.). Ma ciò, più che dimostrare "l'inutilità dei diritti" diventa un mezzo che li rafforza, perchè guida l'uomo "a combinare con gli altri un piano di convenzione" in virtù del quale "tutte le volontà e tutte le forze dei particolari" vengano unite insieme e "la somma di esse superi gli ostacoli non vincibili dalle forze individuali e formi un senso generale diretto a rendere stabile la sicurezza e certo il soccorso" (id.). Proprio da ciò, sorge il contratto sociale, che è "la più grande delle idee, che sia venuta nella mente degli uomini..... l'opera loro più grande ... la base della società" (id.); da qui deriva *"il principio di socialità"* in

cui può essere racchiusa "tutta la moralità dell'uomo" (id.); ed è proprio per rendere possibile l'esercizio di questi due diritti che l'uomo ha formato la Società. E qui Compagnoni non fa che riportare quanto sul patto sociale aveva scritto Rousseau "con quell'alta speculazione, ch'era propria di esso lui; ed è giustamente divenuto il supremo maestro di questa materia...". E noi "non possiamo allontanarci da quanto egli ha detto senza correre manifesto rischio di perderci negli oscuri avvolgimenti delle visioni metafisiche" (E.37)(1).

3.- Con la creazione della Società all'individuo non è restato nulla e tutti si sono messi in condizione perfettamente uguale, perchè ognuno è venuto a dare quanto ogni altro, dando tutto ciò che aveva; e la Società, d'altra parte, ha ridistribuito ad ognuno l'equivalente di quanto egli aveva posto nella massa comune. Così nessuno ha perduto nulla e tutti hanno ricevuto dall'universalità nella stessa misura. Ognuno ha acquistato il diritto di essere *assicurato e soccorso* da tutti gli altri; e questi diritti, che dapprima erano *imperfetti*, dopo di ciò, sono diventati perfetti. La creazione della società -infatti- ha reso naturalmente insindacabili e fondamentali nella vita dell'uomo i *diritti di sicurezza* e di *soccorso*, perchè si è fatta garante del loro esercizio; e alla volontà "individuale", che non poteva assicurarli, ha sostituito la propria "volontà generale", che li

garantisce e li tutela. E l'interesse ad assicurarli è "massimo" da parte della società: perchè è da questi due diritti che essa è sorta, e per difendere i quali essa è stata istituita. Questa "verità" appare a Compagnoni indubitabile e certa guardando all'uomo e alla sua storia. "Il monumento, che prova la sussistenza e verità di questo accordo, sta nella verità e sussistenza della *Società umana*, che noi veggiamo; e l'istromento, che si cerca,è scritto nella tavola, nella quale è scritta la natura dell'uomo, cioè il complesso dei suoi bisogni, che nissuno può negare, perchè ognuno li sente, e l'inclinazione sua costante e insuperabile a cercare di provvedere a tali bisogni sotto la inevitabile sanzione di star male sino a perire. In qualunque maniera gli uomini, quando che sia, abbiano incominciato ad avvicinarsi e ad intendersi insieme, certo è che non possono non aver preso per oggetto di assicurarsi il libero esercizio dei loro naturali diritti, nè altro mezzo più opportuno e più certo hanno potuto trovare,che quello di stipulare la convenzione da noi esposta, perchè essa corrisponde pienamente ai loro interessi. Ed è forza, che per nessun altra via sono venuti a vivere insieme; dappoichè nè alcun altro tanto acconcio mezzo la ragione suggerisce, nè mai si sono veduti gli uomini abbandonare l'accordo una volta fatto...." (ivi).

Con questo "patto" l'uomo è passato dallo stato d'*isolamento* a quello di *unione* con gli altri. Ha acquistato il ti

tolo di *cittadino*, di uomo cioè che è parte viva della città "cioè della società o corpo politico, che con tutti gli altri è concorso a formare". In Roma, dice Compagnoni, "era *Cittadino* l'uomo libero qualunque si fosse..... e il nome di *Cittadino* esprimeva colui che godeva di tutti i diritti della *Città*" e *città* stava ad indicare "il corpo morale della Società" (E.44). Questo stesso concetto noi lo esprimiamo con quello di *Corpo politico* con il quale si indica "quella pubblica persona o quella personalità rappresentativa, la quale viene formata dalla unione di tutti gli uomini che hanno contrattato insieme" (E.45).

Ecco dunque -dice Compagnoni- "i principali effetti", che il Contratto sociale ha prodotto. Unendo gli uomini insieme, di tante individuali quantità, le une staccate dalle altre, ha formato "una morale persona, che è il *Corpo politico*, il quale ben tosto, senza scomporlo, sviluppa in altrettante quantità, che subito avendo una trasmutazione, pure nulla hanno perduto dei vantaggi che avevano prima; ed anzi assicurandoli tutti li hanno amplificati e ne hanno anzi acquistato dei nuovi" (E.99).

4.- Il *Corpo politico* si presenta sotto due aspetti: quando è attivo si chiama *Sovrano*; quando è passivo si chiama *Stato*. E' *attivo* allorchè esplica operazioni necessarie alla sua vita, come far leggi, eseguirle, applicarle; è *pas*

sivo quando soggiace e s'uniforma a queste operazioni. Il *Corpo politico* è composto da tutti i cittadini associati insieme, ai quali viene anche dato il nome di *Popolo*. Dopo "i bei giorni di Roma" questo nome venne ad indicare "la scoria dello Stato" (E.46). Le cose oggi sono cambiate; e per *Popolo s'intendono collettivamente tutti i membri del Corpo politico*, vale a dire i cittadini, giacchè indipendentemente dalla ricchezza, e distrutta la barbara disuguaglianza delle condizioni, tutti gli uomini, componenti una nazione libera godono degli stessi diritti" (id.). Gli individui conviventi in una città quando compongono il *Corpo politico attivo*, detto anche *Sovrano*, vengono chiamati *cittadini; sudditi* vengono chiamati in quanto, soggetti alle leggi del Sovrano, compongono il *Corpo politico passivo*, chiamato anche *Stato*. Stato, a sua volta, è la massa degli individui componenti la Società, "quando li consideriamo sotto il rapporto di soggetti alla volontà generale" (id.).

Se il Corpo politico è composto dalla università dei cittadini, e questa non è altro che il *popolo* così con ragione il popolo si chiama ed è *Sovrano* (E.48).

Con questo, Compagnoni, rifacendosi a quanto aveva detto Rousseau, scarta il principio *liberale*, dove sovrano e popolo sono mantenuti distinti, e lo sostituisce con quello *democratico*, che conferisce al popolo tutta la *Sovranità*. E' questo l'angolo prospettico secondo il quale costruirà gli i

tolo di *cittadino*, di uomo cioè che è parte viva della città "cioè della società o corpo politico, che con tutti gli altri è concorso a formare". In Roma, dice Compagnoni, "era *Cittadino* l'uomo libero qualunque si fosse..... e il nome di *Cittadino* esprimeva colui che godeva di tutti i diritti della *Città*" e *città* stava ad indicare "il corpo morale della Società" (E.44). Questo stesso concetto noi lo esprimiamo con quello di *Corpo politico* con il quale si indica "quella pubblica persona o quella personalità rappresentativa, la quale viene formata dalla unione di tutti gli uomini che hanno contrattato insieme" (E.45).

Ecco dunque -dice Compagnoni- "i principali effetti", che il Contratto sociale ha prodotto. Unendo gli uomini insieme, di tante individuali quantità, le une staccate dalle altre, ha formato "una morale persona, che è il *Corpo politico*, il quale ben tosto, senza scomporlo, sviluppa in altrettante quantità, che subito avendo una trasmutazione, pure nulla hanno perduto dei vantaggi che avevano prima; ed anzi assicurandoli tutti li hanno amplificati e ne hanno anzi acquistato dei nuovi" (E.99).

4.- Il *Corpo politico* si presenta sotto due aspetti: quando è attivo si chiama *Sovrano*; quando è passivo si chiama *Stato*. E' *attivo* allorchè esplica operazioni necessarie alla sua vita, come far leggi, eseguirle, applicarle; è *pas*

sivo quando soggiace e s'uniforma a queste operazioni. Il *Corpo politico* è composto da tutti i cittadini associati insieme, ai quali viene anche dato il nome di *Popolo*. Dopo "i bei giorni di Roma" questo nome venne ad indicare "la scoria dello Stato" (E.46). Le cose oggi sono cambiate; e per *Popolo s'intendono collettivamente tutti i membri del Corpo politico*, vale a dire i cittadini, giacchè indipendentemente dalla ricchezza, e distrutta la barbara disuguaglianza delle condizioni, tutti gli uomini, componenti una nazione libera godono degli stessi diritti" (id.). Gli individui conviventi in una città quando compongono il *Corpo politico attivo*, detto anche *Sovrano*, vengono chiamati *cittadini; sudditi* vengono chiamati in quanto, soggetti alle leggi del Sovrano, compongono il *Corpo politico passivo*, chiamato anche *Stato*. Stato, a sua volta, è la massa degli individui componenti la Società, "quando li consideriamo sotto il rapporto di soggetti alla volontà generale" (id.).

Se il Corpo politico è composto dalla università dei cittadini, e questa non è altro che il *popolo* così con ragione il popolo si chiama ed è *Sovrano* (E.48).

Con questo, Compagnoni, rifacendosi a quanto aveva detto Rousseau, scarta il principio *liberale*, dove sovrano e popolo sono mantenuti distinti, e lo sostituisce con quello *democratico*, che conferisce al popolo tutta la *Sovranità*. E' questo l'angolo prospettico secondo il quale costruirà gli i

stituti giuridici.

Ma che cosa è la *sovranità? "E'* -risponde Compagnoni- *la volontà generale risultante dalle particolari volontà combinate insieme in virtù del contratto*. E meritatamente questa volontà generale chiamasi *sovranità*, perciocchè *è la prima, la sola, e la somma motrice di tutti gli atti del Corpo politico, nessuno dei quali può non che esistere, nemmeno concepirsi se non emanante dalla volontà generale;* cosicchè fa d'uopo o che non esista Corpo politico, o che esistendo abbia la volontà a se stesso competente" (E.48).

Quali sono i caratteri propri e gli attributi essenziali della *sovranità*?

Il "primo e naturale" effetto della sua istituzione" è quello di tenere obbligati verso di sè i suoi sudditi: se i sudditi non fossero naturalmente obbligati "non sussisterebbe nè il governo nè il sovrano".

Ogni *particolare volontà* deve per questo cedere alla *volontà generale*.

Altra caratteristica essenziale *è che il Sovrano*, composto dalla universalità dei cittadini, *non può obbligarsi verso se stesso*. E', infatti, "contro la natura" che il Sovrano s'imponga una legge da non poter infrangere". Perchè se ciò fosse, sarebbe necessario che la volontà del sovrano fosse immutabile" (E.50); il che non è. Ma se è così, un giorno il sovrano non potrebbe infrangere il "patto sociale" dal quale

è sorto? "Ognuno vede apertamente, che qualora si violasse dal sovrano l'atto pel quale esiste, verrebbe a distruggere se stesso" (E.51).

La *sovranità è inalienabile*. Se così non fosse "il Sovrano, ossia il *Corpo politico*, potrebbe dire: *io vorrò quello che vorrà domani un tal uomo, cui delego la mia volontà.* Ma chi v'ha mai che non resti meravigliato di questo stravagantissimo assurdo! La volontà generale potrà essa darsi de' ceppi, e con tale operazione mettere a repentaglio il gran fine cui tende, cioè il bene stare di tutti gl'individui componenti il corpo politico?" (E.57). E in effetti si darebbe "realmente de' ceppi" delegando (ammessa, in questo caso, la validità della delega) la sua volontà a taluno."Il vero principio vivificante del Corpo politico si è l'esercizio della volontà generale. Non avrebbe più vita se trasfondesse in altri questo esercizio". Il popolo comincerebbe ad ubbidire a una norma e a degli interessi non suoi; una volontà particolare verrebbe a sostituirsi alla volontà generale; ed il popolo avrebbe perso il "più essenziale attributo, che è la sovranità, primo effetto del contratto sociale" (E.59).

La sovranità "come non è *alienabile* così pure non è *divisibile*" (E.60). Essa è tutto, o niente. Spesso si dividono i poteri attribuiti alla sovranità: in legislativo, esecutivo, giudiziario. E' uno sbaglio nato dal confondere la causa con l'effetto. *"La volontà generale è una, perenne, immutabi*

le, la quale non si propone che un oggetto generale. Essa è quella; in cui consiste la sovranità, perchè nulla è al di sopra di essa, nulla l'eguaglia, e checchè in seguito nasce, tutto da essa sola procede" (E.61).

I risultati delle particolari applicazioni (come fare la guerra, metter tasse, trattare alleanze) "non sono nè la sovranità, nè parti della sovranità" ma "emanazioni" della stessa.

Per questo sbagliano i pubblicisti che fanno dei tre poteri "tante parti costitutive della sovranità". Essi non sono "parti costitutive" ma "effetti", "atti conseguenti". Tra questi poteri c'è una differenza: in quanto, quello legislativo "è il primo" ed è "l'espressione naturale e necessaria della sovranità ossia della volontà generale", mentre "gli altri poteri non consistono che nell'applicazione a determinati particolari oggetti di codesta espressa volontà generale" (E.62).

La sovranità popolare è *infallibile, retta e giusta* (E.63). L'ultimo carattere "della volontà generale ossia della Sovranità" è quello di essere *indistruttibile*. La volontà generale -infatti- è, nel corpo politico, quello che nell'uomo è l'amor proprio "ossia il senso e il desiderio di star bene". E come è indistruttibile, nell'uomo, l'amor proprio, così è indistruttibile nel Corpo politico "la volontà generale che è lo stesso che dire la Sovranità" (E.70).

5.- Prima di procedere riepiloghiamo brevemente. L'unione degli uomini accordatisi per sopperire ai propri bisogni crea, come suo primo carattere, la *Sovranità o volontà generale*. Questo *Corpo politico*, sul modello del corpo umano, "ha un suo naturale senso di vita e di bisogni" per cui "esso avrà dunque dei diritti suoi propri". Sebbene "opera dell'artificio umano e non della natura" (E.73) esso avrà *il diritto di conservarsi e di perfezionarsi;* e, non diversamente da ciascun individuo che lo compone, avrà il *diritto d'indipendenza, di libertà e d'eguaglianza*; come avrà il diritto di trattenere relazioni con gli altri Corpi politici. Questi diritti sono anch'essi "naturali e sacri", "imprescrittibili e inalienabili". Infatti -dice Compagnoni- appartengono essenzialmente "al carattere dell'intima indole sua" (E.73), non essendo possibile concepire un *Corpo politico* senza questi diritti, che emanano dai bisogni ad esso propri. "Questi poi hanno la loro base nei bisogni primitivi ed imperiosi dello uomo, giacchè il *Corpo politico* non è che l'associazione degli uomini" (E.74).

In rapporto e in derivazione della Sovranità che è la caratteristica di ogni *Corpo politico*, esistono, quali diritti "inalienabili e indistruttibili", oltre al diritto di conservazione e di perfettibilità, quelli d'indipendenza, di libertà, di eguaglianza.

Scrive Compagnoni: "ogni popolo.... indipendente e libero non può che ricevere legge da alcun altro fuori che da se stesso" (E.79).

Se un corpo politico non ha questi diritti, non può conservarsi, migliorarsi, dirigersi, secondo i suoi veri bisogni; ma deve aspettare che altri vogliano e possano interessarsi ai suoi problemi. Le stesse considerazioni valgono per il *diritto* d'eguaglianza rispetto ad altri *corpi simili*" perchè essendo composto, come sono quelli, di elementi simili, ed uno stesso essendo l'oggetto di tutti, per conseguenza, ha diritti eguali a ciascun'altra simile società" (E.75).

Altro diritto che ha il *Corpo politico* è quello di *proprietà*. Ed anche questo diritto è contrassegnato dal *bisogno* e non dall'*occupazione*; per cui "ove fosse in un popolo che occupasse senza bisogno, e un altro popolo avesse il bisogno, a questo spetterebbe il diritto, e non al primo".

Come all'individuo, così al *Corpo politico* spetta il *diritto di difesa* e con la forza esso deve difendere la sua esistenza, l'indipendenza, la libertà, il territorio.

Come ogni uomo ha il diritto alla *sicurezza* ed al *soccorso* così avviene per i Corpi politici. Questo non può esigersi con la forza, ma con un patto fra i diversi Stati che riconoscendo i diritti naturali dell'uomo come la base della conservazione comune,ad ognuno prescrive di rispettarli. Questi patti pur non sussistendo "per un titol positivo" potreb

bero essere una "remora" e una "minaccia" per quanti non li rispettassero (E.78).

6.- Dopo averci parlato della nascita del *Corpo politico* e dei caratteri che gli son propri (come la *sovranità*, il *diritto di libertà, d'indipendenza e di eguaglianza*) e che lo contraddistinguono, Compagnoni ci descrive la "grande osatura di questo corpo (E.123).

Concepita che abbia la vita, il *Corpo politico* deve necessariamente stabilire in che senso, come *Sovrano*, deve agire sui cittadini, che, in qualità di sudditi, compongono lo *Stato* E.127).

Il primo atto, quello in cui la volontà generale si manifesta e si esprime e che servirà di fondamento a tutti gli altri, è l'*Atto Costituzionale*. La *Costituzione* è, infatti, "la prima espressione" (E.127), il "primo atto" (E.144) della volontà generale. E' essa che trasforma "in un certo e stabile modo" una "massa informe, monotona e disordinata" e che stabilisce le leggi "con cui un popolo esiste e si regge" (E.1).

I principi di costituzionalità, che devono ispirare il potere costituente, sono enunciati in modo preciso. Così il costituente dovrà curare che il modo con cui si annuncia la volontà generale rispetti i diritti naturali dell'uomo; che questi diritti regnino estesamente in ogni ramo dell'organiz

zazione statale; che le funzioni dell'*Autorità* siano in tal maniera immaginate, che, "mentre non hanno a collidersi tra esse, non abbiano nemmeno a collidersi coi diritti dei cittadini" (E.129).

Principi chiari, come si vede. Ma Compagnoni ha avvertito nettamente che la maggior difficoltà per il costituente è quella di impostare (ma lui preferisce dire: *piantare*) il rapporto fra *potere legislativo e potere esecutivo*, i due organi fondamentali dell'organismo politico: l'uno chiamato ad esprimere, mediante le leggi, la volontà generale, l'altro tenuto a metterla in esecuzione; il primo che vuole il bene di tutti con eguaglianza, il secondo che applica e rende efficace nei casi concreti la volontà generale (E.128).

Il problema è quello dei "rapporti" fra *diritti* e *potere* o come dice Compagnoni, fra *diritto* e *forza*. Si tratta di trovare il modo in cui la forza non sottomette il diritto annullando la libertà.

Anche qui, ideologicamente, la soluzione è chiarissima. "Il *sovrano* non deve eseguire la legge. Il *governo* non deve farla. Il *popolo* non deve ricusare d'ubbidire. Se uno stesso potere facesse la legge e l'eseguisse, nascerebbe il *dispotismo*, nè vi sarebbe più *libertà*. Se il *popolo* ricusasse di ubbidire, nascerebbe *anarchia* e non vi sarebbe più *Corpo politico*" (E.153). Ma fra i due poteri c'è un rapporto di derivazione gerarchica e funzionale; il potere legislativo è premi

nente nei confronti dell'esecutivo. Ricorrendo al confronto con il corpo umano, scrive: "Il principio della vita è nel *Corpo politico*.... Questo principio pone.... la sua sede nel la sede del *Corpo politico*; ed ecco il *potere legislativo*. Dal cuore il movimento passa al cervello, onde poi si comuni ca per varie direzioni a tutte le parti; ed ecco il *potere e secutivo*" (id.).

"Le parti" -come Compagnoni le chiama- devono essere giustamente proporzionate e rapportate; tenendo presente che, fra i due poteri, la prevalenza non può essere accordata che al primo, perchè è la più chiara e più importante espressio ne della volontà generale, che è la linfa vitale dell'organi smo politico. "Perciò -continua Compagnoni nella sua immagi ne- siccome colpito un uomo al cervello ha una paralisi, co munque cade imbecille, pur nonostante ancora si sente vivo, perchè il cuore continua le sue funzioni, così il Corpo poli tico vive ancora in qualche modo, se resta in azione la vo lontà generale e il governo manchi. Laddove, se quella peris se, resta l'aggregazione materiale di uomini ma non più un *corpo politico*" (id.). Questa soluzione è della massima im portanza perchè dimostra che al limite, fra *ordine e liber tà*, Compagnoni è per la prevalenza della libertà; perchè fa della libertà il "cuore" dell'organismo politico, senza del la quale questo corpo si *dissocia*, si *disgrega e muore*. E di questo dissolvimento storicamente cerca le cause e le ragio

ni e le rapporta e le attribuisce sempre al prevalere del potere esecutivo.

Ma il problema dei rapporti fra diritto e potere resta sempre insoluto. Anzi, si potrebbe dimostrare che, storicamente, ha avuto sempre delle soluzioni in contrasto con quella propugnata dal Compagnoni. Dire che il potere legislativo deve avere la prevalenza è un dir nulla, se le "ragioni storiche" ci provano il contrario. Ma queste "ragioni" sono per Compagnoni chiare ed evidenti: basta saperle individuare.

Gli errori commessi dagli uomini fino ad oggi nel cercare la forma di governo sono nati dalla stessa causa che ha determinato quelli in fatto di fisica. "La spiegazione del fenomeno era sotto i loro occhi; ma credendo essi che la verità dovesse investigarsi a forza di grandi fatiche, come cosa assai distante dall'uomo, si sono slanciati a molto spazio lontano: quindi ascoltando l'attrattiva seducente della immaginazione hanno errato nel vasto regno de' sistemi e si sono smarriti. Che domanda mai loro la natura? Vita, libertà, indipendenza, uguaglianza. Che hanno essi voluto nel patto sociale? Niun altra cosa che l'assicurazione di queste (E. 123). Ora tutto ciò non può essere assicurato "se non è mantenuto libero l'esercizio della volontà generale" (E.193). La volontà generale, infatti, non può concepirsi che "in azione" (E.124). Ed il solo mezzo che essa ha di manifestarsi non è che la legge, o, come dice Compagnoni, "*esprimendo una*

norma per tutti sotto il rapporto di tutti".

Per mezzo della legge, la volontà generale (E.124-.125) "stabilisce sopra tutto il popolo senza ammettere eccezione alcuna".

Il suo ragionamento è chiaro. La volontà generale può esprimersi solo con la legge ed è questa l'unico mezzo con cui è possibile comandare. Ma è uno strumento che può essere usato *solo* da chi ne è stato investito dalla "volontà generale" e può riferirsi solo ad un oggetto generale. Da ciò deriva che "tutto ciò che possa essere ordinato da un individuo, qualunque esso sia, non sarà mai legge, come non sarà ciò che possa venire ordinato da qualunque corpo che non sia il popolo. *Il solo popolo è il vero autore della legge, perchè il popolo solo è giudice competente dei suoi bisogni, per provvedere ai quali non ha che da esprimere la sua volontà; e perciò la volontà generale non può risiedere in altri che nel popolo, nè esprimersi che dal popolo,* non potendo essere essa che nel medesimo. Perciò non si deve cercare se la legge possa essere ingiusta, mentre nessuno è ingiusto seco; nè si deve cercare come si sia ad un tempo e libero e soggetto alle leggi, poichè le leggi non sono che registri della nostra volontà" (id.).

Data questa impostazione, il compito del governo diventa meramente esecutivo; è trasformato in quello di una "commissione amministrativa" (E.149) che deve solo eseguire le

incombenze prescrittele" (id.). "Il governo non deve avere per dominante che la volontà generale, poichè non è destinato che a dare a questa l'esecuzione opportuna. Se al luogo della volontà generale il governo ne ponesse qualunque altra, e adoperasse la forza pubblica per farla valere, il Corpo politico resterebbe distrutto" (E.158).E', in altre parole, il *governo* che è fatto per il *popolo* (e non viceversa) in quanto solo il popolo è l'espressione della volontà generale (E. 149). Se così non fosse, dovrebbe supporsi l'esistenza di un contratto tra la nazione e i suoi capi,ai quali il popolo direbbe: *"Voi governatemi: ed io vi ubbidirò"*. Ma questo è assurdo e contraddittorio. Il Sovrano cesserebbe di essere tale; e obbligandosi al governo, non potrebbe recederne "tale essendo la natura del contratto,che sussistendo l'oggetto, una parte non può scioglierlo se l'altra non vi concorra".Per questo Compagnoni non ammette la possibilità di un patto fra la nazione e questa "commissione amministrativa": "in qualunque modo venga stabilito, e in qualunque testo fissato, giammai non può supporsi che tra essa e la nazione sia passato un contratto" (id.).

Nè si può dire che il popolo non fa che limitare, nel proprio interesse, l'esercizio della sovranità, perchè ciò che non si può alienare non si può nemmeno modificare; e limitare la sovranità è, in questo caso, lo stesso che distruggerla. La sovranità è inalienabile. E poi: i cittadini hanno

fissato tra loro un contratto sociale con doveri e diritti reciproci e precisi; come sarebbe possibile fissare un contratto "tra la nazione e i suoi capi?"

La "formula di istallazione", il modo cioe in cui si ottiene il potere è qualche cosa di diverso da un contratto. Sarebbe "un puro atto particolare"; e non mai "un oggetto della sovranità"; sarebbe un atto illegittimo, perchè non competente al popolo sovrano e non comprendente i termini necessari per il raggiungimento del fine proposto (E. 150). E infine: dove sarebbe *"il principio di sanzione"* che ci assicura del mantenimento di tale contratto? "Un contratto a dunque tra la nazione e i suoi capi è una chimera opposta a tutti i principi" (id.).

Ma se sul piano dottrinario la questione è risolta, sul piano dell'effettività resta sempre valido quanto Compagnoni ha enunciato: *"Chi ha in mano la forza è sempre padrone della esecuzione"* (id.). Per questo attacca i "pubblicisti adulatori", che definendo questo contratto "una chimera"(E.151) o non hanno considerato il danno "incalcolabile" che provocano, o hanno voluto perpetuare la schiavitù delle nazioni; o quanti, chiamando *Principe o Sovrano* il complesso dei membri che compongono il *potere esecutivo*, hanno volutamente confuso le cose, non essendo Sovrano "essenzialmente altri che il popolo" (E.153); o i filosofi, che sembrano credere "che vi siano de' popoli incapaci di libertà" (E.155). D'altra parte,

Compagnoni suggerisce le limitazioni e i freni, opponendo alla "forza" del governo la "controforza" del potere legislativo. Ma più che in questi rimedi tecnici da mettere in atto per far vivere una democrazia, ci pare che Compagnoni sia veramente nuovo ed originale quando parla dell'educazione democratica con cui bisogna preparare i giovani; dello spirito di libertà, in cui bisogna abituarli a vivere; del "costume" (E.144) e dello "spirito costituzionale" (E.146), in cui devono costantemente operare. "Le politiche istituzioni -infatti- invecchiano, le combinazioni sopravvegnenti recano degli urti; non sempre restano ferme le anella della catena sociale. Ma non invecchia lo spirito umano se non si vuole; ed una generazione fresca ed attiva succede alla spossata cadente. La prima è pronta a ricevere le impressioni di ogni abitudine. *Sta alla seconda a tener vive quelle che ricevette in principio*" (ivi) (2).

NOTE AL CAPITOLO TERZO

1.- Vedi quanto diciamo su questo punto a p.168 e segg.

2.- Il problema delle *generazioni politiche* è stato trattato da Compagnoni in polemica con Romagnosi. "Il prof. *Romagnosi*, uno dei più profondi pubblicisti italiani de' nostri tempi, non ha dubitato di stabilire un *diritto della posterità*. Io non credo necessario per venire alla conclusione, a cui egli tendeva, personificare, dirò così, una semplice astrazione. Il sacrificio de' viventi sarebbe un atto positivo, vero, e reale; e non avrebbe per oggetto che una cosa esistente nella pura immaginazione; e ciò parmi abbastanza per riscontrare nella espressione del concetto di questo valentuomo od un abuso di vocaboli, od una esagerazione di sentimento . vedi la lunga nota che Compagnoni dedica a questo argomento nella traduzione agli *Elementi d'ideologia* di De Tracy *per la prima volta pubblicati in italiano con prefazione e note del Cav. Compagnoni, Milano, 1817, Vol.I, p.215 e sgg.*

Capitolo IV

LA REPUBBLICA DEMOCRATICA PARLAMENTARE

1.- Quello di repubblica democratica o "democrazia rappresentativa" è un altro concetto "giacobino" nell'opera di Giuseppe Compagnoni.

Anche qui, egli taglia di netto con il passato, e ad un'Europa che, da sempre, si regge quasi generalmente sul sistema monarchico, o su un sistema nel quale, comunque, il potere deriva dall'alto (e che su questo ha intessuto gran parte delle sue elaborazioni teoriche), egli presenta un "modello" di repubblica dove *Sovrano* è il *popolo* e solo il popolo e questa *sovranità* mai può essere *delegata* nè ad un individuo nè ad una classe, ma resta una caratteristica ed un attributo continuo, costante, ineliminabile del popolo stesso.

Da questo punto di vista egli passa in esame i diversi governi sui quali si è retta o si regge l'Europa.

Dispotici sono "attualmente" in Europa -egli dice- l'Imperatore della Russia e il Re del Portogallo perchè la loro volontà è la sola regola della "condotta dei popoli" (E.167); e così il Regno di Sardegna e quello delle Due Sicilie; così la Prussia, "dispotismo militare" che "con la forza delle armi ha accozzato insieme diverse aggregazioni d'uomini" (E. 169); così la Boemia e l'Ungheria dove ciò che non può il monarca, lo possono "i grandi", ma questi non sono la nazione" (id.). In questo numero pone "l'attuale governo di Spagna" (E.174), e "non v'è nessun dubbio che tali fossero le aristocrazie Veneta e Genovese" (E.175) e Lucca e San Marino, dove "il popolo è atrocemente oltraggiato" non potendo esercitare in nessun modo la volontà generale" (id.).

Alcuni scrittori hanno sostenuto -dice Compagnoni- che il governo temporale del Papa è fondato sulla "spontanea dedizione dei popoli" perchè si presume che mai "si allontani dal carattere della carità, che è il sublime distintivo della religione cristiana", e per questo l'hanno chiamato una *"amministrazione paterna"* (E.172).

Ma quando si considera "l'immensa folla dei tribunali di ogni specie... quando si osservano le crude leggi criminali in uso nello Stato del Papa,la sfrontata aristocrazia stabilita in ogni terra e città, l'ingordigia legale dei gabel

lieri, la pervicacia delle mani morte, le prepotenze dei "favoriti, l'eterno vilipendio del popolo, ben altro che paterna può chiamarsi l'amministrazione pontificale" (id.).

Anche il governo inglese ha perduto la "sua celebrità" agli occhi di Compagnoni.

Anni addietro tutti riguardavano quello inglese come un capolavoro di arte politica, perchè il popolo sceglie i suoi rappresentanti alla Camera dei Comuni. Ma basta pensare che una proposta di legge fatta dai Comuni, perchè entri in vigore, deve avere l'approvazione dei *Pari* e del *Re*, per capire quanto più progredite e più giuste siano le "moderne costituzioni dell'Europa" continentale (E.169).

Sugli istituti sui quali si reggeva la società in passato il giudizio è altrettanto drastico. *"Il diritto feudale è una tirannia a piramide"* (E.169); "La nobiltà è una bestemmia in *ogni Stato ben costituito*" (E.179). Essa presenta nel suo concetto una contraddizione con il principio di uguaglianza "che vede in faccia alla legge tutti i cittadini sopra uno stesso livello di diritti".

Viene disconosciuto il carattere "sacro" della monarchia.

Il re diventa "un pubblico funzionario" ossia "un magistrato" (E.177). "Egli è tenuto a servire la legge fatta dal popolo, il quale gli può domandar "conto della sua condotta".

Ai costituenti francesi, che nella Costituzione del 1791 avevano dichiarato il *re inviolabile* e responsabili *solo i*

ministri, i quali però dovevano essere scelti dal re e potevano essere congedati solo da lui, egli rimprovera l'assurdità della norma (id.). "La responsabilità emana dalla natura della cosa: chiunque assume un'amministrazione pagato, deve renderne conto.... Volevasi fare del re una cosa sacra e ne facevano un essere malefico" (E.178).

Del sistema monarchico egli vede soprattutto i pericoli e i difetti (E.182).

I diritti, i privilegi, le onorificenze, la forza che è riunita nelle mani del monarca, la concentrazione delle volontà in un solo individuo sono un incentivo a un sistema funesto di corruzione. "Il supremo esecutore abituato al comando vuole farsene, se può, una proprietà, e certamente amplificarlo più che può". I funzionari subalterni, nominati da lui, "accomunano con esso gli interessi. Tutti, anzi partecipano alle sue largizioni e preferenze; tutti coloro che ne sperano volentieri lo favoriscono nella sua impresa. Insomma la potenza e la forza sono nelle sue mani" (E.194). I 25 milioni di lire accordati dall'Assemblea Costituente in appannaggio al re, lo mettono in istato di corrompere (id.).

Anche sul governo dell'aristocrazia (e il termine va inteso giusto l'etimo originario) l'opinione del Compagnoni è nettamente contraria (E.194). Egli ammette l'indubbio vantaggio di affidare le sorti della "nazione" a chi ha "maggiore capacità" (e in questo senso Compagnoni parla di "aristocra

zia elettiva" (E.196)), ma vede subito nelle persone che vengono "elette" la tendenza naturale a trasformare le loro cariche in ereditarie; la tendenza a trasformarsi da classe "eletta" in classe "dominante", sia per le funzioni che essa esercita, sia per l'illuminato diritto di proprietà di cui, per riflesso, essa si circonda. E' una analisi acuta e piena d'interesse quella che egli fa del rapporto fra *potere politico* e *potere economico*. E' la preponderanza politica che crea automaticamente anche una preponderanza economica, per cui "l'aristocrazia che contiene una disuguaglianza politica, ne guida seco anche un'altra, quella cioè delle fortune"(id). Questa classe una volta ottenuto il potere avrà "una grande influenza nell'opinione pubblica" e così si vedrà "con somma facilità" favoriti "i ricchi sopra i poveri"; si vedrà che la "moltitudine" "malgrado il suo interesse opposto" si farà distrarre dal perseguire i propri interessi, convinta "che per attendere agli affari dello Stato è d'uopo non essere obbligato a pensare ai bisogni della vita" (E.197). Per questo, per quanto "s'ingegna" l'aristocrazia elettiva a convertirsi in ereditaria, altrettanto deve "ingegnarsi" il popolo a spingerla verso la democrazia "nel senso che semini la disuguaglianza delle fortune più che sia possibile". Da qui ecco le "controforze" che la democrazia deve approntare:necessità di una "legge fondamentale" che determini il censo, "oltre cui niun cittadino fosse permesso di possedere" (E.172); ob

bligo di lasciare "in libera circolazione" i fondi del paese, per permettere a quei cittadini "che restano fuori degli of ficj" di procacciarsi "quanto equivale al censo"; opportuni tà di una legge che stabilisca la non eleggibilità a nuove cariche, per permettere, fra i cittadini, "il necessario gi ro delle medesime", e infine un sistema di pubblica istruzio ne uniforme *"che agevolando a tutte le classi i mezzi di abi litarsi, rendesse più copioso il numero di coloro che fosse ro capaci delle nomine"* (E.198).

Ma nonostante ciò appare evidente a Compagnoni il peri colo che la "classe dominante" -anche con i correttivi che abbiamo elencato- a un certo punto non sia più all'altezza dei problemi che deve affrontare (non "si tenga al livello della opinione" (E.202), come egli dice); non senta i proble mi nuovi che ci sono e i nuovi metodi con cui bisogna risol verli. La capacità tecnica e l'esperienza dei "vecchi" pro blemi diventano "un inutile" e "funesto" utensile perchè o gni classe politica è "attaccata alle antiche idee" e guarda alle nuove "come a vanità di breve durata" che non si deve tener in nessun calcolo"; *"e intanto le nuove idee diventano l'elemento della condotta di tutti; e lo Stato si trova im provvisamente guidato da due forze generali che sono fra lo ro in contrasto. L'effetto diversifica nelle forme ma è sem pre funesto. O getta lo Stato in un languore mortale, spegnen do ogni fonte di energia in tutti i rami dell'amministrazio*

ne o accelera uno scoppio ruinoso rendendo necessaria una rivoluzione" (E.203). Genova e Venezia -aggiunge in nota- sono un esempio della senescenza di una classe dirigente!

2.- In un regime democratico, invece, non c'è mai questa stasi e questo vuoto di potere. "Nella democrazia il popolo che fa le leggi, l'eseguisce ancora" (id.).E se per ben attuarle bisogna conoscerne lo spirito, "niuno meglio può conoscerne lo spirito che chi le fa" (id.). Per questo il governo democratico avrà sempre *"sopra gli altri governi un gran vantaggio"*. Non sarà possibile -come nella forma monarchica o in quella aristocratica- "quell'eterna collisione", o contrasto tra sovrano e governo perchè "essendo ciascuno e sovrano e magistrato, serbasi una perfetta uguaglianza tra cittadini e cittadini, tra sovrano e governo" (id.).Infatti, "se la ragione può sulle azioni umane, la democrazia presenta l'unione delle tre volontà dirette al medesimo grande interesse. Imperciocchè ognuno è chiamato a conservare con i suoi diritti, i diritti tanto del sovrano quanto del governo, d'ambi i quali egli fa parte integrale" (id.).

D'altra parte Compagnoni sa bene quante infinite "cagioni" possono "alterare" una democrazia. *"La sua essenza sta in un punto invisibile"* (E.215). Lo stesso zelo di conservarla può cooperare alla sua distruzione; e il solo pericolo di vederla distrutta fa sempre sorgere fazioni che *"accrescendo*

la diffidenza appena insorta, producono la discordia che mette tutto sossopra. Il terrore comanda un rimedio; e il corpo dei cittadini dubitando di sè, crede di non potere acquistare la primiera tranquillità, se non concentra le sue forze in qualche magistrato" (id.). Perchè la vera democrazia *"è come un fiore delicato: ogni leggero tocco di venticello ancorchè soave, lo appassisce..... e noi non conosciamo sventuratamente la Democrazia che quando il suo carattere è alterato"* (E.214).

Compagnoni sa bene tutto ciò, come è convinto che "lo scoglio grandissimo" contro cui si infrangono tutte le costituzioni è "l'organizzazione del *governo* che per suo naturale carattere tende a divorare il *sovrano*" (E.231). Nella monarchia il governo del re cerca di sostituirsi al Sovrano (e cioè al Popolo) e di unire in sè i due poteri "che debbono per ogni ragione andare disgiunti, onde al popolo sia preservata la sua libertà"(E.216); nel governo aristocratico tende a fissarci per titolo ereditario in certe famiglie "e a dividere la nazione in due classi una delle quali si erige in padrona e l'altra viene condannata ad essere schiava. Perduta allora pel popolo la libertà, questa si restringe nella classe usurpatrice dei diritti comuni" (E.197).

3.- L'unica forma di governo che a Compagnoni pare possibile è quella che egli chiama *Democrazia rappresentativa*

(E.219). Egli fa notare subito che gli antichi non ne ebbero "che un'idea imperfettissima". Sorta "dopo i procellosi agitamenti della più memorabile e grande rivoluzione, dietro lo esempio dell'America Settentrionale" (id.), è stata immaginata e stabilita in Francia nell'anno 1795, adottata in Olanda e in Italia, "sembra dovere ormai divenire comune a tutti i popoli liberi".

Quali sono i caratteri fondamentali di questo tipo di democrazia?

Egli comincia con un esame dei rapporti nuovi che l'epoca ha portato: uno dei primi è il bisogno che tutti i popoli hanno di "unirsi" formando grandi stati indipendenti e la necessità, per tutti i cittadini, di conservare "imprescrittibili" i propri diritti (E.220). Per ottenere ciò sarebbe necessario che tutti si unissero in assemblea. "Ma ognuno vede -scrive Compagnoni- quant'è assurdo concepire un'assemblea composta di tutti i cittadini attivi di un gran paese" (E. 222). Nè si ripararebbe l'inconveniente convocando questo popolo in tante assemblee parziali. Anche ammesso ciò, come potrebbero i cittadini di un gran paese attendere ai propri bisogni economici e nello stesso tempo a quelli pubblici? Per questo -scrive Compagnoni-"noi giustifichiamo l'istituzione della *Democrazia rappresentativa*, nella quale un popolo immenso fa ... da sè tutto ciò che può fare e per mezzo di rappresentanti fa unicamente ciò che non può fare da sè" (E.224).

Ora il concetto di *rappresentanza politica*, che qui vediamo introdotto, è in contrasto con quanto aveva scritto Rousseau e con quanto più volte Compagnoni stesso ha ripetuto. E' una contraddizione palese di cui Compagnoni non può non accorgersi. "Noi abbiamo detto che la volontà generale non può delegarsi ad alcuno; ch'essa risiede essenzialmente nel solo popolo; ch'essa è inalienabile. Concedere adunque a de' rappresentanti che facciano legge, è un contraddire evidentemente a ciò che forma la base essenziale di ogni bene intesa e giusta costituzione" (E.233).

Compagnoni supera l'obiezione osservando che i *rappresentanti* del popolo autorizzati a fare le leggi non sono nè *il sovrano* nè *il popolo*. Non sono il *sovrano*, appunto perchè non ad altri che al popolo appartiene questa qualità; non sono magistrati, perchè privi di comando. Ma che cosa sono?"Sono -risponde Compagnoni- funzionari officiosi e fiduciari" (id.), prescelti dai cittadini per la loro capacità e chiamati ad esplorare la volontà generale.

La loro funzione si limita alla "osservazione di un fatto": l'individuazione di quella che in un determinato momento è la volontà dei cittadini. Fare una legge -infatti- "non è certamente un creare la volontà generale, ma semplicemente annunciarla" (id.). Ma per "annunciarla" bisogna prima sottoporla ad una ricerca attenta e minuziosa che sarà fatta da due camere *(consigli)*, l'una delle quali,"più numerosa e più

ricca d'immaginazione, proporrà la formula in cui può comprendersi la volontà generale", l'altra "più matura di senno e di fredda ponderazione" la esaminerà e la approverà a sua volta. "E se cosa umana, quel'è la volontà generale, può scoprirsi e conoscersi, non v'ha dubbio che non si scopra e non si conosca con questi mezzi" (E.234). Infatti, anche il popolo, se venisse convocato, non potrebbe che ripetere la stessa operazione. E poi -continua Compagnoni- il popolo in quanto si sottopone alla legge osservandola è evidente che vi aderisce e l'approva.

Qui Compagnoni avverte l'obiezione che una simile soluzione sollecita.

Anche un despota, infatti, "o per naturale suo accorgimento o per lo studio dei suoi consiglieri" può fare delle leggi che incontrano e "svolgono" la volontà generale.Ma -risponde Compagnoni- anche in questa ipotesi non si può ritenere legittimo codesto suo atto", se si riconosce "violato il diritto del popolo" (E.235). Tolta la libertà, annullati i diritti "sacri e imprescrittibili", "disciolto il Corpo politico e ridotto in semplice aggregazione", degradati da cittadini a schiavi, ogni minima osservazione sugli inconvenienti di una legge emanata, verrà dichiarata delitto. E qui Compagnoni traccia un quadro efficace di quella che può chiamarsi "la psicologia dello Stato totalitario": "guai a colùi che ardisse alzare la voce onde persuadere agli altri la sua opi

nionel Lo schiavo deve *ubbidire e tacere*; altrimenti perisce. Egli sa che questo è il suo destino, siccome e *fierezza del despota il voler passare per infallibile*; ed è orgoglio dei suoi ministri il riguardarsi come distinti dalla nazione ed è la pretesa il non accomunare con essa gli interessi"(E.237).

In una repubblica democratica, invece, i prescelti "sentono la forza e l'importanza di questo incarico dato loro dalla pubblica fiducia", sanno che "dopo breve periodo, sono destinati a rientrare nella classe dei privati", si sentono essi stessi "una porzione del popolo", con il quale hanno comuni interessi (id.). Ma Compagnoni conosce i pericoli in cui si svolge la vita democratica; sa che uno sbaglio è possibile; come è possibile che venga emanata una legge che sia contraria e dannosa agli interessi comuni. In questo caso, *quid agendum?* Quali mezzi ha la collettività per difendersi ed obbligare i rappresentanti del *potere legislativo* a retrocedere dalla posizione che ha assunto? Anche qui Compagnoni inizia il suo discorso *ab ovo*. "I diritti sono sacri, imprescrittibili. Non può essere volontà generale ove questi siano violati" (E.238). La *Dichiarazione dei diritti* è la norma generale; è "il pubblico criterio" al quale ogni legge deve uniformarsi. Se "per un momentaneo inganno di fatto" i rappresentanti hanno creduto opportuno emanare una norma che non "rifletta la volontà generale" i cittadini hanno il mezzo, mediante le elezioni annuali, di sostituire i rappresen

tanti eleggendone altri che revochino quella legge. Ma c'è, oltre questo, un "libero mezzo costituzionale di smentire lo equivoco, se avvenga mai che commettasi: il *Diritto di petizione* (quasi un *referendum popolare*) (E.239); "diritto sacro e prezioso i cui rapporti non sono ancora ben conosciuti" diritto "che ogni libera costituzione deve ben consacrare" e che bisogna "render manifesto" perchè sempre di più si vedano "i vantaggi di una costituzione fondata sulla libertà del popolo" (id.). Questo diritto consiste -dice Compagnoni-"nel chiedere alle autorità costituite qualunque cosa credasi giusta non tanto per il privato cittadino, quanto pel popolo intero". Il suo oggetto è illuminato e può "dirigersi" su qualunque "cosa" e chiedere l'emanazione di nuove leggi come la revoca di quelle in atto. "Ecco perciò un ampio modo,con cui un popolo, fervido pel senso della libertà, e penetrato dal vivace eccitamento de' suoi interessi, può esprimere la volontà generale, sia per un oggetto che il pubblico bisogno richiegga che si determini, sia per qualunque che si creda non bene sviluppato dai legislatori. Ove la maggior parte de' cittadini siasi così concordemente spiegata, l'espressione della volontà generale è fatta; nè più può mancare la testimonianza de' rappresentanti della nazione" (1).

4.- Con l'annunciazione dei caratteri e delle finalità del *diritto di petizione* Compagnoni termina il suo libro di

mostrando laperfetta chiusura del sistema da lui proposto.

Anche qui facciamo alcune considerazioni.

E' innanzi tutto la linearità con la quale il sistema "democratico" viene costruito. Una volta ammessi come principi e fondamenti della *socialità* i diritti di *sicurezza* e di *soccorso* che vengono a integrare e a rafforzare "i diritti naturali perfetti"; una volta ammesso che la sovranità (o la volontà generale) spetta solo alla totalità dei cittadini e che questa "sovranità" non può essere nè ceduta nè alienata, la conclusione non poteva che risolversi nella scelta della forma democratico-repubblicana di governo, come la più perfetta e la più aderente e rappresentativa del sistema da lui proposto. E tutte le conseguenze sono tratte da quei presupposti con una deduzione che non deflette mai dai principi che ne sono alla base. Una volta che si ammette l'esistenza di diritti "imprescrittibili" tutta la logica giuridica non fa altro che applicarli con conseguente rigore.

Ammesso il principio di eguaglianza come "imprescrittibile", tutti i cittadini devono essere uguali di fronte alla legge senza eccezioni nè preclusioni. I capitoli sul governo monarchico e su quello aristocratico potrebbero essere presentati, da questo punto di vista, come capitoli "contro" la monarchia e "contro" l'oligarchia. Quello che Compagnoni vede violato in queste forme di governo è proprio il principio di uguaglianza; quello che vede messo in pericolo è il prin

cipio di libertà.

Non esistono nè libertà nè uguaglianza dove uno solo (o pochi) comandano.

Da qui le conclusioni: il re (anche il "mitico" re di Francia) viene ridotto al rango di un "funzionario",che è pagato dal popolo e che il popolo può deporre; la funzione "essenziale" degli uomini più preparati e per questo più degni di esser messi a capo dello Stato, viene "smitizzata" con la osservazione che solo il popolo (e cioè la totalità dei cittadini) è veramente cosciente e consapevole dei propri bisogni. I "funzionari" (sia quelli "delegati" a rappresentare il *Corpo politico* nelle assemblee legislative, sia quelli a cui è devoluta l'applicazione della legge nel governo) hanno compiti solo di *accertamento* e di *esecuzione*. Il popolo può sempre controllare l'operato di questi suoi *funzionari* con le *elezioni* annuali e con l'esercizio del diritto di petizione.

In questo sistema è evidente come i principi di libertà e d'uguaglianza siano messi in primo piano, perchè in primo piano è posto l'individuo,che *non può mai* rinunciare ai suoi diritti "imprescrittibili".

Da qui le sue conclusioni: la società non può mai condannare a morte nessuno perchè nessuno ha mai rinunciato alla vita (e i pochi che spontaneamente lo hanno fatto, appunto per questo sono ricordati nella storia); la libertà di

pensiero deve essere "interissima", senza limiti e senza divieti di sorta; la proprietà è un bene comune, il cui "dominus" è la Società, che può disporne limitandola o regolandola secondo gli interessi del Corpo politico. All'individuo spettano i frutti del lavoro.

Se il principio d'uguaglianza deve essere applicato, è giusto che anche alle donne sia riconosciuto il diritto al voto e che siano messe sullo stesso piano giuridico degli uomini. Se la libertà individuale deve essere completa nei limiti dell'*alterum non laedere*, l'istituto del matrimonio va posto su basi diverse da quelle sulle quali è stato fondato. Non il lato privatistico deve esserne il presupposto ma quello pubblicistico. Ora basare il matrimonio sul concetto di *unione costante* è un guardare all'aspetto di cui solo i singoli sono arbitri. La società ha invece il dovere e il diritto di preoccuparsi delle conseguenze sociali, e quindi il matrimonio va visto come un'*unione di fecondità* e solo da questo punto di vista la società deve porre le sue regole e stabilire delle norme (da qui, per esempio, sul piano del diritto di famiglia, l'annullamento della distinzione fra figli legittimi, illegittimi, adulterini, ecc.).

Se la religione è un rapporto "dell'uomo con Dio" e non "dell'uomo con l'uomo" è evidente che il *Corpo politico* non può e non deve legiferare in materia. Ognuno è libero di professare e di scegliersi la religione senza che la società ri-

conosca a nessuna di esse privilegi o posizioni di preminenza giuridicamente stabiliti. Sono queste alcune delle deduzioni che egli trae dai presupposti democratici dai quali è partito.

Molte di queste idee (da quella di parità giuridica fra i sessi a quella della libertà di religione) erano comuni,in quell'epoca, fra i "giacobini" e Compagnoni in questo senso non è originale. Dove è il primo è nell'aver organizzato sul piano giuridico tutti questi nuovi principi; nell'aver dedotto in linea logica tutte le conseguenze istituzionali che la loro applicazione comportava.Basta confrontare quanto sostiene Compagnoni con quanto sosteneva la maggior parte dei giuristi del 1700 e dell'800 per accorgersi dell'abisso che corre tra la concezione del primo e quella degli altri. Gli altri erano per la forma monarchica, lui per quella repubblicana; gli altri riservavano certi privilegi e certi diritti alla figura del re, lui lo vedeva come un funzionario, con i doveri e i diritti che qualunque impiego comporta; gli altri parlavano della persona del re come "sacra e inviolabile", lui sostiene che è tenuto a rispondere e a pagare per le proprie azioni come chiunque; gli altri sostenevano che la sovranità appartiene al popolo, il quale ne delega al sovrano; lui (senza neppure nominarli) li chiama "imbecilli" (anzi "dottamente imbecilli, che è peggio, E.166), e prova come la sovranità appartiene a tutti i cittadini e non può mai esser

delegata; gli altri parlavano della proprietà come di un diritto naturale, lui la chiama il "cosiddetto diritto di proprietà"; gli altri dicevano che la Società in certi casi può uccidere, lui sostiene che mai le compete un tale diritto; gli altri parlavano di uguaglianza ma escludevano le donne da tutti gli impieghi e, giuridicamente, le trattavano da *minus habentes*, lui sostiene l'assoluta parità dei diritti;gli altri parlavano di libertà limitata, lui è per una libertà "interissima"; gli altri parlavano del *diritto di grazia* come di una manifestazione della "clemenza sovrana", lui lo vede come "una fonte di corruzione" e chiama "vili adulatori" i suoi fautori. Non c'è mai un punto, in altre parole,in cui il pensiero di Compagnoni e quello dei giuristi "accademici" coincida. Da qui anche l'ostracismo e la dimenticanza a cui è stato sempre condannato.

NOTE AL CAPITOLO QUARTO

1.- Sui caratteri dell'ordinamento giuridico degli Stati Uniti Compagnoni, nel 1822, scriverà: "Ma la cura principale è stata quella che tutti i nuovi Stati che vengono successivamente a formarsi, abbiano lo spirito che anima l'Unione intera, onde in nissun tempo principii diversi operino in essa alcuna scissura. Perciò il primo fondo della popolazione deve essere d'uomini nati già cittadini degli Stati Uniti, e abituati al loro governo. Le massime fondamentali di ogni formazione di un nuovo Stato sono: 1° che nissuno possa essere inquietato a conto del suo culto, o della sua credenza; 2° che ogni abitante abbia diritto ai vantaggi del così detto Habras corpus e della processura per Giurati, o delle processure stabilite dalla legge comune, come pure ad una rappresentanza nella legislatura, proporzionata al numero de' cittadini; che debba essere ammessa una cauzione in tutti i casi, eccettuati quelli di delitti capitali, quando la prova sia evidente, o almeno siavi gran presunzione; che tutte le multe siano moderate, nè s'abbiano ad infliggere pene crudeli, o insolite; che nessuno possa essere privato della sua libertà e delle sue sostanze, se ciò non sia per giudizio pronunciato dai suoi pari, o dalle leggi del paese..." in "Storia dell'America / in continuazione / del compendio / della / Storia Universale / del Sig. Conte di Segur / Opera / originale italiana, tomo ventesimottavo ed ultimo / Milano / Dalla Tipografia di Com

mercio/. Vendesi da Fusi, Stella e Compagnoni / 1822, p. 163.

Che l'Autore di quest'opera sia il Compagnoni risulta dall'Indice generale / della / *Storia dell'America/scritta / dal Cav. Giuseppe Compagnoni / in continuazione del compendio della Storia Universale del Sig. Conte di Segur*, Milano. 1823. Vedi la premessa dell'Editore a p.9.

Su Compagnoni storico vedi quanto diciamo *infra*.

2.- Per la bibliografia sul *diritto di petizione* vedi Guido Lucatello, op. cit., p.230.

Capitolo V

I DIRITTI DI LIBERTA' - IL "COSIDDETTO DIRITTO DI PROPRIETA'" - LA PENA DI MORTE E IL DIRITTO DI GRAZIA

1.- Compagnoni aveva impostato tutto il proprio sistema giuridico sul presupposto che la sovranità nasce dal patto sociale; che, cioè dall'unione degli uomini accordatisi fra di loro si costituisce la volontà generale "che è il senso della moltitudine in conservazione e perfezionamento di se stessa" per soddisfare ai propri bisogni (E.81).

Adesso deve provare come il sistema può essere "svilup pato" e come tutto sia legato assieme e corrisponda (E.95). Per questo la dimostrazione è svolta in polemica con i "pub blicisti" che si sono persi in discussioni, inutili ed ozio

se, sullo "stato di natura" (se migliore o peggiore) (E.81); sulla libertà naturale "illimitata" nei confronti di quella civile limitata e condizionata (E.86); o contro quei "timorosi uomini" (E.93) che non ammettono la "libertà interissima negli uomini di comunicare le loro opinioni" (E. 92) perchè "la cosa pubblica" vien posta "in evidente pericolo" (E.95).- Egli polemizza contro Rousseau perchè argomenta in modo "contraddittorio" sul diritto di uccidere (E.103); contro Filangeri che, sullo stesso argomento, ha un pensiero "ingegnoso" ma "strano" perchè "inesatto e falso" (E.112);contro la "turba degli adulatori" che chiamano il *diritto di grazia* espressione di "clemenza" e non "altissima fonte di pervertimento" (E.122).

Su tutti questi temi il pensiero di Compagnoni è ricco di argomentazioni politiche e giuridiche. Esaminiamo queste ultime.

2.- La motivazione delle risposte date sul piano tecnico risale sempre ai principi dai quali Compagnoni è partito. "Se la libertà è un rimedio al bisogno, domando: ha mai bisogno l'uomo di nuocere agli altrui diritti? -No,perchè se ciò fosse, avrebbe bisogno che fosse nociuto ai suoi propri: il che non può essere" (E.86). Se la volontà generale tende a difendere, con eguaglianza, l'interesse comune e la libertà di tutti (e perchè ciò avvenga è necessario "che non offenda

i diritti di alcuno") risulta verissima l'idea della libertà dell'uomo: *di poter fare tutto ciò che non nuoce ai diritti altrui* (id.). Ai pubblicisti che parlano della "libertà illimitata" dell'uomo nello stato di natura nei confronti di quella "limitata" che esiste nello "stato civile" Compagnoni ugualmente risponde: "La libertà è uno dei mezzi essenziali che l'uomo ha per soddisfare ai suoi bisogni. Nello stato di natura è abbandonato a se stesso: fa tutto quello che può. Nello stato civile ha tutto ciò che gli fa bisogno per operare con frutto" (id.), "nei limiti della libertà". Da qui la conclusione: "nello stato civile l'uomo è più libero che nello stato di natura" (E.87).

Anche i "limiti" di cui ha parlato non sono che un impedimento a che la libertà degeneri in "abuso", e cioè si trasformi in "forza", "la quale abbiamo detto non essere diritto" (id.). Uguale coerenza usa nel difendere la libertà di pensare, di giudicare, d'annunciare "in qualunque possibile maniera i propri pensieri, giudizi ed opinioni". Anche qui il suo ragionamento è lineare. "Avendo l'uomo bisogno di procurarsi i mezzi necessari al suo star bene, e perciò avendo diritto di adoperare ogni sua facoltà a tale oggetto, conclude con evidente senso di verità avere, nello stato di natura diritto di usare della sua propria ragione, e di dedurre conseguenti giudizi di pratica" (id.). Ora -dice Compagnoni- questo diritto è proprio nello "stato civile" che viene incre

mentato e sviluppato. Se i bisogni dello "stato civile" crea no il diritto di "soddisfacimento", eguali diritti -infatti- creare deve il bisogno di codesta comunicazione delle idee sia che queste tendano all'interesse generale, sia che si ri feriscano al particolare....." (E.89). E per quale ragione mai l'uomo avrebbe il diritto di pensare, o di giudicare, di opinare se poi non potesse mettere a frutto questo talento? Si dirà che spesso l'uomo sbaglia e cade in errore e per que sto la sua libertà deve essere "ristretta". Ma -risponde Com pagnoni- "....chi può comandare all'uomo che non erri, se la sua costituzione insuperabilmente è fatta così?.... (id.). E poi, in ogni giudizio c'è una parte di verità; e, come l'e sperienza ci dimostra, alla "verità non si giunge appunto che passando attraverso gli errori" (E.91). Da qui la conclu sione: "Una grande influenza nello star bene dell'uomo ha dunque il sistema delle sue opinioni; ed un gran senso di bi sogno si eccita in esso per comunicarle. Laonde resta dimo strato averne il diritto; tanto più che per l'esercizio di questo diritto migliora se stesso, e serve al miglioramento altrui" (id.).

3.- Dalla libertà di pensiero in generale alla libertà in campo politico. Anche qui il ragionamento comincia *ab ovo*. Dopochè "l'uomo è fatto membro del corpo politico, egli ha in primo luogo parte nella volontà generale, sovrana dispositri

ce del generale vantaggio di tutti: or come reggesi essa nel suo esercizio,se non pe' lumi d'ogni maniera, dedotti da tutti i rapporti degli uomini e delle cose? E questa cognizione onde può nascere mai che dal complesso delle opinioni forma tesi gradatamente dagl'individui che compongono il corpo politico?" (id.).

Ma queste idee, per essere conosciute e giudicate, bisogna esprimerle e comunicarle liberamente. E qui Compagnoni ci dà una pagina dove i motivi e le ragioni della libertà sono esposti in modo altrettanto stringato quanto efficace;"E' dunque necessaria per l'espressione delle idee, de' giudizi, e delle opinioni *una interissima libertà*, sia che l'uomo faccia questa espressione per suoni articolati, sia per concertati segni che sono parole e scrittura, prese entrambe nel più ampio senso; e da ciò apparisce violarsi il diritto della libertà dell'uomo, quando vuol porsi impedimento alla comunicazione delle sue opinioni, essendo essa il primo elemento del suo stato morale, ed una verissima sua proprietà esposta, è vero, alla collisione naturalmente nascente dell'egual diritto degli altri, ma pienamente disponibile da quello cui individualmente appartiene" (E.92).

Obiettano alcuni: grave pericolo sovrasta la società se ammettiamo per tutti una libertà "interissima" di esprimere le proprie opinioni perchè "ve ne possono essere alcune gravide di mali spaventosi, ed atte a sovvertire gli animi, pro

vocando alla dimenticanza dei diritti e dei doveri e a volgere sossopra ogni ordine stabilito" (id.). Ma, Compagnoni non è per una libertà "condizionata". Ai motivi labili dei "timorosi uomini" egli oppone una aperta ed esplicita difesa del diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero politico. Non si deve fare il male perchè avvenga il bene, egli dice. E certamente sarebbe un male violare il diritto di libertà, "uno dei più preziosi diritti che ha l'uomo" (E.93) per salvare il quale, e non per dimezzarlo, egli si è unito in società. Nè ha senso dire che si porrebbe un limite perchè si preferisce l'interesse pubblico al privato, in quanto "si offenderebbe ad un tempo l'uno e l'altro" (id.). La libertà non è, infatti, interesse solo del privato ma della universalità dei cittadini, "i quali essendosi posti in società colla norma della uguaglianza, o tutti debbono essersi conservata la libertà o tutti debbono avervi rinunciato.E' contraria alla ragione questa supposta rinuncia; è, dunque, conservata la libertà" (id.). Gli abusi, per questo come per qualunque altro diritto, saranno puniti dalle leggi; come con l'educazione "assicurata e diffusa" (E.94) fra tutti si cercherà di mettere i cittadini in grado di giudicare secondo i "veri principi" perchè *"è certo che se intere nazioni hanno soggiaciuto alla tirannide ed alla schiavitù, che sono i peggiori mali che potessero loro avvenire, ciò non è stato per l'abuso della libertà del pensare e dell'opinare"* (id.). E se poi

i mezzi di rapida e generale comunicazione delle idee,mettes sero davvero in "evidente pericolo" la cosa pubblica, e alla "verità oltraggiata" non potessero opporsi nè smentite nè prove, "se ciò sventuratamente nulla giovasse, sarebbe mani festo essere già dianzi avvenuto il fatale disastro, cui le politiche società sono soggette, quello cioè della distruzio ne della libertà pubblica; effetto di troppe altre, non del l'abuso di cui ragioniamo" (E.96).

4.- Nel dialogo *"Epicarmo ossia lo Spartano"*, Compagno ni, come abbiamo visto, aveva definito la proprietà come il "veleno micidiale da cui sono nati i danni degli uomini e le ruine degli Stati" (2). Negli *Elementi* deve giustificare que sto convincimento con conseguenti motivazioni giuridiche.

. Compagnoni sa dell'importanza dell'argomento; come è con sapevole che nell'Europa del 1700 è molto difficile "poter rovesciare il sistema attuale di civilizzazione, quello del le proprietà, delle arti vigenti, degli studi, e del lusso" (E.223); come dubita "fortemente" che "possa crearsi un sen timento generale ed energico di libertà, ferme restanti que ste abitudini" (id.). Sa che la "massima parte dei cittadini" ha "necessità" di "attendere ai suoi affari economici". Per cui, dirà -da una parte- che scopo dell'educazione repubbli cana dovrà essere quello di "contenere gli uomini nella sfe ra dei bisogni più semplici", e -dall'altra- quello di "ecci

tare la loro sensibilità verso la conservazione dei loro diritti" (E.215). Ma se questi sono i presupposti politici da cui parte, conseguenti devono essere le applicazioni giuridiche. Esse si possono raggruppare in quattro punti: a) *il diritto di proprietà non è un diritto naturale;* b) *è un diritto che nasce solo con il sorgere della società* (ed è per questo che Compagnoni lo chiama sempre *"diritto detto" o "cosidetto di proprietà"*); c) *che nello stato sociale il diritto di proprietà appartiene alla società, mentre all'individuo spetta solo il possesso*; d) *la società non ha mai, per nessun motivo, il diritto di uccidere.*

a) *Allo stato di natura non esiste un vero e proprio diritto di proprietà.*

I diritti dell'uomo sono corrispondenti ai suoi bisogni, i quali sono "vivacissimi" ma "semplicissimi" (E.15). "La fame, la sete, la nudità, la venere domandano una pronta soddisfazione per l'inquietezza viva e concentrata che producono, non esigono se non preparativi analoghi alla rapidità, colla quale si annunciano e si succedono" (id.). Il diritto, cioè, è proporzionato ai bisogni di questo stato. L'uomo, limitando il suo diritto al possesso di cose mobili, o le consuma sull'istante soddisfacendo all'urgente bisogno o le trasporta e le mette in salvo colla destrezza, agilità e forza di cui è fornito (E.18). Ora se tale è l'indole dell'uomo nello stato

di natura, essendo sempre connaturali i diritti ai bisogni e "questi non estendendosi che al presente; non altro che momentanea può essere la sua proprietà; consistente cioè nello atto del suo possesso venutogli dalla occupazione"(E.16). Solo in questo senso ed entro questi limiti va inteso, secondo Compagnoni, il diritto di proprietà allo stato naturale.

b) *Il diritto di proprietà nasce solo con il sorgere della società ed è un prodotto del contratto sociale.*

Quando l'uomo "al di là dei pressanti bisogni momentanei" formula "i primi tratti di previdenza" allora comincia a formarsi la pastorizia e l'agricoltura (E.17). Ma è proprio in quell'istante che l'uomo passa dallo stato di natura a quello della civile società in quanto non si mette "in salvo un fondo senza il soccorso d'altri stabilito con patti: che non è poi che società" (E.18).

Nasce in quel momento, come conseguenza del nuovo stato sociale, il diritto di proprietà. Questo diritto non solo "emerge luminoso" e "manifestissimo" dai rapporti stessi del Contratto, ma si può chiamare addirittura *"una vera produzione del medesimo"* (E.97). Infatti mentre prima gli uomini possedevano solo "come occupatori" o in virtù del "diritto d'industria", ma mai come proprietari del fondo "che ciascuno di essi era inabile a salvare o difendere"; ora invece posseggono "garantiti dalla fede del corpo politico,il quale, all'at

to di aver ricevuto dai particolari quanto hanno ceduto al medesimo, ha consacrato alla pubblica pertinenza quei beni, e segnati di tale impronta li ha dati indietro" (E.98). Se, poi, guardiamo alla natura di questi rapporti, vedremo che mentre all'individuo spetterà "il successivo possesso del frutto d'industria" (in Compagnoni: industria = lavoro) (E. 17), la proprietà immobile del fondo (cioè la "nuda proprietà") apparterrà "allo stato della civile società" (id.). In fatti se il diritto di proprietà nasce dal bisogno di averne dei frutti, è troppo evidente come questo diritto poggi sui "frutti del terreno" e non "sul terreno stesso" (id.).

c) *Nello stato sociale il diritto di proprietà appartiene alla società, mentre all'individuo spetta solo il possesso.*

"Prova di questo sì è il non avere l'uomo nello stato di natura sufficienti mezzi per difendere la proprietà territoriale contro l'invasione che altri potesse farne" (E.18).

Compagnoni ne trae tre conclusioni.

Prima conclusione: "le terre de' particolari unite insieme, e contigue formano il pubblico territorio, e sono proprietà del sovrano; sicchè padrone degli uomini e delle terre acquista il diritto personale e reale" (E.98).

Seconda: avendo concentrata in sè tutta la forza pubblica il corpo politico è in grado, all'interno, di tenere

"in pienissima dipendenza" i possessori delle terre e di evitare "usurpazione" delle stesse; all'esterno di difendere la sua proprietà dagli "insulti" dello straniero (id.).

Terza ed ultima conclusione: il privato può liberamente disporre dei suoi beni "però riconoscendo come avuto dal Corpo politico, sono essi sempre soggetti all'azione del medesimo" (E.99). Il che vuol dire negare alla proprietà il carattere di intangibile sacralità e sottoporla al giudizio e al potere della "volontà generale" che può limitarla, condizionarla, toglierla, a seconda delle esigenze (3).

d) *La società non ha mai, per nessun motivo, il diritto di uccidere.*

Questo pensiero chiaro, netto, preciso, parte, oltre che da un convincimento morale (4), dai presupposti stessi del suo pensiero giuridico. L'amore di conservare la vita è il *primo bisogno* dell'uomo ed è in conseguenza il suo *primo diritto;* è "l'oggetto precipuo" per cui arriva al contratto sociale (E.100). L'uomo sa che, perdendo la vita, perde tutto." "Dal che agevolmente si conclude che dirigendosi al Contratto Sociale per conservarsi la vita e i diritti che a mantenersela e a rendersela migliore si riferiscono, uopo è, per evidenza di ragionamento, che sia falsa la contraria asserzione, avere esso cioè stipulata condizione di perderla" (E101). Ed è per questo convincimento base che Compagnoni attacca Becca

ria, Rousseau e Filangeri.

d.1.) A Beccaria (5), che nei *Dei delitti e delle pene* aveva supposto che l'uomo deponesse in seno alla Società la minima porzione dei suoi diritti, ma che in questa non poteva ritenersi inclusa la vita, perchè essa,per l'uomo, è tutto, egli dice che l'uomo, entrando in società, non solo non sacrifica "porzione alcuna dei suoi diritti" ma li assicura e li aumenta tutti (E.104). L'ipotesi della "minima porzione" fu ai tempi di Beccaria giudicata "molto ingegnosa" (E.36) perchè l'autore era stato uno dei primi ad analizzare il passo fatto dall'uomo con il passaggio dallo stato di natura allo stato civile. "Ma non era ancor giunto quel miglior lume,che dopo è stato sparso in queste materie (id.). Se fosse possibile che l'uomo cedesse una parte dei propri diritti, verrebbe a snaturarsi; "e non è in suo potere di farlo, se pur anche il volesse; nè può volerlo assolutamente; perciocchè tanto detrarrebbe a se stesso con tale cessione, quanto per avventura intendesse di acquistare" (id.). Non si può supporre, dunque, "alcuna minima modificazione" (E.37); se la si ammettesse sarebbero "vani ed inefficaci" i termini stessi del contratto sociale "perciocchè verrebbe defraudato di ciò che vuolsi assicurare col medesimo" (id).

d.2.) Rousseau, aveva sostenuto (6) che come l'uomo ha dirit

to, per esempio in un incendio, di arrischiare la vita per conservarla, così, mettendosi in società, l'uomo ha accettato il pericolo di perderla in certi casi, perchè chi vuole il *fine* vuole anche i *mezzi* "i quali sono inseparabili da qualche pericolo... e da qualche perdita" (E.102). Compagnoni contrasta questa tesi, affermando che, impostata in questi termini, è una questione messa "fuor di proposito" (E. 104).

"Fuor di proposito" (id.) appare a Compagnoni anche lo altro argomento di cui si vale il Rousseau, chi, cioè, vuole conservarsi la vita a spese d'altri, deve esser disposto a perderla quando è necessario. Con il patto sociale gli uomini si sono uniti per aiutarsi scambievolmente e non per distruggersi. E se a qualcuno capiti di non scansare quel danno, per il quale era entrato in società, ciò è "infortunio", "non mai conseguenza e condizione dell'accordo" (E.105).

Dice ancora Rousseau che l'uomo deve morire al comando del magistrato, essendo questa la condizione con la quale è vissuto in sicurezza sino ad allora per opera e in conseguenza del contratto sociale. Ma l'uomo non può essere vissuto così perchè poi dovesse morire: ma perchè aveva diritto di vivere e perchè anche gli altri avevano un identico interesse. "Nè per un dono condizionato del corpo politico deve dirsi che abbia salvata la vita, ma per un diritto naturale e civile, che a ciò aveva,il primo fondato nella originale sua

costituzione, e il bisogno impressogli fin dal momento primo dell'esser suo; il secondo fondato nell'interesse di tutti, ciascun dei quali intende e vuole per sè la conservazione di simile diritto" (E.106).

Il magistrato non può neppure ordinare un'impresa salutare per tutti che, però, avrà come prezzo "la morte certissima" del cittadino a cui è affidata. In questo caso l'arbitrio del magistrato si sostituirebbe alla giustizia e si violerebbe il diritto all'eguaglianza. Essendo, infatti, tutti i cittadini uguali in faccia alla legge "e per godere dei diritti e per soggiacere ai pesi, nessuna ragione vorrebbe che si assegnasse la sorte del sacrificio ad uno piuttosto che ad un altro" (E.108).

Ma allora è preferibile che perisca tutto il corpo politico, si domanda Compagnoni?

Questo è un sofisma, risponde, "poichè realmente perisce quando resta violato il patto sociale, per cui solo il Corpo esiste" (id.). E quando un magistrato decreta contro i princìpi e rompendo "la sacra legge dell'uguaglianza" carica su uno solo il peso di tutti, in quel momento il patto sociale è violato ed è sciolto" (id.).

Gli uomini hanno inteso bene questa verità e è solo per questo che hanno dichiarato degni di "eterno nome" quei pochi che "spontaneamente" si sacrificarono per la patria. Il Corpo politico aveva capito, cioè, che non poteva esigere

tanto dai suoi componenti (E.109).

d.3.) Dopo Beccaria e Rousseau, è la volta di Filangeri (7).

Il punto di vista da cui parte è quello che conosciamo: *i diritti di sicurezza e di soccorso sono diritti nati ed organizzati con la società* (E.111). Sono diritti fondati sul principio di "sociabilità" ai quali l'uomo non può mai derogare pena il discioglimento del contratto sociale. Filangeri, invece, confonde i diritti che l'uomo ha allo stato di natura, con quelli che acquista nello stato sociale. Dice Filangeri che "nello stato di naturale indipendenza l'uomo ha diritto di uccidere l'ingiusto aggressore. Dunque l'aggressore ha perduto il diritto alla vita. Due opposti diritti contemporaneamente non sussistono" (E.109). Ed aggiunge che se lo assalito ha dovuto soccombere sotto i colpi dell'aggressore, il diritto di punire e di uccidere si trasferisce dall'ucciso alla società.

"Fa meraviglia che Filangeri abbia potuto argomentare sì stranamente" commenta Compagnoni (E.110).

Il diritto di uccidere l'aggressore nasce dal bisogno di conservare la propria vita. Ma l'ucciso ha perduto tutto, e non può certamente trasmettere il diritto che egli aveva, perchè inalienabile; e la Società non potrebbe assumerlo perchè nello stato di natura la società non esiste. In questo stato i diritti di sicurezza e di soccorso sono ancora imper

fetti; e valgono solo nei limiti e nella misura in cui l'individuo riesce ad esercitarli. Non si può, dunque, dire che i diritti naturali si trasferiscono, perchè sono inalienabili e intrasferibili; non si può dire che subentrano i diritti sociali perchè nello stato di natura questi diritti ancora non esistono (id.).

Filangeri -dice Compagnoni- ha commesso lo stesso errore di Locke, da cui ha copiato, e non si è accorto che trasportando allo stato vero di natura ciò che è proprio dello stato di società, "commette un'inesattezza, come la commise il filosofo inglese" (E.111).

Filangeri inoltre vorrebbe giustificare il diritto d'uccidere, che il sovrano avrebbe sull'individuo, dicendo che è un diritto che gli deriva "non dalla cessione dei diritti che ciascheduno avea sopra se stesso, ma da quelli che ciascuno avea sopra gli altri" (E.112). Cioè, il diritto della pena di morte deriverebbe dal diritto di offesa che ha l'aggredito e che, con il Contratto Sociale, viene trasferito nelle mani del sovrano. E' un pensiero questo "assai ingegnoso" (id.) ma poco concludente. *In primis*, osserva Compagnoni, è improprio chiamare "punizione" la misura di difesa presa dall'uomo in quello stato; secondariamente, anche ammettendo questo trasferimento del diritto dall'individuo alla Società, è indubbio che quest'ultima non acquista diritto che nella misura proporzionale ai suoi bisogni, che è quella di conser

varsi. Ed ecco da questo bisogno sorgere il diritto alla guerra difensiva. "Il buon discorso non indica altra conseguenza" (E.113).

e) La pena di morte secondo Compagnoni.

Arrivato a questo punto, Compagnoni comincia ad esporre la sua teoria sulla pena di morte. "Ma dirà Filangeri -egli scrive- e dei patti violati quale giustizia farsi?Il contratto sociale non ha sanzione? Non è esposto a perdita chi ne rompe le condizioni? Infine come si esprimerà esso l'atto con cui *la volontà generale* castiga *la volontà particolare*, che ne turba il maestoso andamento?" (id.).

Naturalmente anche per rispondere a queste domande tutte "importanti" per la soluzione del problema che lo interessa, egli non fa che richiamarsi ai principi dai quali è partito, per trarne poi le conclusioni più opportune. Solo che invece di rifarsi ai diritti dell'uomo allo stato di natura, egli comincia da quei "diritti sociali" che, abbiamo visto, sono il punto nuovo della problematica del Compagnoni.Il suo ragionamento è il seguente. I diritti di *sicurezza* e di *soccorso*, che l'uomo possiede perfetti in società, sono un punto d'arrivo cui l'individuo è giunto, spinto da quella necessità di migliorare, alla quale è chiamato dal bisogno ch'egli ha "di assicurare e di amplificare più che sia possibile il senso e la conservazione della sua vita e de' suoi dirit

ti" (E.114). Ora -si domanda Compagnoni- può l'uomo tornare indietro? Può rinunciare ai vantaggi? Può retrocedere nella carriera della "perfettibilità"? Può svestirsi del bisogno "che la natura gli ha dato per inseparabile compagno della vita?" (id.). In breve: ha l'uomo bisogno di peggiorare?"No", risponde Compagnoni. L'uomo non può separarsi dalla società perchè perderebbe i diritti che ha acquistato e peggiorerebbe il suo "status" sociale. Solo che -continua Compagnoni - come si vedono uomini che si fanno plagiare e da liberi e indipendenti diventano schiavi; così succede che taluno, trascinato da un errore o persuaso di poter bastare a se stesso, si allontani dal Corpo politico e si mette in opposizione aperta con la Società. Nasce allora il delitto, espressione di questo distacco e violazione del patto sociale (E.115). Scioglie, da parte sua, il contratto che lo legava agli altri ed entra in guerra apertamente con il Corpo politico dal quale si è staccato. Condotto "dalla volontà sua particolare tende al solo suo bene" e cerca, nelle sole sue forze, l'appoggio "che non vuole dall'altrui protezione" (id.). Nasce il contrasto e l'urto tra la forza individuale e quella sociale e ben presto è quest'ultima che vince. Questa forza si esprime "con certe formule che sono appunto le norme giudiziali", che hanno il loro fondamento basato nel diritto di difesa e di sicurezza (E.116). Perchè l'azione di queste norme si concreti è necessario conoscere chi è, e che cosa ha fatto questo

nemico. Nasce il processo e si organizzano le procedure perchè la volontà generale non toglie la protezione e la difesa all'accusato, se prima non è raggiunta la certezza del suo distacco dal patto sociale. Ma ecco consumata questa prova. L'imputato è giudicato e condannato. Che cosa deve fare la Società. Una cosa è evidente, risponde Compagnoni: *non può ucciderlo;* non può decretare *"a sangue freddo"* (E. 121) la morte di un uomo. *"Una verità irrefragabile traluce, ed è che egli ha diritto di vivere, perciocchè per aver egli ingiustamente attentato alla vita altrui, la natura non gli ha sottratto il senso del primo bisogno essenziale della sua costituzione. E se ha tutt'ora questo diritto, chi potrà dunque levarglielo? Due diritti opposti non sussistono contemporaneamente"* (E.117).

Quanto alla punizione che la Società può infliggere, bisogna distinguere: a) se il delinquente intende rimanere nella società, allora questa, per recuperarlo, gli farà scontare una pena che servirà a lui come punizione e agli altri di ammonimento; b) se invece il fatto commesso è troppo atroce, *l'esilio è la misura che provvede al bisogno pubblico"* (E. 119). Che cosa si potrebbe ottenere di più con la pena di morte?, si domanda Compagnoni. L'esilio, come la morte, allontana l'individuo dalla società alla quale appartiene; è una pena esemplare perchè toglie a colui a cui è inflitta la patria, la famiglia e lo costringe ad andare ramingo, accompa

gnato sempre dal rimorso che lo tormenta. Con questa pena, già usata in quei tempi antichi "da noi orgogliosamente chiamati barbari" (E.121), noi ci mostreremo "sdegnosi di sopraffare il debole, quanto fieri di schiacciare il prepotente", pieni "del sacro rispetto, che debbesi ai diritti dell'uomo, *qualunque sia l'individuo*" (E.121); mostreremo sopratutto la nostra generosità che potrebbe racchiudersi nella formula: *"Non riguardandoli più come membri della stessa famiglia, credettero di vendicarsene abbastanza; e continuando a considerarli come uomini permisero loro di vivere"* (E.122).

5.- Al cosiddetto "diritto di grazia sovrana" Compagnoni ha dedicato solo poche righe del testo e una lunga nota. Eppure ci sembra il modo migliore di concludere questo capitolo perchè in poco spazio Compagnoni è riuscito a motivare meglio di qualunque altro questo fatto patologico del diritto. Le motivazioni sono politiche e giuridiche. Quelle politiche partono dal presupposto che solo chi ha interesse ad asservire un popolo, "di procacciarsi de' complici, de' satelliti, degli schiavi" (E.123), tenta di comprarli "coll'impunità". Uno Stato ben ordinato "mostra la sua giustizia mantenendo la severità dei giudizi e l'efficacia delle sue leggi" (E.122). Quella che "i vili adulatori" chiamano "espressione di clemenza" non è altro che un punto di pervertimento.

Le ragioni giuridiche sono altrettanto pertinenti. Il

cosiddetto diritto di grazia è "un sofisma della politica" che distrugge il principio d'eguaglianza e di sicurezza sociale. "Il Sovrano -dice Compagnoni (id.)- non può far grazia perchè l'atto di grazia è relativo al particolare e il Sovrano (cioè, il potere legislativo) non può perchè tende al bene di tutti con eguaglianza. Il giudice non può far grazia perchè è suo dovere applicare la legge con sentenza. Il governo non può far grazia perchè ha come suo compito di mettere in esecuzione la legge. "Onde nacque adunque -di domanda Compagnoni- il pensiero di introdurre le grazie? Nacque dal maligno interesse di chi usurpò i diritti del popolo".

Per concludere: "Popoli gelosi della vostra libertà, state in guardia contro le insidie dei tiranni. Ve n'ha di ogni genere. *Se mai udite che siasi derogato ad una legge penale; sappiate che la vostra schiavitù è decisa*".

NOTE AL CAPITOLO QUINTO

1.- Compagnoni reputa risibile il diritto come "tecnica" astratta da condizioni che è chiamato a regolare. Per questo, la soluzione giuridica è sempre preceduta dall'analisi storica, o da una diagnosi politica. Il valore fondamentale che il diritto è chiamato a tutelare è quello della libertà. Dopo aver difeso, con argomentazioni di logica giuridica il diritto che ognuno ha di esprimere, liberamente, il proprio pensiero, ad esempio esclama: *"Spogliamoci dagli antichi pregiudizi; e vedremo che la libertà di comunicare in qualunque modo possibile le proprie idee ed opinioni sempre ha giovato agli uomini; il legare questa libertà sempre ha nociuto. Imperciocchè in un governo libero colui che predica la tirannia, può essere ascoltato da pochi, e schiacciato da tutti, essendo gli uomini ben istruiti dei loro veri interessi; laddove in un governo tirannico essendo chiusa la voce alla libertà, gli schiavi si addormentano sempre più profondamente nella degradazione; e se s'alza si restituiscono ben presto ai diritti dell'uomo"* (E.95). Esposte le ragioni politiche e giuridiche del perchè la repubblica sia la miglior forma di governo, egli ribatte sul concetto che solo il "sentimento" (cioè l'abitudine) può conservare intatti i principi di uguaglianza e di libertà, sui quali essa è fondata. *"... nella democrazia, può assai più il sentimento che la norma positiva.... sia perchè la forza repressiva è minore che nelle altre forme*

di governo, sia perchè, essendo le leggi la espressione della volontà generale, più le abitudini influiscono sopra questa chesopra questa le abitudini" (E.204). Tutta l'opera di Compagnoni è animata da questa "religione della libertà". Sul problema vedi: Mario Rosa, *Dispotismo e libertà nel Settecento. Interpretazioni "repubblicane" di Machiavelli*, Bari, 1964; p.38 e sgg.

2.- Vedi nota p. sul problema: A. Lichtenberger, *Le socialisme au XVIII siècle. Étude sur les idées socialistes dans les écrivains Français du XVIII siècle, avant la Révolution*, Paris, 1885. Altre indicazioni in Franco Venturi, *Utopia e illuminismo*, Torino, 1970, p.121.

3.- A. Lichtenberger, cit., p.28 e sgg., e la bibliografia citata da F. Venturi, *Utopia e illuminismo*, p.122.

4.- "Il Segno che Dio pose a *Caino* perchè nessuno l'uccidesse, potrebbe facilmente riguardarsi come un Simbolo della verità che qui esploriamo" (E.117).

5.- C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, §3. Come il Beccaria sia stato sostenitore della pena di morte, vedi Italo Mereu, *Storia del diritto penale nel 1500*, Morano, 1964, p.82 e sgg.; idem: *Appunti sulla pena di morte nel pensiero di Tommaso Moro*, Alciato e Beccaria, Napoli, 1964 (Estratto da "Il foro penale", n.4, 1964). Vedi *contra*: Franco Venturi, *Utopia e riforma nell'illuminismo*, Torino, 1970, p.125 e sgg. Idem: *Settecento Riformatore* it., p.367 e sgg.

6.- R. Derathe, *Jean Jaques Rousseau et la science politique de son tempe*, P.U.F., 1950, p.320 e sgg.

7.- S. Cotta, *Gaetano Filangeri e il problema della legge*, Torino, 1954, p.120 e sgg.

Capitolo VI

GIUSEPPE COMPAGNONI: RES NULLIUS

Abbiamo esposto il pensiero giuridico di Giuseppe Compagnoni, servendoci quasi sempre delle sue stesse parole costellando, per questo, ogni pagina di citazioni, perchè ci sembrava indispensabile e necessario (oltrechè doveroso e corretto scientificamente), innanzi tutto cercare di enucleare ne e fissarne il contenuto (il che, in effetti, nessuno aveva mai fatto) per poter, poi, procedere a valutazioni e a critiche.

Divideremo, ora, la nostra analisi nei seguenti paragrafi:

1) Compagnoni e il problema del metodo giuridico e della lingua;
2) il concetto di "bisogno" e quello di "diritto" nella pro

blematica utilitaristica del Compagnoni;

3) Il concetto dello "stato di natura";

4) Il concetto di diritto naturale;

5) Compagnoni "res nullius".

1.- Compagnoni e il problema del metodo giuridico e della lingua.

In Compagnoni non esiste un problema metodologico. Non esiste, almeno nel senso di una "problematica" (come si dice oggi) che bisogna discutere, analizzare, confrontare, prima di decidersi per una valutazione o per l'altra. Compagnoni *usa* un metodo diverso dagli altri giuristi, perchè è convinto che il vecchio (con i suoi richiami, le sue citazioni dotte ma prese d'accatto, le premesse metafisiche o "i principi" incomprensibili) sia tutto da scartare (1). Non cita che pochissimi autori e quasi sempre per attaccarli. Combatte i *principi* senza perdersi in citazioni minute. Anche questo fatto è di una certa importanza. Compagnoni arriva in cattedra quando, ormai, dal punto di vista ideologico e dottrinario, è già formato. Non ha bisogno degli *altri*, perchè ha un *proprio* pensiero (lo studioso che intraprenderà uno studio sul pensiero filosofico di Compagnoni s'accorgerà come il nucleo portante del suo pensiero sia già tutto negli *Elementi*) e un proprio modo di vedere il diritto.

Ha studiato ed ha letto tutto quanto c'era da leggere.

Per i giuristi: Grozio, Pufferdoff, Wolf ("affrontai Locke e pazientemente mi gravai di Wolf", dice nelle sue Memorie)(2), Barbeyrac, Cumberland, Vattel, Lampredi, Filangeri, Spedalieri, ecc.; *per i filosofi e i pubblicisti:* Hobbes,Locke, Rousseau, Helvetius,. Lamatrie, Voltaire, Diderot, Holbac, Condillac, Beccaria, Verri, ecc. Per il diritto ha, come dice nelle *Memorie*, una tendenza "naturale". Si sente nato giurista come altri nascono poeti. Alla caduta di Napoleone, quando per vivere (e vivere sempre con dignità, senza piatire benevolenza da nessuno) dovette pensare ad un lavoro, la prima soluzione che gli venne in mente fu quella di far l'avvocato commercialista a Trieste (3). Ha un metodo diverso, non perchè non conosca quello in uso, ma perchè ha superato la concezione di un diritto ristretto a una "élite" che si esprime usando un proprio linguaggio nella lingua.

I fondamenti di questa metodologia si possono riassumere nel dovere di essere chiari e semplici, nell'enunciazione dei principi e nel dettato. "Io mi sono proposto in questi *Elementi* di ridurre tutto al rigore di principi semplici, evidentissimi e provati dal senso comune di tutti gli uomini, e dall'esperienza" (E.26). Il nucleo portante, dal punto di vista ideologico, si può compendiare nel concetto che "l'uomo ha in se stesso la ragione di tutto ciò che gli appartiene; e non v'è bisogno d'invocare idee speculative assai remote da esso per seguirlo nella sua carriera" (id.).

Per parlare all'uomo bisogna partire dall'uomo "e non affidare alla credibilità d'un sistema l'importanza della verità, e gli interessidel genere umano" (id.). Aveva espresso alla perfezione il metodo degli illuministi. Per questo dirà: le "verità elementari" non devono esporsi mai con "carattere precario", ma devono aver sempre i loro fondamenti nell'esperienza e nella ragione (E.6).

E' convinto che la rigorosità del metodo che egli impiega renda superflua la trattazione di molte questioni che da sempre hanno affannato i giuristi: "la semplicità dei principi, che noi accumulianmo in quest'opera e l'evidenza dei medesimi toglie di mezzo... cento altre questioni che recavano incredibile affanno, ed imbarazzo interminabile ai pubblicisti che ci hanno preceduto" (E.152). Per questo raramente polemizza "ad personam": preferisce attaccare i giuristi chiamandoli o "il volgo dei naturalisti" (E.25) o persone "dottamente imbecilli" (E.166) o genericamente "i pubblicisti".

Ma la chiarezza d'idee esige e postula chiarezza di dettato. "Nulla è più evidente nei libri quanto l'inesattezza dei vocaboli evidente segno dell'oscurità delle idee. Non parlo dei discorsi. Il più delle volte due persone contrastano inutilmente perdendo il tempo..... soltanto perchè avendo pure le stesse idee non l'esprimono nettamente; e perciò si riguardano di opinione diversa, sebbene in fondo perfettamente coincidano" (E.42).

Egli sa che ogni rivoluzione umana scuote i vecchi principi e porta "idee nuove e nomi nuovi, che bisogna esattamente intendere, affinchè udendo ripetere questi abbiamo presente la loro significazione; e ricordandoci la loro significazione li adoperiamo con esattezza" (id.).

Di qui la precisa enunciazione metodologica: "La precisione delle scienze dipende dalla diligente osservanza di questo metodo, che trascurato riempie lo spirito di tenebre, e produce l'orrore" (id.). Fondatore del diritto costituzionale moderno, Compagnoni ha la precisa consapevolezza della insufficienza del vecchio linguaggio; e della trasformazione che il contenuto delle parole viene ad assumere nella nuova prospettiva. "Quando una disciplina acquista la debita precisione, succede una rivoluzione nelle parole. Non debbe dunque parere strano che dietro gli elementari e semplici principi, *le parole fino ad ora adoperate in un senso ne abbiano un altro o non ne abbiano più nessuno*" (E.63). Per questo alla "fondazione" del nuovo linguaggio e alla spiegazione dei vocaboli "nuovi o diversi o di diversa significazione" egli dedicherà molto studio e molta cura, sia negli *Elementi*, sia scrivendo addirittura un dizionario giuridico democratico.

Un esempio (ma è solo un esempio perchè continuamente Compagnoni fissa il senso con cui i termini sono da lui usati) lo possiamo vedere dal modo come inizia i suoi *Elementi*. Egli dice: dovendo parlare di *"Costituzione* innanzi a tutto

convien dire che cosa voglia significare un tal nome"(E.Int). Dà subito la definizione: *"Costituzione in politica non è che quel certo e stabile modo con cui un popolo esiste e si regge"* (id.)(4). Ora per chiarire questa definizione è opportuno "conoscere che cosa sia *Popolo: "Popolo .... è un'associazione d'uomini, i quali parlano una stessa lingua, ed abitanti uno spazio di terra in qualunque modo contigua, hanno convenuto di vivere insieme nella scambievolezza degli offici della vita"* (id.)(5).

Il suo libro sarà tutto redatto seguendo questo metodo. Egli sa della novità e dell'importanza della materia che tratta e dei chiarimenti e delle giustificazioni che sarebbero ancora necessari per "corroborare" con i fatti quanto viene narrando: "ma la brevità che sono costretto a tenere in questi *Elementi*, non mi ha accordato di dire di più.D'altronde io debbo lasciare luogo agli altri d'impiegare l'acutezza del loro intelletto" (E.19).

2.- Il concetto di "bisogno" e quello di "diritto" nella problematica utilitaristica di Compagnoni.

Un precedente (quella che Vico chiamava la "boria dei dotti" ci spinge a trovare sempre un precedente) a fare del bisogno il motore primo dello Stato, lo troviamo in Platone. "Quando un uomo prende con sè un uomo in vista di un bisogno e un altro uomo in vista di un altro bisogno, e lamolteplici

tà dei bisogni riunisce nella stessa residenza per aiutarsi, a queste società noi diamo il nome di Stato" (6). Ma tutto il pensiero antico, da Aristotele agli stessi Epicurei, o non attribuì al bisogno un compito specifico, o se prescrisse di soddisfarlo, non fece di ciò l'ideale del saggio. La filosofia cristiana lo vide come un problema che aveva i suoi sviluppi e i suoi contemperamenti in campo morale, e attribuì valore al freno e alla limitazione dei bisogni facendone il punto di arrivo della spiritualità. Dal punto di vista teologico San'Agostino lo presentò in termini negativi, come il segno dell'abbandono di Dio e la perdita della beatitudine eterna (7). Hegel idealizzò il problema e fece del superamento del bisogno uno dei momenti della superiorità umana (8). Fu Marx a dare un'impostazione nuova (9). Il concetto di "bisogno" inteso nel senso di condizione soggettiva ed oggettiva di dipendenza dagli altri diverrà uno dei punti di partenza di tutta la metodologia marxista. Il problema, oltre che dai marxisti, verrà trattato, nella filosofia contemporanea, dai "naturalisti", dagli "esistenzialisti" e dai cattolici. Dewey (10) vedrà nel bisogno la "matrice biologica" di ogni attività umana; per Heidegger il concetto di bisogno sarà legato a quello di "essere nel mondo" (11), cioè alla possibilità umana dei rapporti con le cose e con gli altri uomini. Capogrossi (12), infine, farà del bisogno un presupposto della socialità cristiana.

In tutti i filosofi contemporanei (13) c'è, di comune, il riconoscimento dell'importanza fondamentale che il *bisogno* assume nell'esistenza umana (individuale e sociale). Il bisogno, cioè, viene visto non più come un fatto negativo che la "spiritualità" umana deve superare (da questo punto di vista Hegel può essere indicato come il rappresentante tipico della vecchia concezione), ma con un fatto essenziale, il cui accertamento è un "presupposto" per poter inquadrare lo stato di *dipendenza* umano in una situazione individualmente o storicamente accertabile. E' una specie di rivoluzione copernicana: i filosofi precedenti partivano dal presupposto della superiorità dello *spirito* sulla *materia*; dell'*individuo* sulla *massa* o viceversa. Facendo del bisogno il senso fondamentale dell'uomo si svuotano quelle posizioni, perchè si dimostra che sono tutte astratte. Si arriva all'uomo partendo dall'uomo come storicamente è: condizionato dai bisogni individuali e sociali. Di questa "rivoluzione" Compagnoni è stato uno degli esponenti. E a questa concezione è ispirato tutto il proprio pensiero giuridico. Il risultato più sorprendente è questo: che Compagnoni, partendo dal concetto di bisogno ↔ diritto, pur mantenendosi in una posizione progressista, riduce il diritto all'espressione concreta di un bisogno e quindi lo vede più come sviluppo spontaneo e non programmato che come attuazione di una norma strettamente codificata, buona per tutti i popoli, in tutti i tempi. Può pas

sare così agevolmente dal cosmopolitismo al nazionalismo, senza dover rinnegare i principi base da cui è partito (anzi rafforzandoli e dando loro un campo di applicazione più certo). Precederà quindi il Savigny, lo Stahl, e tutta la scuola storica tedesca che arriverà agli stessi risultati partendo però da una posizione conservatrice o addirittura (vedi il caso di Stahl) reazionaria.

3.- Il concetto di stato di natura.

Compagnoni non crede all'uomo nello stato di natura. Non se ne occupa affatto. Non è nè per Hobbes, nè per Locke, nè tantomeno per Rousseau. Quest'idea ricorrente fra i filosofi (e di conseguenza adottata dai giuristi del '700) è messa subito da parte ed in modo chiarissimo. Il capitolo primo degli *Elementi* comincia con questa dichiarazione: *"Non è del proposito nostro cercare, se veramente l'uomo sia stato mai isolato dagli altri uomini, e se abbia vissuta una vita selvatica. Noi non questioniamo qui di ciò che di fatto sia accaduto: parliamo soltanto di ciò che ha potuto accadere; e nel fissare questo stato dell'uomo, che chiamasi stato di natura, non intendiamo che di considerarlo secondo l'indole sua intrinseca, e secondo questi attributi che sono sì essenziali alla sua conformazione, che non sarebbe in alcun modo possibile supporlo esistente, senza supporre in esso tali qualità.* E' conseguente. Nell'introduzione degli *Elementi* a

veva detto che per parlare degli uomini associati bisognava innanzi tutto parlare dell'uomo; prima di parlare della costituzione sociale era opportuno parlare di quella individuale. Qui, non fa altro che applicare quanto detto. "Stato di natura", dunque, in Compagnoni non vuol dire altro che guardare all'uomo "secondo l'indole sua intrinseca"; secondo la sua "conformazione"; vuol dire individuare quei caratteri che sono così "essenziali" alla condizione umana, che non è possibile parlare dell'uomo senza supporre quelle qualità.

In questo senso demitizza lo stato di natura. Non crede nè alla felicità degli uomini primitivi di cui parla Hobbes (14) nè allo stato di perfetta libertà di cui parla Locke (15) e soprattutto non crede come Rousseau che tutto tralligna nelle mani dell'uomo (16). Anzi è convinto del contrario. La legge di *perfettibilità* (come Compagnoni chiama il progresso) ci spinge continuamente a migliorare. Ecco perchè quando parla dell'uomo come doveva essere, non può altro che immaginarlo come un "bestione" affaticato e preoccupato solo di soddisfare ai propri bisogni. Per questo possiamo dire che Compagnoni è il primo giurista che svuota di qualunque contenuto lo stato di natura, e gli sostituisce un'analisi dell'uomo, con i suoi caratteri e le sue tendenze tipiche; studia l'uomo come è (o meglio, come Compagnoni pensa che sia) e pone l'*egoismo* e il *bisogno* come i sensi fondamentali che lo governano. Così diventano "naturali" solo quei dirit

ti che possono essere raggruppati e visti da questo angolo prospettico.

4.- Il concetto di diritto naturale.

Compagnoni è stato un giusnaturalista oppure è un dissacratore del diritto naturale?

Prima di affrontare questo dilemma credo sia necessario rispondere a una domanda pregiudiziale: *diritto naturale, sta bene, ma quale?*

"Giusnaturalismo" e "diritto naturale" -scrive Guido Fassò nella *Legge della ragione* (17), da dove, appunto, abbiamo tratto la domanda pregiudiziale- sono espressioni -è cosa nota e spesso ripetuta- assai equivoche, alle quali possono riferirsi i significati più disparati e diversi: *diritto naturale come comando di Dio*, oppure *diritto naturale come istinto di natura* oppure *diritto naturale razionale* sono tutte espressioni che racchiudono delle concezioni contrastanti ed opposte.

La concezione del diritto naturale come comando di Dio (che nel pensiero cristiano conduce a identificare il diritto naturale con la Bibbia e col Decalogo, e per i cattolici, con l'insegnamento della Chiesa in campo morale) è addirittura "l'antitesi" del giusnaturalismo razionalistico.

Il giusnaturalismo "naturalistico" che si risolve nella affermazione della necessità che, per legge di natura, coman

dino i più forti è in antitesi con quello cristiano sia con quello "razionalistico".

Ma anche questi due ultimi non hanno sempre un significato univoco ed esatto; per cui "al riparo del nome di diritto naturale, stranamente, trovan modo di confondersi", dando luogo "a molteplici ed ingannatrici formulazioni di dottrine giusnaturalistiche, fra cui alcune razionaliste solo in apparenza, che sarebbe inesatto accomunare in una qualsiasi valutazione" (18).

Dall'elasticità del termine è derivato che spesso la bandiera del diritto naturale è stata innalzata dal liberalismo e dall'assolutismo, dalla rivoluzione e dalla reazione, dai laici e dai clericali. Diremo -in aggiunta a quanto dice Fassò- che anche il "giusnaturalismo naturalistico" il cui significato a lui appare il più costante ed univoco (19), presenta gli stessi contrasti e la stessa vischiosità degli altri due. *Tra il giusnaturalismo "naturalistico" del mitico Callicle*, per il quale "il diritto naturale rifulge" (20) e dà modo ai forti di superare i deboli; di *Spinoza*, il quale ripete che per "supremo diritto naturale" i pesci grossi mangiano i piccoli (21); e il *"diritto naturale" come corrispondente a un "bisogno" essenziale dell'uomo* di Compagnoni, ci corre la stessa differenza che passa tra San Tommaso e Grozio. Anche qui bisogna vedere su che cosa è incentrato il termine "natura". *Per Hobbes, ad esempio, è basato sulla no*

zione di "forza"; per Compagnoni è invece basato su quella di "bisogno". Il primo trae da questo concetto base tutte le sue deduzioni politiche di tipo assolutistico; il secondo, dal concetto naturalistico di bisogno, deduce un sistema di tipo democratico-liberale; e contro il concetto di "forza" scriverà molte delle sue pagine più infocate. Ma c'è di più. Compagnoni arriverà alla conclusione che mentre nell'ipotetico stato di natura il singolo può usare, in certi casi, la forza per difendere i suoi "diritti naturali perfetti" nello stato sociale è proprio la forza che non può e non deve usare. Il patto sociale è un patto di civiltà: e sorge dal bisogno che ha ognuno di sentirsi protetto e aiutato dall'altro. Non può prevedere la *forza* (tanto è vero che Compagnoni nega la legittimità della pena di morte) perchè la forza è contraria al diritto; e parlare del diritto del più forte vuol dire mettere assieme "due idee" che "ripugnano fra di loro". Se "il diritto del più forte esistesse, nessun altro diritto esisterebbe" (E.22).

Con il sorgere della società anche l'idea del diritto si sublima e diventa l'unica dimensione sociale veramente valida ed efficace; e le massime del diritto naturale cristiano del Medioevo diventano la traduzione morale dei principi di *sicurezza* e di *soccorso*.

Così, facendo del *bisogno* la "matrice biologica" del diritto, ha tolto a quest'ultimo il senso del trascendente, in

cui era stato sempre avvolto, e lo ha ridotto a misura umana. Escludendo quanto di non verificabile c'era nella prima parte della definizione di Graziano (22): *"Ius naturale est, quod in Lege et in Evangelio continetur"* e incentrando tutto sulla seconda parte "... *quo quisque iubetur alii facere, quod sibi vult fieri, et prohibetur alii inferre, quod sibi nolit fieri"* ha fatto del diritto naturale un metro di civiltà. Riducendo il diritto all'accertabilità di un bisogno gli ha tolto quanto c'era di trascendente in quel concetto. In una parola ha "demistificato" il diritto: non più basato sulle tavole di una legge incomprensibile, che ha necessità di un "pontefice" che l'interpreti, ma fondato sui "bisogni", i quali richiedono dei "funzionari" che li accertino. Basta leggere le belle pagine che Cassirer e Fassò (23) hanno dedicato all'idea del diritto naturale, per capire quale importanza abbia quest'idea del diritto naturale, tolto da tutti i condizionamenti teologici e metafisici in cui era stato sempre avvolto, e per vedere la novità che veniva a rappresentare nel pensiero occidentale.

5.- Compagnoni come "res nullius".

Compagnoni, come abbiamo visto, non ha mai interessato gli storici della politica, della filosofia, della cultura, se non per alcuni aspetti marginali della sua opera. Solo gli storici del diritto (seppure anche in questo campo molto ci

sia ancora da fare) da Morelli a Lucatello sono stati più attenti e gli hanno assegnato quel posto che giustamente merita. Ma è servito a poco se, mentre il *Novissimo Digesto Italiano* dedica a Giuseppe Compagnoni un lungo articolo di Lucatello, il *Dizionario Letterario Bompiani*, nella voce compilata da Franco Catalano, *come giurista non lo nomina affatto* e, dopo aver ripetuto le solite "cosette" sull'*inventore del tricolore*, ecc., dice *erroneamente* che Compagnoni, "tornato in Italia dopo la battaglia di Marengo, *ricoprì la cattedra di economia politica a Pavia*.....". Il che non è vero.

Ora questi errori si verificano per l'aspetto ancora settoriale della nostra cultura. Ognuno coltiva il "campicello" del quale è il "dominus", e non vede altro. Lo storico del diritto indica Compagnoni come il "fondatore del diritto costituzionale"; ma la cosa non interessa affatto lo storico della cultura, nè quello della filosofia, ecc., perchè ognuno legge quanto trova indicato nella bibliografia precedente (l'importanza sul piano dell'effettività non è aver letto per intero l'opera dell'Autore che si studia, ma essere in grado di citare tutta la bibliografia precedente!).Così, per la mancanza di una seria impostazione "interdisciplinare", Compagnoni (come Cattaneo ed altri, del resto) non è stato mai studiato seriamente. Anzi è rimasto come una "res nullius" da dove ognuno ha potuto attingere quanto credeva necessario.

Quanto abbiamo detto ha bisogno di una dimostrazione, che daremo subito. Chi, *dopo* aver letto l'opera di Compagnoni nella quale si parla con insistenza di diritto naturale e si attacca la concezione "metafisica" del diritto, comincia a sfogliare la bibliografia sul Compagnoni giurista, vede subito come, anche i lavori più scrupolosi ed attenti, prima di esporre il pensiero costituzionale, parlino della concezione filosofica che ne è alla base come di una specie di miscuglio fra Rousseau, Spedalieri e Filangeri.

Poichè non può credere a quanto in materia afferma un giurista (ricordiamoci del "sutor ne ultra crepidam" avviso che comunemente si scambiavano nel '500, e anche dopo, giuristi e teologi!) non gli resta che consultare l'opera di uno storico della filosofia.

Eugenio Garin, nella sua monumentale *Storia della Filosofia italiana* (24), a Compagnoni dedica pochi cenni e lo ricorda come il traduttore degli *Elementi di Ideologia* del Du Tracy. Pur affermando, per inciso, che è "una figura del resto molto interessante del periodo napoleonico" (25), lo colloca nel paragrafo dedicato alla "folla dei minori e minimi, fastidiosi professori, ripetitori in genere di schemi infecondi, rigidi nelle posizioni, scarsamente critici, ecc."(26) e rimanda, infine, a quanto dice Cantimori nella *nota* agli *Scrittori Giacobini*.

Leggiamo questa *nota* (27): *Nel loro eclettismo filosofi*

co e politico (si va dal Filangeri allo Spedalieri a Rousseau) gli Elementi rispecchiano l'eclettismo rivoluzionario della massima parte dei nostri "giacobini": quel che non dava l'originalità delle idee, lo doveva dare l'appello all'energia, che ritorna insistente in queste pagine, e alla ragione, accompagnata dalla vivacità e chiarezza dello scrittore". Tutto qui. E' un modo molto "accademico" per dire che Compagnoni è un gran confusionario; non ha idee (nè proprie, nè altrui), ma supplisce a questa mancanza con la chiarezza del dettato e con l'appello all'*energia (?)*; cioè: *non dice nulla, ma lo dice bene!*

Ora (a parte i grandi meriti che Cantimori ha anche in questo campo) a noi sembra che non si possa parlare di Compagnoni in questi termini, e dissentiamo da una simile presentazione, perchè ci pare assolutamente infondata. Come si fa a parlare di "eclettismo" filosofico quando Compagnoni nella sua opera non fa altro che attaccare e Filangeri e Spedalieri e in parte anche Rousseau; e li attacca proprio perchè parte da una propria concezione filosofica e politica che lo porta naturalmente a delle conclusioni opposte anche in campo giuridico?

Esaminiamo singolarmente l'opera di questi tre scrittori e mettiamoli a confronto con quanto dice Compagnoni.

A) Filangeri, negli *Elementi*, viene citato *solo* a proposito della pena di morte: Compagnoni è nettamente contrario,

mentre Filangeri è favorevole. Ma il disaccordo su questo punto deriva da tutta l'impostazione filosofica diversa. Per Compagnoni il diritto non è altro che la proiezione di un bisogno; per Filangeri *il diritto* è dato dai "dettami di quel principio di ragione universale, di quel *senso morale del cuore*, che l'autore della natura ha impresso in tutti gli individui della nostra specie, come la misura vivente della giustizia e dell'onestà, che parla a tutti gli uomini il medesimo linguaggio e prescrive in tutti i tempi le medesime leggi". L'uno guarda al concreto e al relativo, l'altro guarda all'assoluto e "proietta" la sua concezione giuridica "oltre il fluire del tempo e delle cose". L'uno parte dall'uomo "egoista", l'altro parte dall'uomo "astratto" che immagina nell'empireo della "ragione" (28).

La conclusione giuridica non può essere che agli antipodi. Il primo, che parte dalla concezione dell'uomo "egoista", dice che l'uomo entrando in società non ha rinunciato (come non poteva rinunciare) al diritto alla vita e quindi nega alla società il diritto di uccidere;il secondo, che parte da una concezione "mitica" dell'uomo, arriva alla conclusione, logicamente ineccepibile, che la società ha anche questo diritto.

B) Altro filosofo da cui Compagnoni avrebbe attinto gran parte delle idee "fondamentali" è Nicola Spedalieri (1740-1795). Lo dice Cantimori, il quale forse può avere attinto

questa notizia dallo scritto di Lucatello, che in molti pas si del suo saggio accenna a questa derivazione (29).

Indubbiamente dei punti di contatto tra i due ci sono: entrambi parlano dei *"diritti dell'uomo"* ed entrambi dicono che questi diritti sorgono dall'*utile;* entrambi partono dal concetto di *"diritto naturale"* per costruire il sistema. Pe rò questo (preso così in astratto) a noi sembra che dica po co o nulla. Sarebbe come se uno, dal fatto che due opposti schieramenti politici votano ugualmente contro una determina ta proposta del governo, deducesse da ciò l'assoluta unifor mità di punti di vista.

Vediamo allora che cosa intende per "utile" e per "di ritto" lo Spedalieri e quali conseguenze ne tragga.

Come abbiamo fatto per Compagnoni, anche qui cominciamo dalle opere che precedono *"I diritti dell'uomo"*. Le sue due "grandi" opere apologetiche -come le definisce Giuseppe Cim bali, che è il maggior studioso di Spedalieri- *L'analisi del l'Esame critico su le prove del Cristianesimo di Nicola Fre ret e la Confutazione del Gibbon* furono pubblicate a sei an ni di distanza l'una dall'altra "la prima nel 1778, anno del la morte di Voltaire e di Rousseau", la seconda nel 1784. E saminiamo la prima. Prendiamo in esame il concetto di "utile" così come è prospettato dallo Spedalieri.

C'è un "articolo" intitolato: *"Caratteri che debbe ave re una dottrina, per essere utile a tutti"*. Leggiamo il pri

mo paragrafo: "... Non si affaticarono forse i Filosofi a richiamare i popoli da' loro traviamenti? non alzarono la fiaccola della ragione, per illuminargli? Si certamente. Perchè non ebbero un esito felice? Al contrario nato Gesù in un angolo della Giudea, nazione allora dispregiata da tutti, povero, vilipeso, e perseguitato da' suoi stessi cittadini, alza la voce, e prontamente tutti i popoli del mondo ubbidiscono. Qual ne fu la ragione? Fu, che la sua dottrina conteneva i caratteri, che sono necessarj a persuadere gli uomini, e quella de' Filosofi no. Facciamone il confronto, e per solidamente le conclusioni nostre stabilire, esaminiamo prima, quai caratteri aver debba una dottrina, per essere *utile* a tutti. Trattandosi di cognizioni *morali, cioè che debbono nella pratica influire, quelle saranno le più utili, che sulla volontà con maggiore efficacia opereranno.* La naturale efficacia poi, con che i pensieri dell'intelletto muovono la volontà, è un effetto, che può esser da varie cagioni prodotto: dalla chiarezza; dalla certezza della dottrina; dalla importanza de' motivi, che appresenta; dall'autorità, ond'è munita, e dalla facilità con che s'impara".

Qui cioè lo Spedalieri non ci dice che *cosa* è l'utile, ma quali ne sono i caratteri: *la chiarezza, la certezza, l'importanza dei motivi e l'autorità.* Nell'articolo seguente intitolato: *I caratteri dell'utile si trovano tutti nella dottrina cristiana,* la dimostrazione è data sul presupposto da

cui è partito: è utile perchè ha quei quattro caratteri. Ma se non sappiamo qual'è la nozione di *utile* la dimostrazione non c'è. Nel primo capitolo de *I diritti dell'uomo*, invece, la nozione di *utile* viene identificata con quella di *felicità*. Anche qui bisogna vedere che cosa lo Spedalieri intende con questo termine. "Ogni uomo è persuaso di tendere naturalmente alla felicità: ma questa ne è una persuasione piuttosto di sentimento che di raziocinio. *Ogni uomo conosce la felicità; ma la maggior parte, più presto per via d'istinto, che di evidenza*" (*Diritti*, I, 1). Ora, -continua lo Spedalieri- poichè "il raziocinio" è più adatto per "convincere gli altri" di quanto non lo sia il "sentimento" è importante servirsi della ragione per chiarire questo concetto e per dimostrare *"che ogni uomo ha una tendenza naturale verso la felicità"* (id.). Ma che cosa è la felicità?

Risponde lo Spedalieri: *"... la felicità è uno stato di acquiescienza, e di godimento"* (Diritti, I, 2/2); *".... è il gran fine di tutte le nostre operazioni"* (Diritti, I, 2/18).

Dato questo suo carattere "uopo è che si contenga in cose alla natura dell'uomo conformi" (Diritti, I, 3/4).

Essa si identifica generalmente con il *bene* (Diritti, I, 3/5), il quale si distingue in *"reale"* e in *"apparente"* (Diritti, I, 3/6) ed è opposto al *male* (id.).

"Ora, giacchè il *bene* è quel che conduce alla *felicità*, ed il *male* all'*infelicità*; il dire che non possiamo volere

se non il bene, è un dire che non possiamo volere *se non la felicità*" (Diritti, I, 4/10).

Per lo Spedalieri l'idea generica del bene, sempre presente allo spirito, e da cui la volontà non può dipartirsi, è la fida sentinella che ci avverte dei pericoli, ecc. (Diritti, I, 4/11).

Ora questa *fida sentinella* che cosa ci dice? Che in questo mondo non ci può essere "perfetta felicità"; che "non vi ha bene che non sia misto di mali"; che qualsiasi bene temporale "è sempre limitato"; di una "rapidità che spaventa"; che "ogni cosa contingente" muta di continuo.

Ma la felicità deve tendere a darci la serenità dello spirito, la tranquillità, "l'acquiescenza". Ora, in questa vita, "quale acquiescenza può avervi lo spirito, il quale tende all'infinito, all'immutabile, all'eterno?", si chiede lo Spedalieri (Diritti, I, 5/13). La risposta è chiara: *le condizioni della felicità "... non si trovano che nel solo Dio. E che altro vediamo noi in confuso nell'idea generica del bene?* Non è l'infinito, il quale non capendo nell'angusto giro della nostra intelligenza, ci si dà a conoscere in un modo vago e indeterminato? E così non siamo chiaramente e perpetuamente avvertiti, *esser nel solo Dio la perfetta felicità, riposta?"* (Diritti, I, 5/14).

E, dopo questa premessa, conclude: "Dunque l'ordine della saviezza è di mirar sempre *al fine ultimo*, il quale *non*

si può perfettamente godere, se non da poi che lo spirito *si sarà liberato dagli importuni lacci del corpo*, e sarà uscito dall'incanto della materia. E però dobbiamo reputar *vero male qualunque bene temporale che si opponga all'acquisto di Dio*, essendo troppo chiara la regola della ragione, che collidendosi le due felicità, *all'imperfetta si deve sostituire la perfetta*" (Diritti, I, 5/15).

Lo schema del ragionamento è il seguente: l'uomo tende naturalmente alla *felicità*, cioè a procurarsi il *bene* e fuggire il *male*. La ragione, che ci deve illuminare in questa ricerca, ci dice che il vero *bene* (e cioè la vera *felicità*), non è contingente ed immediato, ma ultraterreno ed eterno. Tutta la spiegazione cioè è nella parola *felicità* intesa come *felicità ultraterrena*.

Nei paragrafi seguenti, infatti, insiste sul concetto di felicità (l'uomo "... è dalla natura chiamato alla felicità";"... la felicità è il gran fine di tutte le nostre operazioni...") (Diritti, I, 5/17-18), ma questo concetto è sempre inteso nel modo che abbiamo visto.

Tanto che, dopo aver ammesso che la *ragione* ci indica la *via della felicità*, riduce questa possibile autonomia razionale, dicendo che l'uomo *non deve affidarsi esclusivamente alla ragione* perchè anche questa può esser "sedotta dalla volontà, mercè la torbida fiamma delle passioni" e mentre "*crede di correre in seno alla felicità, precipita nel bara-*

tro della miseria (Diritti, I, 5/19); e cioè può confondere il bene "immediato" con quello "eterno".

Sono poste così le premesse per l'intervento demiurgico dell'Autorità.

Riassumendo: per lo Spedalieri; *felicità = felicità ultraterrena;* per Compagnoni, *felicità = star bene.* Per il primo, il raggiungimento del "bene eterno" è il fine di tutti gli atti umani; per il secondo lo "star bene" è lo scopo a cui mira l'uomo con tutte le sue forze. Cioè, il primo pone la *felicità* nel Regno dei cieli, il secondo cerca di raggiungerla in questa terra.

Sono due posizioni entrambe valide e sostenibili; e tanto lo Spedalieri che il Compagnoni le sviluppano con rigore, traendone tutte le conseguenze. Ma sono due posizioni *nette ed inconciliabili.*

Per questo non siamo d'accordo con quanto scrive il Lucatello: *"Nell'esposizione dei diritti dell'uomo (capitolo primo e secondo) e di quelli del cittadino (capitolo quinto) il Compagnoni segue assai da vicino il De' Diritti dell'Uomo di Nicola Spedalieri..."*. Anzi è vero il contrario. E' proprio dall'inizio che la differenza fra i due è incolmabile. Quelle che seguono sono delle semplici deduzioni. Compagnoni sa esattamente questo, quando, con quell'amore per la chiarezza e la precisione scientifica che lo distingue, scrive: "Quale si è adunque l'indole intrinseca dell'uomo? E' di essere ne

cessariamente tratto a *star bene*. I filosofi antichi e moderni usano di altra espressione. Dicono che l'uomo è tratto necessariamente alla *felicità*. Ma siccome non sono convenuti mai nella definizione della felicità, così credo ragionevole cosa l'*abbandonare un vocabolo di senso tanto equivoco ed incerto*. Dicendo piuttosto che l'uomo è tratto necessariamente a *star bene* diamo un'idea della sua generalità più facile a concepirsi" (E.4). E in nota ribatte e chiarisce più drasticamente: "Le definizioni date della *felicità* riempiono de' volumi e provano l'*ignoranza de' filosofi*. Io non mi perderò a rammentarle. La *felicità* non è che rispettiva (cioè *relativa*, n.d.r.) e contiene un'idea complessa. Quindi non può nettamente definirsi. Spedalieri la dice *uno stato d'acquiescenza e di godimento*. Coloro, i quali si persuadono più facilmente quanto meno intendono, loderanno la definizione spedaleriana. Io la ripongo nel catalogo delle altre" (id.).

Compagnoni sviluppa il sistema sempre in conseguenza di questa premessa e sempre si trova -naturalmente- che lo Spedalieri è di parere opposto.

Per Compagnoni la legge naturale non è che il corrispettivo di un bisogno "essenziale" dell'uomo ed ha il suo fondamento solo in questo; Spedalieri è per la tesi opposta: "Gli Autori, i quali non concepiscono *obbligazione* che non derivi da un *Superiore*, insegnano *coerentemente*, per *Legge* in generale, doversi intendere un *Decreto della volontà del Superio*

re; soggiungendo quell'essere Naturale, che si conosce per l'organo della Ragione; e che il Superiore, il quale ha diritto di obbligar tutti gli uomini all'adempimento dei suoi voleri .... è Dio" (*Diritti*, VI, 2/2). Contro questi autori "si è fortemente esclamato" e si è detto "che col far consistere la legge naturale in un decreto della volontà di Dio, viensi a distruggere la moralità intrinseca delle umane azioni" (ivi, 3). *"Ma l'amor del vero mi obbliga a dire che io non vedo nulla,* o che gli accusatori sono accecati dallo spirito di partito" (ivi, 4).

Anche nell'enunciazione dei diritti naturali dell'uomo non sono d'accordo. Il diritto "detto" o "cosidetto" di proprietà di Compagnoni, diventa in Spedalieri un diritto che "è intimamente connesso coi diritti della conservazione, e della perfezione di se stessi" (*Diritti*, I, 6/7) e alla spiegazione di questo concetto dedica tredici paragrafi.

Tra i diritti naturali Spedalieri non comprende nè quello d'*indipendenza*, nè quello d'*uguaglianza*. Quest'ultima è negata perchè la disuguaglianza delle forze allo stato di natura *"dee portare una disuguaglianza nella materia dei diritti, cioè a dire, che uno possieda maggior copia di beni, goda di più ampia sfera di libertà; sia più potente ed un altro meno"* (*Diritti*, I, 6/9).

Compagnoni è contro la pena di morte; Spedalieri è favorevole. Questa pena gli appare come *"il miglior modo possibi*

le" anzi *"l'unico"* per assicurare l'esistenza sociale: *"Qual'è il miglior modo di assicurare la vita? E' appunto il consentire per patto, che mi si tolga, se il commetterò delitti degni di morte, mentre senza questo patto sarebbe in continuo pericolo"* (*Diritti*, I, 6/6).

Sul concetto di *Sovranità* il contrasto è identico.

Per Compagnoni la sovranità appartiene al popolo e mai può esser delegata, per cui arriva ad indicare come "perfetto" soltanto lo Stato democratico rappresentativo.

Spedalieri parte dal principio opposto: "non potendo esistere una mente, una volontà, ed una forza in comune, bisogna concentrarle in uno o in pochi individui. Que' pochi individui, o quell'uno, che esprime la mente, la volontà, la forza di tutti, giudicando, decretando ed eseguendo a nome di tutti, ha il titolo di Imperante, di Principe, di Sovrano" (*Diritti*, I, 14/6).

Spedalieri sostiene che la sovranità può essere delegata dal popolo al Principe mediante un "contratto, che si fa tra il popolo, e la persona cui si offre il Principato; è un contratto ordinario, noto sotto il titolo *damus ut facias*. Noi, dice il popolo, ti eleggiamo nostro Principe affinchè tu ci faccia godere il bene, per il quale ci siamo posti in Società civile. Quando l'eletto fa questa promessa, ed accetta l'offerta, è consumato il contratto" (*Diritti*, I, 14/2).

Compagnoni (con tratto molto romagnolo ma poco "accade

mico") chiama "imbecilli" quanti sostengono questa teoria: "Vi sono delle persone dottamente imbecilli, le quali di buona fede credono anche oggi che la sovranità possa esercitarsi per delegazione. Si contentano esse di confessare che il potere legislativo emana originariamente dal popolo; ma ripetono che il popolo lo demanda ad uno o più. Non devesi dunque ricordare che il potere legislativo non è che il potere di esprimere la volontà generale, e che non può esprimerla se non chi l'ha? Con tutto che tra uomo e uomo sia minor differenza che tra il popolo e un uomo, o tra il popolo e una radunanza di uomini, pure nessuno può dissimilare il ridicolo di questa supposizione: *Tizio esprimerà la volontà di Sempronio, senza che Sempronio gliel'abbia mai indicata*" (E.166).

Compagnoni è per l'autorità che proviene dal basso e da qui deriva tutto il suo ordinamento. Spedalieri è per l'autorità che proviene dall'alto: "... dove l'*autorità è una*, ivi si conserva meglio l'unione, che dov'è in mano di *molti* capi. Ogni capo fa un corpo a parte; affinchè tanti corpi facciano un corpo *solo*, è d'uopo che uno solo sia il Capo, cioè una sola l'*autorità*" (*Diritti*, V, 21/6).

Compagnoni e Spedalieri parlano entrambi di *sociabilità*; ma, per quest'ultimo, *sociabilità vuol dire carità*, "principio tanto nobile, e puro, quanto vile e interessato è l'amor proprio" (*Diritti*, V, 21/4). E per chiarire meglio così continua: "Ho provato, che il vero *cristiano* ha preciso dovere

di fare opere di carità.... Ho spiegato le massime evangeli che sulla *pazienza* e sulla *rassegnazione* al volere di Dio. Ho discorso dell'obbligo della *Orazione*; dello *Spirito di povertà*, della *mortificazione*; mezzi che preservano da' peccati, e rimuovono le cagioni delle discordie, delle rivalità, de' conflitti" (ivi).

Compagnoni identifica il concetto di *sociabilità* con la massima morale "non fare agli altri ciò che non vuoi fatto a te".

Spedalieri unisce insieme *intolleranza e sociabilità* e la prima è la ~~madre~~ figlia della seconda. "Così la *Intolleranza* nasce dalla *Sociabilità*, e n'è l'amica, la compagna, la custode. Sembra questo un *paradosso* e pure basta il *senso comune* a riconoscere la verità (*Diritti*, V, 21/18). E spiega meglio: "*Senza intolleranza niuna Società potrebbe sussistere*. Non è *intolleranza* il non permettere che ognuno faccia a suo modo? Non sono argini di *intolleranza* le leggi civili? *Non sono strumenti di intolleranza le carceri, gli aculei, le mannaje, le ruote, che s'impegnano contro i malfattori?Senza tali presidj come potrebbe conservarsi la Società?* E non è appunto la *sociabilità, l'amore degli uomini*, che partorisce siffatta *intolleranza?* Perchè adunque si declama solamente contro l'intolleranza, allorchè si tratta della *Religione*, la quale oltre di esser necessaria alla salute dell'anima, forma ancora il più *saldo sostegno della Società civile?* E perchè trat

tandosi solamente della *Religione*, dee dirsi, che la Intolleranza distrugge la sociabilità?" (*Diritti*, V, 21/23).

Si potrebbe continuare esaminando ogni concetto e dimostrando come quanto dice Compagnoni è l'opposto *sempre* di quanto sostiene lo Spedalieri; e come il loro disaccordo sia prima che politico, filosofico.

Quello che invece vogliamo *sottolineare*, perchè il lettore abbia una idea storicamente chiara del concetto di libertà, è questo: *il libro "I Diritti dell'uomo" dello Spedalieri, venne, dalla Chiesa, messo nell'Indice dei libri proibiti perchè giudicato rivoluzionario* (33).

C) Restano da esaminare i rapporti fra Compagnoni e Rousseau.

Anche qui c'è da chiedersi: *Rousseau; ma quale Rousseau?*

Il modo in cui è stato inteso il pensiero del ginevrino, varia col variare dei tempi, e col mutare dei punti di vista, da cui l'opera è guardata. E qui non interessa tanto vedere se il modo in cui Compagnoni ha interpretato il pensiero di Rousseau, corrisponda o contrasti con l'interpretazione che -a vario titolo- ne hanno dato i filosofi, giuristi e storici in tempi successivi, quanto porre in evidenza il modo in cui Rousseau è stato da lui ricostruito, in altre parole, accettato o ripudiato.

Ora Compagnoni, come abbiamo detto, ammette, a chiare note, l'importanza di Rousseau: "non possiamo allontanarci

da quanto egli ha detto senza correre manifesto rischio di perderci negli scuri avvolgimenti delle visioni metafisiche" (E.37).

Lo elogia in modo aperto. Tutto il capitolo IV degli Elementi "non è che una specie di commento a diversi cospicui passi del *Contratto Sociale*. Coloro i quali rifletteranno, che il solo *Rousseau* è quegli che ha aperta la carriera del *Diritto politico;* lungi dal condannarmi, applaudiranno, io spero, alla preferenza che io do a questo grand'uomo. Il mio oggetto è di condurre i miei concittadini alla cognizione de' veri principi sociali; non di brillare per vanità di sistemi" (E.72).

Tutto questo starebbe a provare che il capitolo IV non è che una ripetizione e un rifacimento di quanto Rousseau aveva scritto.

Solo che, subito dopo, egli ammette di aver seguito il filosofo ginevrino solo quando i suoi "lumi" potevano essergli utili. "Ho molte volte cercato di amplificare i suoi pensieri, onde venissero più facilmente compresi. Qualche volta l'ho abbandonato, ed anche combattuto. Soprattutto ho cercato di presentare più concatenate e dedotte le teorie fino all'applicazione più minuta. E' in questo modo che le opere dei veri geni si possono rendere utili alla moltitudine"(id.).

In altre parole: Compagnoni non poteva mettersi, con la sua mentalità e con il suo modo di pensare, contro Rousseau;

così come non poteva attaccare Beccaria (vedi retro). Allora ha seguito il sistema che i giuristi hanno sempre usato. Nel Rinascimento, ad esempio, per dimostrare che non poteva sussistere delitto senza una precedente legge penale, i giuristi citavano San Paolo "cum lex non esset peccatum non imputabatur" (Ad Rom.3), e sull'autorità di San Paolo costruivano poi la loro dottrina. E' chiaro come il discorso di San Paolo avesse altri presupposti; ma il senso letterale della prosa serviva per dimostrare la verità del broccardo: "nullum delictum sine lege".

Così nel periodo "giacobino", Compagnoni non poteva attaccare Rousseau. Per questo, dopo il riconoscimento iniziale, dichiara che qualche volta ha "abbandonato"; qualche altra ha "attaccato" e comunque ha presentato "più concatenate e dedotte" le teorie del ginevrino.

In altre parole ha rifatto Rousseau, adattando le teorie del ginevrino ai diversi presupposti dai quali Compagnoni stesso era partito.

Basta pensare che per Rousseau "il diritto di ciascun individuo al suo stato particolare è sempre subordinato al diritto supremo della comunità"; o alla frase con cui inizia l'*Emilio:* "Tutto è perfetto quello che esce dalle mani del Creatore, tutto traligna nelle mani dell'uomo" e all'esaltazione dello stato di natura e a tutti gli altri punti di contrasto, per capire come quello di Compagnoni sia un Rousseau

seguito solamente per quanto afferma sulla natura del contratto sociale, sulla sovranità e su alcuni caratteri che le sono propri (inalienabilità, indivisibilità, infallibilità). Ma, quanto Compagnoni dice nell'impostare la problematica bisogno-diritto e quanto deduce, dopo aver esposto la teoria sul contratto sociale, non è più Rousseau; o, se vogliamo, è un Rousseau visto, coerentemente, da un punto di vista "radicale" (ecco perchè Compagnoni non riconosce al Sovrano il potere assoluto, che è invece uno dei quattro caratteri della Sovranità secondo Rousseau).

Compagnoni, cioè, ha sviluppato ed approfondito in senso democratico alcune idee che Rousseau aveva enunciato. Del sistema democratico Rousseau aveva scritto: *Se esistesse un popolo di dei certamente avrebbe un governo democratico. Una forma di governo così perfetta non si addice a dei semplici mortali*. Mentre del sistema aristocratico, ereditario ed elettivo, seppure lo critichi duramente, alla fine conclude che *"è nell'ordine più consono alla natura, e migliore, che siano i saggi a governare la massa"*.

E' una conclusione che Compagnoni non avrebbe mai accettato. Per lui, infatti, il sistema parlamentare democratico, ma di una democrazia effettiva e non solo nominale, restava l'unica forma valida di organizzazione politica.

L'averlo intuito con tanta esattezza, nel 1797, ed averne elaborato gli istituti giuridici per renderlo funzionante,

resta un merito di cui, oggi, dobbiamo dargli atto.

Questo capitolo, con cui si conclude il nostro lavoro, ha un titolo volutamente polemico: Compagnoni, "res nullius": che si può prendere, nascondere, mettere in luce o buttare via, a seconda degli umori, delle tendenze, dei gusti e dei ghiribizzi del momento. Uomo di scarsa importanza e di scarso rilievo. Una specie di "factotum" di gran classe, che ha inventato il "tricolore italiano" e il "mito di Legnano"; che ha scritto "Le veglie del Tasso" e "La Chimica per le donne"; un "genialoide" insomma piacevole ed interessante, ma non serio e consapevole dei grandi compiti affidati ai "maestri".

Studiando alcuni aspetti del suo pensiero giuridico, crediamo di aver dimostrato come Compagnoni (almeno quanto Beccaria, Filangeri e Romagnosi) ha tutti i titoli per entrare tra i grandi nomi della cultura italiana: come filosofo dell'utilitarismo e come fondatore del diritto costituzionale.

NOTE AL CAPITOLO SESTO

1.- *"E' esistita una scienza del diritto illuminista?* Così inizia la D'Amelio il suo libro su *Illuminismo e scienza del diritto in Italia*, cit., rispondendo affermativamente. Contra sono: N. Bobbio (*Scienza e tecnica del diritto*, Torino, 1934, p.21) e S. Cotta (*Gaetano Filangeri e il problema della legge*, cit., p.50 e sgg.). Argomenta il primo che di scienza del diritto si è cominciato a parlare, in un certo senso, solo nel secolo scorso, mentre il secondo esaurisce nella critica delle leggi e nella scienza della legislazione tutto il fenomeno giuridico di quell'epoca. Noi siamo del parere della D'Amelio. A parte il fatto che (come abbiamo scritto altrove) ci *sembra assurdo ridurre la storia del diritto a storia della scienza giuridica*, a nostro parere non è esatto affermare che di una scienza del diritto si possa parlare solo dall'ottocento. E' un "mito" che la storiografia tedesca ha diffuso e che tutti hanno accettato passivamente. (Vedi a questo proposito quanto scrivo in *Storia del diritto penale nel '500*, cit., p.21 e sgg. e in *Nullum delictum sine culpa*, Bologna, 1970 a p. 27 e in appendice III). Quanto all'esistenza di una scienza giuridica illuministica, basta leggere Compagnoni, oltre gli *Elementi*, il suo *Dizionario Democratico*, ecc., per accorgersi come non solo si parli di scienza giuridica" ma di quella scienza si cominciano a porre le fondamenta partendo dalla definizione dei concetti. In questo senso si capisce benissimo, ad esempio, quanto afferma Com

pagnoni: *"Noi non possiamo dare un'esatta definizione del diritto perchè la nostra lingua non ci somministra i termini acconci"*. E' una *nuova* lingua giuridica che bisogna creare in rapporto ai nuovi bisogni e alla nuova situazione; è una nuova "sistematica" quella che bisogna interessare e costruire. Ora, se questa non è "scienza"; che cosa è?

2.- Compagnoni, *Memorie*, 15.

3.- Compagnoni; ivi, p.313 e sgg.

4.- Su questo punto, vedi Lucatello, cit., p.207 e sgg.

5.- Lucatello, ivi.

6.- *Repubblica*, II, p.3968 e sgg.

7.- *De civitate Dei*, IV, 26-27.

8.- *Filosofia del diritto*, p.189-190.

9.- *Manuskripte 1884*, in Histor, Gesamtausg, Berlino, 1933, III, p.75.

10.- Logic, cap.II, trad., cit., p.63.

11.- Sein und Zeit; C; 6, p.42.

12.- Capograssi, *Pensieri vari su economia e diritto* in Opere, Milano 1959; vol.IV, p.225 e sgg.

13.- Vedi: Giordano Bruno, *Spaccio della bestia trionfante*, Dial.III; Samuele Puperdord, *De jure naturali et gentium*, l.II, c.4; Emanuel Kant, *Critica della ragion pratica*, I, l.I, c.2; Schopenhauer, *Die Welt....*, 1819, I, p.57; Rosmini, *Filosofia del diritto*, I, c.2, pp. 435 -

445; Feuerbach, *Principi della filosofia dell'avvenire*, a cura di N. Bobbio, Torino, 1946, p.58 e sg.; Ardigò, *Opere*, III, pp.17, 63, 73; P.I.

14.- Leviatano, I, 1, 13.

15.- *Two treatises of Governement*, 1690, II, p.99.

16.- Emile, I, 1.

17.- *La legge della ragione*, Bologna (1964), p.193.

18.- Id., p.192.

19.- Id., p.193.

20.- Platone, *Gorgia*, XXXVIII - XXXIX, 483 b - 484 a.

21.- *Tractatus theologico-politicus*, XVI, n.48. La stessa espressione l'ha usata Alfonso De Castro (1495-1558) nel *De potestate legis poenalis*, Antuerpiae, 1568, nell'Introduzione.

22.- Decretum, I, dist. I; *"Quod tibi non vis fieri, alii ne feceris"*; e la glossa - laedere ad Dig.1, 1 *de iustitia et iure*, 10, 1). Vedi: Francesco Calasso, *Alterum non laedere, L'esperienza storica* in Enciclopedia del diritto, vol.II, Milano 1958, pp.93-96; D. Composta, *Il diritto naturale in Graziano*, in "Studia Graziana", II, 1954, p.166 e sgg; M. Villey, *Le droit naturel chez Gratien*, ivi, 1955, p.83 e sgg.

23.- D. Cassirer, vedi da p.325 a p.350 e per Fassò da p.189 a p.216.

24.- E. Garin, *Storia della filosofia italiana*, cit., p.1037.

25.- E. Garin, ivi, p.1059.

26.- E. Garin, ivi, p.1058.

27.- Cantimori, Nota a Compagnoni in *Scrittori Giacobini*, cit., p.422.

28.- Garin, cit., p.975.

29.- Lucatello, p.219 e sgg.; p.223; p.225, ecc.

30.- Cito dall'edizione del 1778.

31.- *De' Diritti / dell'uomo* / Libri VI / Ne' quali si dimostra che la più sicura custode / de' medesimi nella società civile / E' la religione cristiana; / E che però l'unico Progetto utile alle / presenti circostanze è di far rifiorire / essa Religione / Opera / di Nicola Spedalieri siciliano / dottore e già professore di Teologia / .... in Assisi (ma in effetti a Roma) MDCCXCI /con licenza de' Superiori.

32.- Lucatello, p.219.

33.- Nicola Spedalieri, *I diritti dell'uomo*, con prefazione di Giuseppe Cimbali, Roma, 1884, p.11 della pref.; (Cimbali è stato il maggior studioso di Spedalieri. Vedi G. Cimbali, *N. Spedalieri pubblicista del sec. XVIII*, 2 Vol. Città di Castello, 1888). Altre indicazioni bibliografiche in Lucatello, op. cit., p.223 e in Garin, op. cit., p.994.

34.- Su questo vedi contra Lucatello, p.219.

35.- Parlando delle nuove strutture giuridiche che il concetto di libertà comporta, Compagnoni scrive: "Ne' Greci e ne' Romani la libertà non è stata che un orgoglio. Ne'

popoli moderni non deve essere che il sentimento della giustizia". E dopo aver detto questo attacca Rousseau: *Rousseau*, ha detto, *che un popolo libero non può sussistere senza schiavi*. Egli ha distrutto con questa frase la Santità di tutti i suoi principi, ed ha violentemente oltraggiato il genere umano: *Un popolo che vuol sussistere libero a forza di schiavi è un tiranno che offende i diritti de' suoi simili*" (E.223). Sull'influenza di Rousseau nella scienza politica del suo tempo, vedi R. Derathé, *Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps*, P.U.F., 1950, p.89 e sgg.; Roger Garaudy, *Les sources françaises du socialisme scientifique*, "Hier et aujourd'hui", 1948, p.120 e sgg.; John W. Chapman, *Rousseau: totalitarian or liberal?*, New York, 1956, p.54.

Capitolo VIII

APPUNTI PER UNA RICERCA SU GIUSEPPE COMPAGNONI

1.- Marco Giuseppe Compagnoni. Il nome di Compagnoni non è Giuseppe ma *Marco Giuseppe*. Dal certificato di battesimo, rilasciato dall'ufficio parrocchiale di S. Giacomo Magg. Ap., in Lugo, al libro IX(pag.516) dei registri canonici, risulta infatti: *Marco Giuseppe Compagnoni*, figlio di Giovanni e di Domenica Ettorri, nato il 3 marzo 1754 e battezzato nello stesso giorno *(Ricerca effettuata da* Luigi Fabbri*)*.

Per non ripetere le solite notizie, tratte dai manuali "agiografici", abbiamo preferito limitare la parte biografica alle due date (quella della nascita e quella della morte) che abbiamo riportato all'inizio. Non che la vita di Compa

gnoni non sia del massimo interesse, per conoscere quali fossero, negli anni che vanno dal 1781 al 1833, il costume, le abitudini, le idee politiche e giuridiche in Italia, e quali gli uomini più rappresentantivi! Anzi crediamo che, se vorremmo un giorno conoscere qualche cosa di meno mitico su quella epoca, è proprio dall'esame delle opere di Compagnoni che bisognerà incominciare. Solo che questo lavoro bisognerà svolgerlo in "equipe", in quanto, più che per qualsiasi altro, la opera di Compagnoni (professore di diritto e giurista; uomo politico, ma nello stesso tempo filosofo, linguista, storico e scrittore politico) non si presta ai soliti accaparramenti culturali, che finiscono col mettere in luce solo l'aspetto che lo studioso ricerca e conosce. Il materiale non manca.

Tutto l'ebdomedario "Memorie enciclopediche", pubblicato in Bologna dal 1781 all'85, e nel 1785 trasformato in Giornale enciclopedico, resta ancora da studiare. Qui, sotto lo pseudonimo di Ligofilo, Compagnoni pubblica diversi articoli giuridici. Tra questi uno in polemica con l'avvocato Fea su l'usura. Proprio nello stesso periodo Bentham, utilitarista al pari di Compagnoni, pubblicava un saggio sullo stesso argomento.

Così bisognerà studiare il foglio politico Notizie del Mondo, che si stampa a Venezia tra l''88 e il '96, e che è redatto per intero da Giuseppe Compagnoni. Sono anni importanti e decisivi per l'Europa. Compagnoni lo sa, tanto che

scrive (nella Vita letteraria del Cav. Giuseppe Compagnoni, scritta da lui medesimo, *Milano, 1834, pagg.20 e segg.): "Così senza accorgermene diventai* gazzettiere; *e lo fui negli anni più scabrosi, quando i rumori e le paure della Rivoluzione di Francia facevano più fracasso nel mondo" (ivi). (Forse è da questa dichiarazione che è derivata al Compagnoni la qualifica di "giornalista", che dotti e meno dotti gli affibbiano, senza pensare che allo stesso modo "gazzettieri" diventarono prima e durante la* guerra di Liberazione: *Calamandrei, Calasso, Iemolo, Gonella e tanti altri giuristi e studiosi italiani). In quegli anni pubblica oltre al* Prospetto politico dell'anno 1790, *le* Lettere piacevoli se piaceranno *e il* Saggio sugli Ebrei e sui Greci *(per queste opere vedi a pag.26 e sgg.) che dimostrano quali fossero le idee del Compagnoni sulla Rivoluzione Francese.*

Ugualmente bisognerà vedere il Mercurio d'Italia *che si pubblica (sempre a Venezia) dal gennaio del 1796.*

Gli articoli pubblicati sul Monitore Cisalpino *sono stati tutti raccolti da* Luigi Rava *(vedi* infra).

2.- Compagnoni, filosofo utilitarista. *Non si può studiare il pensiero giuridico di Compagnoni senza averne accertato il fondamento filosofico.*

Compagnoni è un utilitarista. Utilitarista *e non* ideologo *(e "ideologo minore") come lo qualifica E. Garin* (Storia

gnoni non sia del massimo interesse, per conoscere quali fossero, negli anni che vanno dal 1781 al 1833, il costume, le abitudini, le idee politiche e giuridiche in Italia, e quali gli uomini più rappresentantivi! Anzi crediamo che, se vorremmo un giorno conoscere qualche cosa di meno mitico su quella epoca, è proprio dall'esame delle opere di Compagnoni che bisognerà incominciare. Solo che questo lavoro bisognerà svolgerlo in "equipe", in quanto, più che per qualsiasi altro, la opera di Compagnoni (professore di diritto e giurista; uomo politico, ma nello stesso tempo filosofo, linguista, storico e scrittore politico) non si presta ai soliti accaparramenti culturali, che finiscono col mettere in luce solo l'aspetto che lo studioso ricerca e conosce. Il materiale non manca.

Tutto l'ebdomedario "Memorie enciclopediche", pubblicato in Bologna dal 1781 all'85, e nel 1785 trasformato in Giornale enciclopedico, resta ancora da studiare. Qui, sotto lo pseudonimo di Ligofilo, Compagnoni pubblica diversi articoli giuridici. Tra questi uno in polemica con l'avvocato Fea su l'usura. Proprio nello stesso periodo Bentham, utilitarista al pari di Compagnoni, pubblicava un saggio sullo stesso argomento.

Così bisognerà studiare il foglio politico Notizie del Mondo, che si stampa a Venezia tra l''88 e il '96, e che è redatto per intero da Giuseppe Compagnoni. Sono anni importanti e decisivi per l'Europa. Compagnoni lo sa, tanto che

scrive (nella Vita letteraria del Cav. Giuseppe Compagnoni, scritta da lui medesimo, *Milano, 1834, pagg.20 e segg.): "Così senza accorgermene diventai* gazzettiere; *e lo fui negli anni più scabrosi, quando i rumori e le paure della Rivoluzione di Francia facevano più fracasso nel mondo" (ivi). (Forse è da questa dichiarazione che è derivata al Compagnoni la qualifica di "giornalista", che dotti e meno dotti gli affibbiano, senza pensare che allo stesso modo "gazzettieri" diventarono prima e durante la* guerra di Liberazione: *Calamandrei, Calasso, Iemolo, Gonella e tanti altri giuristi e studiosi italiani). In quegli anni pubblica oltre al* Prospetto politico dell'anno 1790, *le* Lettere piacevoli se piaceranno *e il* Saggio sugli Ebrei e sui Greci *(per queste opere vedi a pag.26 e sgg.) che dimostrano quali fossero le idee del Compagnoni sulla Rivoluzione Francese.*

Ugualmente bisognerà vedere il Mercurio d'Italia *che si pubblica (sempre a Venezia) dal gennaio del 1796.*

Gli articoli pubblicati sul Monitore Cisalpino *sono stati tutti raccolti da* Luigi Rava *(vedi* infra).

2.- Compagnoni, filosofo utilitarista. *Non si può studiare il pensiero giuridico di Compagnoni senza averne accertato il fondamento filosofico.*

Compagnoni è un utilitarista. Utilitarista *e non* ideologo *(e "ideologo minore") come lo qualifica E. Garin* (Storia

della filosofia italiana, *Torino, 1966, Vol.III, pagg.1037 e segg.) ponendolo fra "la folla dei minori e dei minimi, fastidiosi professori, ripetitori in genere di schemi infecondi" (pag.1058). E' vero che Garin giudica quella di Compagnoni "..... una figura del resto molto interessante del periodo napoleonico....." (pag.1059), ma è tutto qui. Il pensiero di Compagnoni è visto sotto l'ala taumaturgica ed ispiratrice del Tracy e tutta la sua produzione filosofica è ridotta alle prefazioni e alle note che il Compagnoni fece all'*Idéologie (Elementi d'ideologia/ del Conte/ Destutt di Tracy/ Pari di Francia/ Membro dell'Istituto di quel Regno/ e della Società filosofica di Filadelfia / Per la prima volta pubblicata in italiano / con prefazione e note/ del Cav. Compagnoni/ Parte prima/ Divisa in due volumi/Ideologia propriamente detta/ Vol.I/ Milano/ Presso A.F.Stella /1817/; *Altra edizione è:* Milano/ Dalla stamperia di Giambattista Sonzogno/ 1819/). *Ma Garin non accenna al* "Saggio/ di un/ Trattato di morale" in forma di Catechismo/ pubblicato in seguito/ degli Elementi d'ideologia/ del Sig. Co: Destut-Tracy/ del Cav. Compagnoni/ *Milano/ Dalla stamperia di Giambattista Sonzogno/ 1819, che è l'opera dove Compagnoni espone il proprio sistema filosofico. Altre opere filosofiche di cui parla (in* Vita letteraria... *pag.41) sono:* Lettere a tre Giovani sulla morale pubblica (*Milano, 1929*). *Di un manoscritto, "donato ad un suo amico della Romagna" e intitolato* La Morale per tutti, *parla*

Luigi Stella, nella lettera a Tullio Dandolo, dicendo che Compagnoni "riputava" questa "la migliore tra le sue opere" (Vita letteraria... *pag. 13)*.

Che poi Compagnoni tenesse moltissimo ai risultati del suo lavoro filosofico, lo possiamo vedere da quanto scrive nella prefazione al "Saggio di un trattato di morale", *cit. Dopo aver spiegato perchè pubblica il libro come appendice di un'altra opera filosofica e non come pubblicazione autonoma* (Nel fare che ho considerato, che se accidenti di qualunque sorta m'impedissero di compierlo, ed intanto il divisamento mio avesse alcun pregio; non più ogni studio già fatto ed ogni fatica sostenuta resterebbero irreparabilmente perduti nel senso che più mi cale, che è quello di eccitare chi meglio possa di me o presto o tardi seguire quest'opera.), *aggiunge:* "...per questo Saggio, che ora ne pubblico, verrammi, io spero, un preziosissimo frutto; ed è l'udire qual giudizio le intelligenti e discrete persone ne pronuncino, e quali eccezioni vi appongano; onde prender sicura norma per correggere e migliorare quanto meno felicemente avessi o concepito, od ordinato, od esposto. E m'è paruta singolarmente a tale oggetto assai propria la pubblicazione di questo Saggio in unione dell'Opera del Sig. di Tracy per la giusta considerazione che non potendo questa restare in mano che di uomini di fina penetrazione e di alto intelletto, io verrò fortunatamente a procacciarmi competenti giudici" *(pag. IX)*. *E dopo*

questa premessa (è, forse, opportuno sottolineare che il libro si pubblica, sotto la dominazione austriaca, a Milano, nel 1819) ecco quanto scrive: ".... Non troppo comuni ancora sono gli ingegni, i quali sciolti dalle vecchie prevenzioni, e fermi contro timori che calunniano l'umana ragione, chiaramente intendono che i più sicuri mezzi per reggere le cose dell'uomo stanno nell'uomo medesimo; che nel complesso della sua costituzione egli possiede i semi di quella forza per cui può e conoscere quanto gli giova per ben vivere, e muoversi a trarre da questa cognizione buon partito per la pratica; che infine la verità dei principi è eterna ed indistruttibile: laddove temporanee soltanto sono e nella natura loro, e nella loro efficacia, le regole, che da alcun sistema dedu cansi estraneo alla costituzione dell'uomo..."(ivi, pag.X). Sono gli stessi concetti che, come si è visto, aveva già espresso nelle sue lezioni tenute all'Università di Ferrara e sono il segno, se non altro, della coerenza del suo pensiero. Difendendo il suo principio filosofico, secondo cui tutto deriva dal bisogno, afferma che i principi devono essere chiari e certi e che una filosofia che "non parte da un principio che ogni uomo sente vivo in sè stesso ad ogn'istante, e se non regge ogni comunque rimota applicazione, dovrà esser tenuta per mal fondata, o almeno, per mal dedotta siccome sono tutte le altre" (ivi, pag.XI). Quanto all'originalità del suo sistema egli ammette che nella seconda metà del seicento il

*problema dell'*utile *ha avuto un certo svolgimento, ma* in nis suno scrittore io mi sono potuto incontrare fin qui, il qua le lo abbia per mezzo di accurate sintesi esposto colla debi ta precisione, ed applicato con tal ordine e con tanta esat tezza da farne sentire l'evidenza in tutti i casi di Morale" *(ivi, pag. XII). Il metodo con cui tratterà il problema mora le sarà un metodo scientifico* (La Scienza della Morale; *lo stesso dirà Bentham riducendo la morale a un calcolo matema tico) dove si esporranno i principi di questa "scienza" con "pochi preamboli strettamente necessari" svolgendo "la pura ragione della pratica" (ivi, pag.XIII). I principi che poi e sporrà sono gli stessi che abbiamo trovato nei suoi* Elementi di diritto costituzionale democratico e giuspubblico universa le (*vedi* retro)*e che si trovano come fondamento delle lunghe note che pone alla traduzione del libro di* Destutt di Tracy.

Ora, che rapporto c'è tra l'utilitarismo di Compagnoni *e quello del contemporaneo* Bentham, *che viene sempre presen tato come il più grande teorico dell'utilitarismo? I due si stemi filosofici sono opera "autonoma" e dimostrano l'esi stenza di un pensiero che si svolge su linee parallele ma non identiche, come a noi è sembrato?*

*I due pensatori hanno indubbiamente due punti in comu ne. Per l'uno e per l'altro l'*utilità (lo star bene, *come di ce Compagnoni) è il fine a cui tendono tutte le azioni umane. Per entrambi* utilità individuale e utilità sociale *coincido*

*no nè può esserci mai l'una senza l'altra. Ma mentre per Bentham nell'*Introduction of the principles of Morale and Legislation *(1789, I, 1) sono il* dolore *e il* piacere *che determinano ciò che dobbiamo fare, è ci governano in tutto quello che facciamo, diciamo e pensiamo* (Mario A. Cattaneo, Il Positivismo giuridico inglese, Hobbes, Bentham, Austin, *Milano, 1962, pag.137); per Compagnoni è invece il* bisogno *che sempre ci spinge creando così il* diritto d'agire. Dolore-piacere *nell'uno;* bisogno-diritto *nell'altro. Da questi due diversi elementi ognuno ricava un sistema e lo svolge con linearità e logica impeccabile.*

Entrambi sono "anti-metafisici" e si interessano soprattutto alle questioni politiche, sociali e giuridiche svolgendole giusto le premesse da cui sono partiti, ed arrivando a soluzioni, in molti casi, identiche.

Così, fra l'uno e l'altro, ci sono delle notevoli divergenze. Bentham è contro il contratto sociale *(M.A. Cattaneo, pag.131); Compagnoni, viceversa, fa del* contratto sociale *la base del suo sistema. Bentham è l'autore che tiene ad affermare chiaramente la netta separazione fra morale e diritto (M.A. Cattaneo, pag.135); per Compagnoni questa differenza non esiste. Bentham è contro la* Rivoluzione Francese *(M. A. Cattaneo, pag.149); Compagnoni la esalta senza limiti. Bentham è un seguace di Beccaria, del quale scrive: "Oh, my master, first evangelist of Reason, you who have raised your I*

taly so as above England, and I would add above France, were is not that Helvetius..." (citato da M.A. Cattaneo, pag.132, n.33); Compagnoni, come abbiamo visto, dirà che Beccaria è stato sì un iniziatore, ma che la filosofia sociale dopo di lui ha fatto molti progressi.

3.- Compagnoni sacerdote? *Nell'edizione precedente scrivevamo: "Prima che professore di diritto, giurista, filosofo, Compagnoni è stato* 'sacerdote. *Una delle sue prime pubblicazioni è appunto di argomento religioso:* Jesus Nazarenus / Verus Messias et Deus/ Selectae propositiones,/ Theologico/ Polemicae/ quas/ nemine adsistente/ Publicae proponit disputationi/ Josephus Compagnonius/ Clericus Lugiensis/ in Emaldiano Lycaeo auditor/ facta post tertium arguendi omnibus facultate/ accedunt nonnulla critica theoremata ad Historias pertinentia/ Faventiae MDCCXXXVI/ ex Typografia Antonii Archii/ Superiorum permissu. *Le sue dichiarazioni religiose sono ispirate alla più ligia ortodossia. Al* Congresso Cispadano *che si tiene a Modena, dichiara: "Io sono di un profondo rispetto per la Religione Cattolica; io ne adoro i suoi sacri dogmi, ammiro la purità della sua antica morale; e ringrazio la Provvidenza che m'abbia fatto nascere in un Paese, ov'essa ha un libero culto, e copia di Maestri, e splendore di Sacerdozio, ed ogni maniera di decoro, e di forza. Reputerei la più alta sventura per Popolo Cisalpino se fosse nel crudo e*

sperimento d'acquistare la libertà mettendo a rischio il più alto dono che Dio abbia fatto agli uomini" (Discorso / letto nella sessione del 25 gennaio/ del Congresso Cispadano/in Modena/ dal/ cittadino Compagnoni/ Deputato/ Del Popolo ferrarese, pag.IX). Nelle sue Memorie autobiografiche *edite nel 1927 a cura di Angelo Ottolini (Treves, Milano) dice di essersi fatto sacerdote perchè indottovi dal padre (pagg. 12 e segg.) ma parla, con grande ammirazione di alcuni insegnanti del Collegio Emaldiano dove ha studiato. Di P.Cavalletti, domenicano, professore di teologia, scrive: "egli mi fu, finchè visse, padre, maestro, amico; nè saprei dire se in lui fossero migliori le qualità del cuore o quelle della mente; nè se più dignità, più liberalità, più schiettezza e prudenza insieme in alcun altro mai si unisse in sì eminente misura che in lui"* (Memorie, *pag.16). Ma, nonostante ciò, è per una netta separazione fra potere temporale e potere spirituale. Per questo è contro la teocrazia papale che reputa il peggiore dei sistemi di governo e' il più falso, perchè "volendo tenere l'*incensiere *e la* spada, *e combinare gli interessi della terra, e quelli dell'autorità loro spirituale, hanno i Papi necessariamente violato ogni genere di principi, portando una duplice corruzione nella morale dell'uomo, e snaturandolo atrocemente". "I nostri nipoti -continua Compagnoni formulando un'ipotesi che si rivelerà esatta- saranno più retti giudici di noi.* All'orrore che desterà in essi la contemplazio

ne dell'abbrutimento fatale..... uniranno eterne benedizioni alla mano pietosa, che liberò queste terre da sì tremendo flagello" *(Elementi, pag.173)*.

Reputa che le novità politiche e legislative non siano in contrasto "coi santi principi del Cristianesimo" (Memorie *pag.271); sostiene che il diritto d'uguaglianza deve essere portato sul piano effettuale, e non ammesso solo come princi pio astratto* (Memorie, *pag.277). Per questo motivo non vuole che nella Costituzione si parli della religione Cattolica.*

E' convinto che il proprio sistema filosofico sia pro fondamente religioso: "Imperciocchè l'opera mia, quale io la ho concepita, dee avere per compimento un *Capitolo,* in cui verrà ragionato de' mezzi, coi quali dare alle esposte disci pline morali una più sublime perfezione; e questa consiste appunto in legare ogni umana azione colla suprema ed univer sale cagione dell'ordine delle cose tutte, che diciamo Dio. Con che vedrassi da ognuno come naturalmente la religione viene raccomandata quale unico mezzo che abbiamo per conosce re la soprannaturale destinazione dell'uomo, e i sussidi, ad esso lui preparati per sì alto oggetto". (Saggio di un trat tato di morale, *pag.XIII). E' convinto, anzi, che lo studio del suo sistema, servirà di preparazione alla* Morale Cristia na "perchè troveranno le menti della ragione preparate a mo do, che nissun dubbio sarà in esso rimasto sulla necessità di praticare la virtù e di fuggire il vizio; e volentieri ac

coglieranno la bella e confortante idea di avere un più robusto sostegno nei soccorsi di una Provvidenza Superiore, onnipotente e paterna" *(ivi, pag.XV). E' in altre parole un prete "contestatore"* ante-litteram. *E anche sotto questo aspetto la sua opera andrebbe studiata e confrontata con quanto dicevano altri sacerdoti di quel periodo".*

*Così scrivevamo nell'edizione precedente, partendo dalla convinzione che Compagnoni fosse stato ordinato sacerdote (seguendo quanto anche l'*Enciclopedia Italiana *(vedi* retro*) afferma). In effetti, come risulta dalle ricerche effettuate da Luigi Fabbri, non si riesce a trovare la documentazione della sua ordinazione. Nell'Archivio della Curia Vescovile di Imola, non c'è nessun documento che lo attesti. Francesco Rambelli, biografo e concittadino di Compagnoni, scrive: "Avendo egli tentato pratiche per essere ammesso nell'Ordine Francescano, ne fu con cortese insistenza sconsigliato da Padre Reggi, quindi non avendo trovato posto nel clero regolare, fu* secolarizzato *(1778)". Secondo Lino Rignani, direttore della biblioteca "Fabrizio Tisi" di Lugo, Compagnoni non fu mai ordinato sacerdote, ma fu semplicemente* "abate", *titolo onorifico che, spesso, veniva attribuito, in quell'epoca, agli studiosi. D'altra parte, Giuseppe Compagnoni non aveva ricevuto solo la "tonsura", ma anche altri ordini minori, se era stato ammesso al Collegio emaldiano. Al momento, dunque, la questione se Compagnoni fosse stato ordinato sacerdote, o*

fosse un "abate" o un chierico, resta ancora da definire.

4.- Compagnoni linguista. *Compagnoni si è occupato anche di linguistica e la sua attività, sotto questo aspetto, non è stata mai studiata. E' autore di una grammatica italiana che verrà ristampata molte volte nell'Ottocento* (G. Compagnoni; Teorica/de' verbi italiani/ regolari, anomali, difettivi/ e malnoti/ compilata/ sulle opere del Cinonio, del Pistolesi/ del Mastrofini/ e d'altri più illustri grammatici per uso de' giovanetti/ ... *Milano, 1817; Prima edizione napoletana: 1825, ecc., opera "nel suo genere riputata classica", come scrive l'Hercolani. Ha scritto un altro lavoro intitolato:* Dell'arte della parola ne' varii modi della sua espressione... Lettere a E.R., giovinetto di quattordici anni, *Milano, 1827 (Nella* Vita letteraria... *(pag.51), Compagnoni vi accenna come ad uno scritto che gli è particolarmente caro).*

Ha scritto un libro intitolato: Capitolo CIII di un'opera incominciata a scriversi dal suo Autore prima della Proposta del Cav. Monti, ma da non pubblicarsi se non l'anno cinquantesimo del secolo XIX, *Milano, 1826. (Estratto dal quaderno XV del* Nuovo Raccoglitore, *con un'aggiunta).L'opera fu scritta per criticare il libro di Giuseppe Grassi,* Saggio intorno ai sinonimi della Lingua Italiana; *Torino, 1821. Viene esaminato il significato dei seguenti sinonimi: Accordare -*

Concedere; Altiero - Superno; Contendere - Desputare; Durante - Pendente; Gradino - Scalino; Onta - Vergogna; Opera - Lavoro - Fatica - Travaglio; Relazione - Rapporto; Rubare - Rapire; Strofinare - Stropicciare; Uscire - Sortire (vedi quanto dice Compagnoni in Vita Letteraria, *pag. 48 e segg.).*

Ci sono, inoltre, molti articoli e saggi sulla lingua che bisognerebbe riunire e studiare (Sulla lingua giuridica, vedi a pag. 128 e segg.).

5.- Compagnoni traduttore e letterato. *Oltre che come grammatico e linguista, Compagnoni svolse intensa attività come traduttore. (Sul* De re rustica *di Catone vedi* retro.*) Vediamo indicate dai cataloghi le seguenti traduzioni:* Ditti Cretese e Darete Frigio, storici della guerra trojana, *volgarizzati dal Cav. Compagnoni, 1819;* Biblioteca storica di Diodoro Siculo, *volgarizzata dal Cav. Compagnoni, 1819;* I Cesari dell'imperatore Giuliano, *volgarizzati e illustrati dal Cav. Compagnoni, 1820;* Biblioteca di Apollodoro Ateniese, *Volgarizzato dal Cav. Compagnoni, 1826;* Biblioteca di Fozio ... *tradotta ... dal Cav. Compagnoni, 1836. Ma oltre a queste ci sono molte altre traduzioni di opere inglesi, francesi, ecc.; c'è una* Raccolta di vite d'uomini illustri, scritte da loro medesimi *(con prefazione di G. Compagnoni), 1821, ecc. Tutti questi lavori non sono mai stati esaminati e studiati.*

Il "censore modenese" di Compagnoni. *Il "censore ducale"*

altri non era che l'abate e conte Giuseppe Fabrizj (1737 - 1820) che, durante la Repubblica, verrà nominato ispettore dipartimentale onorario della pubblica istruzione, e che nel 1809 pubblicherà, in un manifesto, il seguente scritto in lo de di Napoleone: All'occasione/ delle feste ordinate dal Consiglio comunale di Modena/ per solennizzare/ le rapide e portentose vittorie/ riportate/ da S.M.I. e Re l'Imperatore/ Napoleone il Grande./ Sonetto/ dedicato al Signor Podestà e Consiglio de' Savj/ nella Comune della Città di Modena/

Dei Re Signor, le tue grand'opre ammiro.
L'arbitro sei di pace, e il sei di guerra.
Duce non v'ha che te pareggi in Terra;
Cesare no, non Alessandro, o Ciro.

Il vincitor tuo brando in loro io miro.
Non il consiglio tuo, che mai non erra,
Ch'il lontano avvenire vede e disserra
U' d'Europa i destin lieti sortiro.

Alto senno e valor sono il tuo vanto,
Non voluttà d'Eroi misero laccio,
Onde di te minor fu Achille al Xanto;

E più sarai del divo Augusto altero,
Quando col tuo guerrier possente braccio,
Darai la pace all'Universo intero.

Dell'Ab. GIUSEPPE FABRIZJ Ispettore Dipartimentale Onorario di pubblica Istruzione, e dell'Istituto delle Belle Arti, e Presidente dell'Accademia Scientifica e Letteraria dei Dissonanti di Modena. In Modena, presso la Società tipografica, 1809

Per altre notizie vedi Memorie della Regia Accademia di

Scienze, lettere, ed arti in Modena, *Modena, 1862, Tomo IV, p.6 e sg. (Ricerca di* Corrado Bertoni, Gianni Bertoncini, Valerio Ragazzi, Giacomo Savioli).

6.- Compagnoni storico. *Compagnoni storico è quasi tutto da scoprire. C'è stato, è vero, l'ottimo studio di C. Morandi (vedi a pag.16) sulla* Storia dell'America, *opera alla quale Compagnoni teneva moltissimo, tanto da raccomandarla "alla bontà" degli amici nella sua* Vita Letteraria *(pag.51). Il lavoro ebbe grande successo in America. Nel 1823 fu ampiamente recensita dalla American Quarterly Review (cfr. La Piana,* La cultura americana e l'Italia, *Torino, 1938, pag.171), e in Italia ebbe due edizioni (Milano, Stella, 1823 in 29 volumi; Napoli, Iride, 1842-45, in 19 volumi).Ma Benedetto Croce nella* Storia della storiografia Italiana nel secolo decimonono, *Bari, 1930 (II ed.) non vi accenna e non nomina affatto Compagnoni fra gli storici.*

L'opera storica di Compagnoni non è limitata solo alla Storia dell'America. *Egli ha scritto una* Storia dell'Impero Ottomano *(Milano, 1826); una* Storia dell'Impero Russo *(Milano, 1824) e tanti altri saggi, articoli, traduzioni o riduzioni che nessuno ha ancora catalogato e valutato.*

7.- Compagnoni politico. *Anche il pensiero e l'opera politica di Compagnoni sono, in gran parte, da studiare.*

Si sa di lui che è stato l'inventore del tricolore *e del* mito di Legnano *e su queste e altre notizie "folcloristiche" sono impiantati quasi tutti i lavori che si tramandano, ricopiando quanto un primo ricercatore ha trovato. Manca un'opera sul pensiero politico di Compagnoni.*

Qualche cosa è stata fatta (F. Luzzato, Vincenzo Dandolo, G. Compagnoni e "Les hommes nouveaux" *in "Nuova rivista storica", 1937, fasc.I), ma gran parte dei suoi scritti politici sono ancora sconosciuti. Tra l'altro:* Sulla Pace,orazione per ordine del governo Cisalpino detta nelle feste solenni al Foro Bonaparte, il dì 10 fiorile, anno IX, dal cittadino Compagnoni, *Milano (s.d.).* Les hommes nouveaux, ou solution du problème comment, d'après les principes posés dans la nouvelle régénération politique, peut-on, dans la pratique, operée, parmi les individues, une régénération morale? Adressé à tous les peuples par Vincent Dandolo, Paris, an. VIII, *quest'opera, dove si esprimono le idee e le speranze sull'efficacia dei nuovi principi rivoluzionari, è stata riconosciuta, oggi, come opera scritta a Parigi dal Compagnoni e pubblicata sotto il nome dell'amico Dandolo. Ma sotto il nome di Dandolo vediamo registrati molti lavori pubblicati nel '97, anno in cui Compagnoni tornò a Venezia per procedere alla stampa degli* Elementi di diritto costituzionale; *e cioè:* Discorso che venne pronunziato nel momento che s'innalzò in Venezia l'albero della libertà, *del cittadino Dandolo*

(*Venezia, 1797);* Rapporto del cittadino Dandolo alla municipalità provvisoria *(25 agosto, anno primo della libertà italiana) Venezia (1797);* Anno I° della libertà *(s.d.), ecc.*

Tutte le pubblicazioni di Vincenzo Dandolo (ad eccezione di quelle da noi citate) sono di carattere scientifico: Istruzione pratica per la coltivazione de' bachi da seta .... *Monza, 1818;* Enologia, ovvero l'arte di fare, conservare, e far viaggiare i vini.... *Milano, 1812;* Cenni sulla fabbricazione dello sciroppo e zucchero d'uva e sue applicazioni.... *Milano, 1818. (E' uno dei primissimi trattati sulla sofisticazione dei vini);* Fondamenti della scienza chimico-fisica.. .. *Venezia, 1795;* Del governo delle pecore spagnuole e dei vantaggi che ne derivano, *Milano, 1804, ecc.). Così come bisognerà guardare sotto* Giuseppe Belloni, *cameriere di Compagnoni, col nome del quale pubblicò molti lavori e diversi articoli, specie durante il soggiorno parigino.*

Giuseppe Compagnoni svolse, anche, una notevole attività politica tra il '96 e il 1814. Fu uno degli uomini più rappresentativi fra quanti aderirono al nuovo "status" creato dalla Francia. Apprezzato e stimato da Napoleone che lo tenne sempre in gran conto, occupò una posizione chiave nell'organismo politico e burocratico della Repubblica e del Regno. Si può dire che non ci fosse provvedimento di una certa importanza che non passasse per le sue mani e del quale egli non fosse informato. Gran parte del lavoro legislativo é di

retto o controllato da lui. Anche di tutto questo si sa poco. Per lo storico del diritto, esistono dei lavori validi per iniziare il lavoro e la ricerca che noi proponiamo (S. Pivano, Albori costituzionali d'Italia, *Torino, 1913; M. Roberti,* Milano capitale napoleonica. La formazione di uno stato moderno, 1796-1814, *Milano, 1946; G. De Vergottini,* La costituzione della repubblica cispadana, *Firenze, 1946; C.Ghisalberti,* Le costituzioni "giacobine" (1796-1799), *Milano, 1957).*

Negli altri campi si è fatto poco. C'è un lavoro di C. Morandi, La politica estera della Repubblica italiana e il Compagnoni *(in "Annali di Scienze politiche", Facoltà di Scienze politiche, Pavia, a.III, Vol.IV, fasc.IV, 1930) e il lavoro di Carlo Zaghi su* Bonaparte e il Direttorio dopo Campoformio. Il problema italiano nella diplomazia europea (1797-1798), *Napoli, 1956,che si riferiscono all'attività diplomatica. C'è la raccolta de* I giornali Giacobini italiani, *Milano, 1962, ottimamente curata da R. De Felice,che può servire di base all'indagine che all'inizio noi abbiamo proposto. Come c'è tutta una ricerca giuridica da svolgere non solo sull'attività giuridica e politica dei "giacobini" (prima, durante e dopo la dominazione francese), ricerca che va intesa non tanto (o non solo) come lo studio di un* modello *costituzionale proposto, discusso, criticato o esaltato da questo o quel giurista, ma piuttosto come lo studio della parte effettuale di quelle costituzioni; del modo, cioè, in cui quel*

le "costituzioni" in effetti hanno funzionato. C'è da fare una ricerca, addirittura, sul termine "giacobino";di come questo vocabolo è inteso dai "letterati" e dai filosofi e di come viene inteso dai giuristi (La vera nozione del Giacobinismo ed il Castigo conforme alla Legge, *del Giureconsulto C. C. Consig. al Servizio di S.M. Imp. Regia Apostolica, Venezia, A. Rosa, 1799, citato da Delio Cantimori nei* Ghibellini italiani, *cit., pag.413); sulla diversa "gradazione" di questo "giacobinismo" e sul modo di operare al servizio della Rivoluzione o in opposizione ad essa (i punti di orientamento potrebbero essere in questo campo i lavori del Saitta, del Galante-Garrone, del Vaccarino, del De Roberti, dello Zaghi, del Cantimori e del De Felice, ecc.). Una ricerca di questo genere può essere incentrata proprio sull'attività giuridica, politica, letteraria, svolta dal Compagnoni che in quel periodo è forse l'uomo più rappresentativo, perchè è stato testimone e protagonista delle esperienze politiche e giuridiche nuove che si venivano progettando o attuando. Fonte primaria dovrebbero essere le* Memorie autobiografiche, *questo "spaccato" della società italiana tra il Sette e l'Ottocento, di cui sarebbe opportuno curare una nuova edizione; e la* Vita letteraria... *che Compagnoni, dietro richiesta dell'editore, aveva composto negli ultimi giorni di vita.*

Per la bibliografia, oltre quella indicata dallo Zaghi e dal Morelli, la più completa (fino al 1857) è quella che

dà Constant Von Wurzbach in Biographisches Lexicon des Kaiserthums Oesterreich, *Wien, 1857, vol.II, p.436 e seg.(ma anche questa voce va accettata con "beneficio d'inventario": c'è qualche inesattezza. Ad esempio del* Saggio sugli Ebrei e sui Greci *dà notizia solo dell'edizione milanese (1806), ma non parla della 1ª edizione, del 1791 nè di quella veneziana del 1792 che sono (come abbiamo visto) le più importanti. Di molte traduzioni latine del Compagnoni,come di qualche opera storica tace; come è ignorata gran parte della produzione come linguista, ecc. Altre informazioni bibliografiche le dà Luigi Ferrari in* Onomasticon, *Milano, 1947, p. 221. Ma una scheda bibliografica completa delle (e sulle) opere di Compagnoni al momento manca, e anche questo sarebbe un lavoro, o forse è* il lavoro *che bisognerebbe prima degli altri iniziare e portare a termine.*

D O C U M E N T I

NO

LA PRIMA CATTEDRA DI DIRITTO COSTITUZIONALE

Il 2 maggio 1797, Compagnoni tiene, nell'Università di Ferrara, la prolusione per la fondazione della nuova cattedra di diritto costituzionale. E' la prima cattedra che, di tale materia, sia istituita in Europa. Scrive, infatti,il Morelli (op. cit., p.63): "E' generale opinione che la prima cattedra di diritto costituzionale sia quella creata, su proposta del Ministro Guizot, nella Facoltà di diritto di Parigi, col decreto 22 agosto 1834, e che fu tenuta,dal novembre 1835 al marzo 1845, da Pellegrino Rossi... Il vanto però che, nelle loro aule, il diritto costituzionale, come scienza autonoma, venisse per la prima volta professato, non spetta alla Facoltà di Parigi, nè all'Università di Ginevra; giacchè, ancora in sul finire del secolo scorso,le tre Università della Repubblica Cisalpina, Pavia, Bologna e Ferrara ebbero cat-

tedra apposita ed officiale per quella materia".

La cattedra di Pavia venne istituita nel novembre del 1797, mentre quella di Bologna il 18 aprile 1798.

Qui, di seguito, pubblichiamo il decreto (31 marzo 1797) dell'Amministrazione centrale di Ferrara, con il quale si istituisce cattedra; il saluto di Compagnoni al direttorio esecutivo della Repubblica Cisalpina; alcuni brani della prolusione ed, infine, la definizione di *costituzione* e di *popolo* che Compagnoni premette ai suoi *Elementi di diritto costituzionale democratico*.

IL DECRETO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

"L'Amministrazione centrale, considerando che l'istruzione è un bisogno della Società e che uno de' primi doveri de' pubblici amministratori si è di promuoverla, migliorarla e perfezionarla;

"Considerando che, nel momento in cui va a stabilirsi nel Territorio Cispadano una costituzione democratica fondata su i diritti imprescrittibili dell'uomo, più pressante diviene il bisogno di diffondere i grandi principii di giustizia, che reggono l'ordine sociale e di propagarne gli utili risultati, onde la fervida gioventù formata con ottima istruzione si renda capace delle eminenti funzioni della Patria;

"Considerando che trovasi da qualche tempo vacante nella Università di Ferrara la cattedra primaria di gius pubblico e di pandette, e che il riaprirla sul sistema passato non

sarebbe che un perpetuarne l'inutilità, come le ha rappresentato ancora con particolare impulso il suo Comitato di pubblica istruzione in un piano presentatole sopra tale interessante argomento, e che, al contrario, i tempi, il voto de' buoni e l'interesse della Patria imperiosamente dimandano uno stabilimento, con cui si assicuri nella più alta maniera l'insegnamento e la diffusione delle sublimi teorie sopra le quali sono fondati i diritti dell'uomo e del cittadino, la sovranità del popolo, il riparto de' poteri nella sovranità compresi, l'analisi dei bisogni della società e gli officii de' magistrati;

"Considerando che questa sola misura può formare lo spirito pubblico all'altezza della costituzione e dare alla Patria cittadini istrutti, sicchè più sollecitamente la Repubblica Cispadana giunga per ogni maniera di lumi all'alto destino, a cui la Provvidenza sembra chiamarla;

"Considerando che l'Università di Ferrara, secondo le norme costituzionali, deve servire non solo pei cittadini del dipartimento del Po, ma eziandio per quelli dei dipartimenti vicini,

"L'Amministrazione centrale, fedele agli oggetti del suo officio e premurosa di dare ai cittadini della sua provincia e a tutta la Repubblica Cispadana un nuovo argomento del suo zelo e del caldo suo patriottismo, agendo tanto in forza de' suoi poteri attribuitile dalla gloriosa Nazione

Francese, quanto in considerazione dell'articolo 348 della costituzione, decreta quanto segue:

"I. Nella Università di Ferrara viene stabilita una cattedra di diritto costituzionale cispadano e giuspubblico universale.

"II. Al Professore di questa cattedra viene assegnata per indennizzazione annua la somma di scudi 500.

"Procedendosi in seguito alla nomina di due soggetti, per scegliere un professore a detta cattedra, fu eletto con grande maggioranza di voti, e per scrutinio segreto, il cittadino don Giuseppe Compagnoni di Lugo, attuale segretario di governo, uomo ben noto alla Repubblica letteraria per la molteplice sua erudizione, ed alla Repubblica Cispadana per il suo patriottismo ed attaccamento ai principii di una ragionata democrazia".

.....

Quanto alla cattedra universitaria, lo stesso rapporto così si esprimeva: "Si aboliscano le cattedre di pandette, di notariato e di ius canonico come inconcludenti ed affatto estranee allo spirito d'una costituzione repubblicana. E' però conveniente d'assai che ci sia una cattedra di diritto pubblico e costituzionale. Ben penetrando nelle vedute della costituzione noi abbiamo stabilito che questa sia spiegata fino ai fanciulli; più poi convien farlo agli adulti, i quali quantunque abbiano diversi rapporti, pure devono alla Re

pubblica le loro opere, e devono insieme concorrere alle varie destinazioni che gli vengano presentate dalla loro Patria. Sia dunque la cattedra di diritto pubblico e costituzionale aperta a tutta la gioventù; alla quale sarà da abile professore spiegato il vero spirito della costituzione conformemente a' principii d'una filosofica giurisprudenza. Di tal maniera si apre ai giovani cittadini un mezzo da istruirsi nei patrii doveri e prepararsi a quelle destinazioni alle quali saranno eletti."

LIBERTA' EGUAGLIANZA

AL DIRETTORIO ESECUTIVO

DELLA

REPUBBLICA CISALPINA

Compagnoni.

CITTADINI DIRETTORI!

L'ignoranza è l'appanaggio del popolo schiavo: la scienza del libero. Ma la scienza del popolo libero è quella dei suoi Diritti, *della sua* Costituzione, *del suo* Governo, *delle* Funzioni *de' suoi* Magistrati, *delle sue* relazioni *cogli* altri popoli. *Essa è la scienza del* Giuspubblico universale *piantato sugli* Elementi *del* Diritto costituzionale democratico. *Mentre dunque un popolo sorge allo stato di libertà, uopo è che si alzi eziandio allo studio di questa scienza.*

*Alla diffusione di essa l'*AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL FERRARESE *nell'istante in cui andava ad eseguirsi fra noi la*

Costituzione cispadana, *consecrò una pubblica scuola, monumento sublime del verace suo amore per la libertà e pel popolo. Questa è la scuola che poscia all'eseguirsi fra noi la* Costituzione cisalpina, *mani perfide e liberticide tentarono con trama sacrilega di rovesciare, e che voi avete salvata.*

CITTADINI DIRETTORI! Voi avete meritato della patria, della libertà, della repubblica. Noi vi dobbiamo la gratitudine nostra.

Ma io credo che vi si debba di più: una solenne testimonianza della pubblica fiducia. Egli è a quest'oggetto, che dando io in luce i primi esperimenti di questa scuola, a voi li offerisco in cospetto di tutta l'Italia libera. Lontano da ogni basso sentimento, franco e repubblicano in ogni mia azione, io intendo di dire a' miei compatrioti: i DIRETTORI CISALPINI proteggeranno la scienza de' popoli liberi con tutta l'autorità loro conceduta dalla legge. *Oh! quale espansione d'affetti risveglierà questo annuncio!*

La carriera, che primo in Italia ho aperta, è aspra ancora. Altri più felicemente di me la batteranno in seguito. Ma io reputerò grande avventura l'averne dato l'esempio; e sotto gli auspizj vostri potenti ripareró forse agli errori che nella novità del tentativo possa aver commessi.

Salute e rispetto.

DISCORSO DELL'AUTORE

pronunziato il dì 2 maggio 1797

NELLA UNIVERSITA' DI FERRARA

all'apertura della nuova cattedra
di Diritto Costituzionale Democratico
e Giuspubblico Universale

==========

Una grande rivoluzione, giovani cittadini, da pochi mesi è succeduta fra noi. Schiavi da più secoli di un principe che reggevaci coll'imperio di una doppia potentissima autorità, improvvisamente siamo venuti in mano di un popolo generoso, che ci ha dichiarati liberi.

Gli annali del genere umano sono pieni di guerre e di conquiste. Ma queste guerre e queste conquiste non altro fin qui presentarono che una serie alternata di oppressori e di oppressi, di padroni e di schiavi. Tale è stata sempre la sorte degli uomini, o di abusar della forza, o di soggiacer

vi. Il delitto e la miseria sono i terribili temi della storia.

Era dunque riserbato all'età nostra l'alto spettacolo la prima volta veduto sulla terra, di un popolo bellicoso e potente, il quale provocato ad ampia funestissima guerra a cagione della libertà, che avea voluto ricuperare, questo genere di vendetta sopra i suoi nemici prendesse detronizzandoli,di chiamare a parte della fortuna sua propria que' popoli, ne' quali con ogni genere di sottile incitamento, forse più ancora che colla compressione stessa della forza, erasi operata una fatale oblivione de' naturali diritti.

Ed era poi in singolar modo a noi riserbato di venire a parte di questo amplissimo beneficio, senza che un sì grande cambiamento di Stato ci costasse alcuno di que' sacrifizj terribili, co' quali tutte le nazioni scioltesi dalla tirannide l'hanno e negli antichi e ne' moderni tempi acquistata. Imperciocchè la sola presenza de' valorosi vincitori de' re l'ha tranquillamente operata fra noi.

E doppia ragione ancora di ammirabile singolarità questo grande avvenimento presenta, la prima delle quali si è, che fra quanti popoli in questi ultimi tempi desiderarono la libertà, e fecero eziandio non mediocri sforzi per ottenerla, noi siamo stati i primi, cui si è conceduta congiunta colla indipendenza sovrana, fatti altrui perciò giusto argomento d'invidia; la seconda poscia si è, che non pe' nostri divisamenti.

non per empito d'odio alla servitù, nè per quel fervidissimo trasporto per lo stato libero, di che in Grecia un giorno,ed in Italia dopo il mille si videro frequentissimi esempj, abbiamo noi mutato il governo nostro, ma per solo impulso generoso della nazione conquistatrice.

.....

Ma questa rivoluzione recata a noi dalle armi francesi, reggesi, e ne' suoi effetti si mantiene soltanto col senso dei sublimi principj che ne formano la base sicura. Imperciò chè non consiste essa in un violento passaggio della suprema autorità da una mano ad un'altra, nè soltanto nel rapido cambiamento della forma del governo, ma soprattutto nello sviluppamento dei diritti degli uomini, nella diffusa cognizione degli elementi della sovranità, nella persuasione del vero sistema sociale.

.....

Nulla vagliono le virtù, i talenti, ove le ricchezze e la condizione debbano far tutto. Nulla vagliono la ragione e la giustizia, ove i ministri orgogliosi ed avari non sono soggetti a render conto della loro condotta al popolo che hanno oltraggiato. Nulla vale la speranza fondata sopra generosi sforzi arrischiati, quando la cabala e il capriccio dispongono della sorte del cittadino. Ah! questo nome; questo sacro nome di cittadino, che fu sì bello, e che tanto valeva in Roma ed in Grecia, o era fra noi ignoto affatto, o non avea più

alcun senso. E perchè l'avrebbe esso avuto,quando poi il pronunciarlo sarebbe stato un delitto!

Ma questo bel nome risorge ora fra noi accompagnato dagli alti diritti ch'esso annuncia; e la Costituzione che felicemente succede ad un sistema d'imbecille atrocità, lo consacra solennemente per la felicità del popolo di queste contrade. La libertà, l'eguaglianza, la sicurezza delle persone e delle fortune, vengono proclamate in essa stabilmente;e su questi sacri ed eterni fondamenti sorgeranno le auguste leggi che avremo quindinnanzi, le quali concorrendo ognuno di noi a formarle, perchè ognuno di noi concorrerà a nominare a legislatori gli uomini degni della nostra fiducia, la sorte nostra assicureranno veracemente; e non avremo più che quelle leggi che i nostri veri bisogni comanderanno; e saranno giuste, e saranno dolci, e saranno tutte fondate sulla nostra libertà, e tenderanno tutte a conservarcela, e a conservarci con essa l'eguaglianza, e la sicurezza delle persone e delle fortune; e se accada giammai che alcuna non regga allo esperimento, non avremo a desiderarne per lungo tempo l'emenda.

Tutto ciò che a sostenere sì ampj vantaggi può in alcun modo contribuire, tutto nella nostra Costituzione è sapientemente consecrato. Quindi la libera stampa, quella salvaguardia solenne ed unica dei diritti del popolo e della Costituzione, mediante la quale ogni filosofo amico degli uomini

può esercitare l'officio di magistrato,che la natura gli conferì dandogli talenti per apprendere, e cuor buono per ben usare de' talenti, e può ogni cittadino manifestare i suoi sospetti e le sue diffidenze a salute della patria. Quindi il diritto sacro di petizione,che nessun magistrato può restringere senza sacrilegio. Quindi l'istruzione pubblica e privata, mercè della quale i cittadini tranquilli unendosi possono de' pubblici affari e di ogni politico argomento in ogni maniera erudirsi. Quindi la severa responsabilità di tutti coloro che hanno alcuna parte negli officj pubblici. Quindi in fine ogni altro più acconcio mezzo.

E ad usare di questi mezzi la Costituzione ha fissato un grande eccitamento, quello della eguaglianza di tutti in faccia alla legge, in forza della quale non più l'odiosa disparità delle condizioni verrà ad opprimere il povero ed il debole, nè verrà la disparità delle fortune a comprimere la virtù e i talenti. E dove il buon cittadino ispirerà fiducia, la patria si farà un costante interesse di onorarlo e di chiamarlo ai pubblici officj. Coloro stessi che le combinazioni, i bisogni, o l'amor del riposo riterranno della vita pubblica, saranno certi di godere la pace all'ombra delle leggi. Non saravvi nè autorità, nè forza che possa ingiustamente turbarli, ed in ogni caso, che l'artefizio, o la violenza alcun tratto si permettesse, avranno aperto luogo al riclamo, e saranno certi della giustizia, perciocchè la re

pubblica per leggefondamentale onora i cittadini benemeriti, quanto è coi cattivi inesorabile.

Di questa inesorabilità n'è certissimo argomento l'organizzazione della giustizia criminale, che fondata sul rispetto dell'uomo, quanto è circospetta a privare della sua libertà il cittadino, quanto dimostrative esige che sieno contro esso le prove, e fuor di eccezione il giudizio del fatto con quella santa e meravigliosa istituzione dei Giurati, che a ragione si è detta la *grande Carta* del popolo, e contrabbilanciato potentemente da ogni possibile mezzo di difesa; altrettanto poi esige certa la pena; e per avere incorrotte le sentenze le riduce strettamente alla semplice applicazione della legge, e dà luogo inoltre alle appellazioni. Ed oltre a che dilatata la libertà de' cittadini, si scema naturalmente la lista crudele dei delitti, accresciuta ogni giorno sotto i tiranni per soddisfare alla fiscale voracità, le stesse pene si rammorbidiscono ancora, perciocchè ove il popolo regna, sicuro della forza che viene dal consenso generale degli animi, non alla paura presta l'orecchio, come i timidi re, ma soltanto sublime all'interesse di preservar gl'innocenti: nel che può essere generoso senza pericolo.

Della giustizia civile che saluberrime basi non pon'essa la Costituzione? La falange di quelle sanguisughe eterne, che pasceansi nell'antico governo de' patrimonj di tante famiglie con sottile e perfido ritrovamento cambiati in tanti

giri di forense cabala, cesserà quanto prima di deturpare le nostre città. Noi avremo un codice di leggi semplici e chiare, che scritto nel comun linguaggio facilmente sia appreso da tutti, onde conosca ciascuno le azioni che la legge gli accorda, nè debba più a lungo essere vittima dell'altrui fallace ingordigia. Nè certamente poi fia, che alcun dubiti che aboliti i fede-commessi, i maggiorascati, le primogeniture e le sostituzioni, non abbia a mancare la più feconda sorgente de' litigj fra cittadini. Possa il lume della ragione tanto diffondersi fra noi, che i legislatori sopprimano un giorno, e fia ciò al più presto, o almeno riducano a strettissimi limiti, l'uso de' testamenti, inutili affatto dove regnano le repubblicane virtù; e dove abbondano, argomento certissimo che queste non ancora sussistono? Ma e il codice del quale parliamo, e l'abolizione degli scandali indicati, saranno opera del Corpo legislativo. La Costituzione non ha fatto che additargli i principj da cui debbe esso partire.

Bensì la Costituzione ha compiutamente determinato un altro articolo di sommo vantaggio al popolo. Parlo dell'avere stabilita gratuita l'amministrazione della giustizia. Come mai aveano gli uomini per tanti anni potuto soffrire l'infame mercimonio de' giudici, che tale, a ben considerarlo, era appunto quel diritto di sportula, che tanto avviliva i sacerdoti della giustizia! Ma quante cose non hanno sofferto gli uomini dopo che perduta la libertà erano venuti in pode

stà de' tiranni!

.....

E L E M E N T I

DI

Diritto costituzionale democratico.

INTRODUZIONE

Imprendendo noi lo studio della COSTITUZIONE per la quale viene a fissarsi il nuovo stato politico, a cui le vittorie e l'animo generoso della nazione francese fortunatamente ci chiamano, innanzi a tutto convien dire cosa voglia significare un tal nome.

COSTITUZIONE in politica non è che quel certo e stabile modo, con cui un popolo esiste e si regge.

Quindi per farci una perfetta idea della COSTITUZIONE è mestieri conoscere cosa sia *popolo*.

Popolo adunque è un'associazione d'uomini, i quali parlanti una stessa lingua, ed abitanti uno spazio di terra in qualunque modo contiguo, hanno convenuto di vivere insieme nella scambievolezza degli officj della vita.

Ma come questi uomini hanno fatta tra loro una tale convenzione? - Quale si è di essa la natura? - Quali ne sono

gli oggetti? - Ecco alcune altre ricerche,senza le quali noi non potremo giammai intendere con cognizione di causa ciò che abbiamo detto indicarsi col nome di COSTITUZIONE.

E siccome abbiamo detto inoltre essere il *popolo* un'associazione d'uomini, a tutte le accennate cose è d'uopo premettere un esame dell'*uomo* individuale.

Da questa breve analisi apertamente risulta che l'uomo deve considerarsi in tre stati diversi. I Come isolato dagli altri uomini; e questo chiamasi *stato di natura*. II Come congiunto agli altri per convenzione; e questo dicesi *stato civile*. III Come fissato ne' rispettivi officj di governo; ed appellasi questo *stato costituzionale*.

E' sì ben collegata insieme questa gradazione di *stati*, che non è possibile concepire bene il terzo, senza aver prima conosciuto il secondo ed il primo. E perciò innanzi di parlare di COSTITUZIONE, esamineremo più brevemente che sia possibile l'uomo ne' varj stati indicati.

ARTICOLI DEL MONITORE CISALPINO

Nel Monitore Cisalpino, *che si pubblicò a Milano dal 4 aprile 1798 (15 Fiorile, anno VI) al settembre dello stesso anno, a Compagnoni venne affidato l'incarico di redattore parlamentare e di commentatore politico.*

Di questo giornale Luigi Rava in Giuseppe Compagnoni di Lugo / inventore / del tricolore italiano / e / il suo poemetto / "La grotta di Vileniza" (1795) *(Roma, 1926), a pagina 513 scrive:* "Il Monitore, di cui credo non esista oggi se non un solo esemplare (?), e non forse completo, *è un bello esempio di giornale moderno, con le notizie dall'estero e dall'interno, con le* varietà, *con la sua parte dedicata alle discussioni del Parlamento Cisalpino affidate allo stesso Compagnoni; e con articoli politici sulle questioni del giorno. (Compagnoni) Si occupò dei* frati *per sciogliere le congregazioni religiose, ed ebbe nel tema una vivace polemica con un suo compagno di scuola a Lugo, il Bertazzoli, diventato poi Cardinale". La risposta, cui accenna il Rava, ha il seguente titolo: "Dissertazione / del cittadino/ Francesco dot*

tor Bertazzoli / di Lugo / Diretta a confutare coi princìpi della Filosofia / Alcune proposizioni esposte / dal Cittad. Giuseppe Compagnoni / in un articolo del Monitor Cisalpino / al numero XL / col titolo / "Che far dei frati?" / in Lugo / presso Giovanni Melandri / 1798 /.

Qui pubblichiamo un'antologia degli articoli che il Compagnoni scrisse per il Monitore *, avvertendo chei testi sono stati trascritti dall'edizione che ne fece Luigi Rava nel 1927 (Luigi Rava, Giuseppe Compagnoni / e il suo "Monitore Cisalpino" / (1798) / col "Vocabolario del nuovo linguaggio democratico" / Aquila, 1927 / (Estratto dalla* Rassegna storica del Risorgimento, *Anno XIV, Fasc.III, 1927).*

LA RIVOLUZIONE FRANCESE: INIZIO DI UN ORDINE NUOVO

.....

Strepitosi avvenimenti, incredibili forse alla tarda posteritâ, sono sotto gli occhi nostri succeduti in questi ultimi anni, uno solo de' quali basterebbe a formare un'epoca nella storia. Ma fra tanti avvenimenti uno avvenne, certamente il maggiore di tutti, e che non ha nella storia esempio veruno. Negli annali de' popoli non è nuovo il fenomeno d'imperi rovesciati da un'armata conquistatrice, di dinastie cam

biate, di traslocamenti di despoti, di distruggimento totale di nazioni. Era serbato a noi dare lo spettacolo unico, quello di un popolo nuovo composto dei rottami di cento stati diversi per leggi, per costumi, per indole, per carattere, per interesse. Imperciocchè, *quantunque fossimo tutti italiani, pure è certo che staccati gli uni dagli altri per tanti secoli, appena ci conformavamo insieme per lineamenti i più generali. La libertà ci ha riuniti,* la libertà, che recataci dall'armata vittoriosa francese, ha trovato ne' nostri cuori un sentimento già preparato d'innanzi. Questo sentimento ci ha sostenuti ne' tempi di pericolo, e di angustia; esso ci ha meritato dalla grande nazione l'esistenza politica, della quale godiamo; e in breve ci meriterà uno de' primi posti tra i suoi alleati. Ecco come è nata la Repubblica Cisalpina.

La sofferta compressione era grande, e un momento solo non poteva bastare al riordinamento politico di una nazione nascente. Quindi è avvenuto, che troppo breve essendo stato per noi il governo provvisorio, *noi siamo entrati nella carriera costituzionale non purgati interamente,* com'era d'uopo, delle antiche abitudini, più forti negli uomini della stessa loro volontà. D'altronde il desiderio di vedere assicurata stabilmente la sorte nostra, e il duro senso, che facevano congiunti insieme due mali per sè stessi gravissimi, la rivoluzione e la guerra, ci guidano a sollecitar questo stato.

Noi l'abbiamo dunque ottenuto. Sono ormai dieci mesi,

tor Bertazzoli / di Lugo / Diretta a confutare coi princìpi della Filosofia / Alcune proposizioni esposte / dal Cittad. Giuseppe Compagnoni / in un articolo del Monitor Cisalpino / al numero XL / col titolo / "Che far dei frati?" / in Lugo / presso Giovanni Melandri / 1798 /.

Qui pubblichiamo un'antologia degli articoli che il Compagnoni scrisse per il Monitore *, avvertendo chei testi sono stati trascritti dall'edizione che ne fece Luigi Rava nel 1927 (Luigi Rava, Giuseppe Compagnoni / e il suo "Monitore Cisalpino" / (1798) / col "Vocabolario del nuovo linguaggio democratico" / Aquila, 1927 / (Estratto dalla* Rassegna storica del Risorgimento, *Anno XIV, Fasc.III, 1927).*

LA RIVOLUZIONE FRANCESE: INIZIO DI UN ORDINE NUOVO

.....

Strepitosi avvenimenti, incredibili forse alla tarda posterità, sono sotto gli occhi nostri succeduti in questi ultimi anni, uno solo de' quali basterebbe a formare un'epoca nella storia. Ma fra tanti avvenimenti uno avvenne, certamente il maggiore di tutti, e che non ha nella storia esempio veruno. Negli annali de' popoli non è nuovo il fenomeno d'imperi rovesciati da un'armata conquistatrice, di dinastie cam

biate, di traslocamenti di despoti, di distruggimento totale di nazioni. Era serbato a noi dare lo spettacolo unico, quello di un popolo nuovo composto dei rottami di cento stati diversi per leggi, per costumi, per indole, per carattere, per interesse. Imperciocchè, *quantunque fossimo tutti italiani, pure è certo che staccati gli uni dagli altri per tanti secoli, appena ci conformavamo insieme per lineamenti i più generali. La libertà ci ha riuniti,* la libertà, che recataci dall'armata vittoriosa francese, ha trovato ne' nostri cuori un sentimento già preparato d'innanzi. Questo sentimento ci ha sostenuti ne' tempi di pericolo, e di angustia; esso ci ha meritato dalla grande nazione l'esistenza politica, della quale godiamo; e in breve ci meriterà uno de' primi posti tra i suoi alleati. Ecco come è nata la Repubblica Cisalpina.

La sofferta compressione era grande, e un momento solo non poteva bastare al riordinamento politico di una nazione nascente. Quindi è avvenuto, che troppo breve essendo stato per noi il governo provvisorio, *noi siamo entrati nella carriera costituzionale non purgati interamente,* com'era d'uopo, delle antiche abitudini, più forti negli uomini della stessa loro volontà. D'altronde il desiderio di vedere assicurata stabilmente la sorte nostra, e il duro senso, che facevano congiunti insieme due mali per sè stessi gravissimi, la rivoluzione e la guerra, ci guidano a sollecitar questo stato.

Noi l'abbiamo dunque ottenuto. Sono ormai dieci mesi,

che nel Campo della Federazione ricevemmo con entusiasmo il pegno sicuro della futura nostra prosperità e grandezza.Quel giorno fu il cominciamento di un ordin nuovo di cose. Ma nè quel giorno, nè gli altri venutigli appresso potevano dare alla novella Repubblica quella fisionomia sicura, che la calda immaginazione avvivata dal bisogno ci fa reclamare sì altamente, e sì spesso. Cisalpini! per rovesciare un impero bastano pochi momenti: per dargli solida forma ci vogliono anni.

N.1, pag.1, 15 fiorile, anno VI (4 aprile 1798).

PENSIERI SUI CIRCOLI COSTITUZIONALI

L'istruzione è un bisogno del popolo,ed è un dovere del governo. Il popolo deve conoscere i suoi diritti, la sua costituzione, il suo governo, le funzioni de' suoi magistrati, le sue relazioni cogli altri popoli; e l'istruzione sola può guidarlo a questa cognizione. L'istruzione non ha nè un tempo, nè un metodo solo. Presso un popolo libero tutto deve parlare in ogni maniera al suo spirito; tutto eccitargli il senso della sua superiorità, tutto ricordargli la sua felice destinazione, la sua potenza, e gli ampi mezzi che ha, onde

assicurare vieppiù la politica sua esistenza, e dilatare la sua prosperità. E' questa una naturale conseguenza del diritto di perfettibilità inerente alla specie umana, sente d'essere capace di dare lo sviluppamento possibile ad ogni sua facoltà. Quindi padrone del suo pensiero, e delle opinioni sue lo pone in comunicazione, ed applicandole a tutti i punti, ai quali può riferirsi ogni stato, ardisce azzardarle ad ogni cimento. Giustamente perciò la nostra costituzione dopo avere consecrato il diritto della libertà di dire, scrivere, stampare i suoi pensieri all'art.354, ha nell'art.363 consecrato l'altro di formarsi in società particolari occupate in questioni politiche. E' finito quel disastroso tempo fabbricator d'ignoranza e di schiavitù, nel quale l'impostura superstiziosa e la pavida tirannia congiurate d'accordo con infame pretesa comandavano al pensiero. L'impostura e la tirannia temevano la luce. La libertà la invoca,e se ne fa la più salda difesa.

Su questi princìpi, eterni al pari della verità, sono stabiliti i Circoli costituzionali. Questi circoli diventano, dirò così, un focolare sacro all'amor della patria, un augusto tempio di luce e di giustizia, un liceo per ogni classe del popolo, in cui istrutto sopra i suoi più veri interessi, si rende atto a correre la carriera politica apertagli dalla rivoluzione, e a verificare insensibilmente in se stesso la felice metamorfosi, alla quale la costituzione lo chiama.

Bravi patrioti, che ne' vari comuni della repubblica cisalpina avete con coraggio creati questi circoli e li sostenete con costanza! A voi sieno mille grazie; e ne sieno dieci, e dieci mila ai saggi legislatori, che sentendo gli eminenti vantaggi atti a prodursi dai circoli costituzionali al popolo cisalpino, hanno voluto agevolare i mezzi decretando pe' medesimi de' locali gratuiti.

.....

Patrioti! Codesta inaugurazione solenne stabilisce ne' Circoli costituzionali un sacro carattere di magistratura repubblicana, l'essenza della quale si è di distribuire ai cittadini i lumi salutari, che possono istruirlo,e guidarlo nella sua nuova carriera. Questa considerazione deve riempirvi di un gran sentimento.

.....

Noi dobbiamo cercare meno il brillante, e più l'utile. *Noi dobbiamo ricordarci, che siamo i creatori d'un nuovo sistema intellettuale, e che abbiamo ancora la materia poco meno che ribelle.* Atteniamoci alle idee elementari, ed applichiamone i risultati in una maniera sensibile. Faremo il bene per tutti: faremo il vero bene. Io ho provato un grande rincrescimento, quando ho udito, che taluni si sono posti a dissertare sulla esistenza di Dio, sulla spiritualità dell'anima, e su tali astrusi, ed inopportuni argomenti.Il mio Parrucchiere non è stato contento di questi discorsi. Egli mi

ha detto: codeste cose m'imbrogliano la mente. Non ho abbandonate le idee che avevo prima, non ne ho acquistate di nuove. Amo meglio sentir parlare della repubblica, de' miei diritti, de' miei doveri, delle mie speranze. L'articolo delle speranze, cittadini, è un articolo assai importante. Non è che ispirando, e sostenendo le speranze, che incammineremo con coraggio i nostri fratelli nella carriera penosa della rigenerazione politica. Se il Circolo costituzionale avesse il suo codice, il mio Parrucchiere sarebbe stato contentissimo di quelle sessioni, dalle quali si partì alquanto dolente.

Oratori del Circolo costituzionale! Rammentatevi il mio Parrucchiere. Affrettate un codice sull'andamento, di cui non vi ho dato che un cenno leggiero; ma un cenno che vale una prefazione lunghissima per voi, che siete pieni d'ingegno e di vivo amore del bene. I Circoli dei dipartimenti lo adotteranno ben presto.

N.7, p.28, 27 fiorile, anno VI.

I RAPPORTI FRA POTERE ESECUTIVO E LEGISLATIVO

.....

Divisi dalla costituzione i poteri, una linea di demar

cazione separa l'esecutore dal legislatore. La prima impressione d'ogni moto politico sta in mano di quest'ultimo, che il popolo ha scelto per esploratore ed annunciatore della sua volontà. Ma quanto è alta l'azione del legislatore, poichè è l'azione sovrana, tanto poderosa si è la reazione dell'esecutore. Quindi nasce naturalmente fra i due poteri una rivalità inevitabile. L'azione del legislatore non è che momentanea. Pronunciata una legge egli ha finito di operare;ed allora comincia l'opera dell'esecutore, la quale si dirama per tutti i punti dello stato, e regna in tutti i tempi.Egli ha la volontà generale da far eseguire; quella cioè del magistrato, quella che deve conservare la propria dignità, l'autorità propria, la propria potenza. E non è questa meno legittima di quella. Sicchè padrone di ogni grado di forza che vuole usare, padrone di ogni direzione che vuol prendere, intendendo che l'andamento della cosa pubblica dipende da lui, consapevole della necessità che da lui dipenda, crede dello interesse pubblico ogni dilatazione possibile della sua potenza; nè in fine può grandemente dilatarla senza diminuire la forza del sovrano. Questo è ciò,a cui tende continuamente ogni governo per intima sua natura;e pur troppo ne ha i mezzi, sebbene non a ciò dalla costituzione conferitigli. Ora qual riparo contro un usurpatore costituzionale? Non altro che la forza de' principi.

REX A REGENDO

Reggere è governare: governare è far valere la legge non formarla. La più parte de' re antichi non esprimeva altra autorità. Il senato, la concione, l'assemblea, il popolo, erano i legislatori. Sparta aveva due re. Ne avrebbe potuto avere tre, cinque, sette, nove. Non è il numero, che conclude, è il potere. Il numero non fa che o concentrare, o diminuire la personale influenza. E' più re uno, che due;più tre che cinque. Ma tutti a meno che non divengano nulla, sono re. I re d'Europa sono di un'altra razza. Oltre a tenersi il governo delle nazioni, alle quali soprastanno, si sono usurpato l'esercizio della sovranità, che non è, nè può essere che nel popolo.

N.26, p.104, messidoro, anno VI.

IL DIRITTO DI PETIZIONE
COME ISTITUTO DI DEMOCRAZIA DIRETTA

La democrazia rappresentativa è l'unica forma di governo libero, che possa convenire ad un popolo numeroso, il quale non può radunarsi tutto in una piazza.

Questo popolo invece di esprimere esso direttamente, ed immediatamente la sua volontà, nel che consiste l'esercizio vero della sovranità, nomina de' Rappresentanti, che incarica di esplorare, e di annunciare la volontà generale.

I demagoghi francesi, che nel furore di toccare tutti gli eccessi, dovettero pur cedere alla imperiosa necessità di adottare nella Costituzione del 1793, il sistema rappresentativo, pensarono di dare al popolo contro l'errore, in cui potessero per fatale combinazione cadere i suoi rappresentanti, il terribile diritto d'insurrezione non atto ad altro, che a perpetuar l'anarchia.

La Costituzione dell'anno III divenuta felicemente quella del popolo Cisalpino, questa Costituzione, giustamente da Bonaparte chiamata il risultato delle cognizioni della più illuminata Nazione d'Europa, allorchè nella solenne inaugurazione della nostra Repubblica fu da lui fatta proclamare, rigettando l'idea del ruinoso diritto d'insurrezione,uno ne ha consacrato equivalente a quello per l'oggetto, e per le salutari forme decisamente utilissimo. Egli è questo il diritto di petizione.

I rapporti di questo sacro e prezioso diritto non sono ancora stati ben conosciuti. E' d'uopo farli manifesti, onde sempre più si veggano i vantaggi di una Costituzione fondata sulla vera libertà del popolo, quale è appunto la Costituzione Cisalpina.

Il diritto di petizione consiste nel chiedere alle Autorità costituite qualunque cosa si creda giusta, ed utile non tanto pel cittadino privato, quanto pel popolo intero. Essendo questo diritto illimitato in quanto agli oggetti, naturalmente può dirigersi e sulle cose non tocche ancora da alcuno, e su quelle eziandio, che sono state materia di esami e di deliberazione. Ecco perciò un ampio modo, con cui un popolo fervido pel senso della libertà, e penetrato dal vivacissimo eccitamento de' suoi interessi, può esprimere la volontà generale, sia per un oggetto,che il pubblico bisogno richiegga che si determini, sia per qualunque altro, che si creda non ben esplorato da' suoi rappresentanti. Se questo diritto di petizione non fosse, quale garanzia avrebbe il popolo contro l'errore de' suoi rappresentanti, giacchè i suoi rappresentanti possono come tutti gli altri uomini errare nell'esplorar che fanno, ad annunciare la volontà generale?

Pertanto ove la maggior parte de' Cittadini siasi col mezzo della petizione concordemente spiegata, l'espressione della volontà generale è fatta; nè più può mancare la testimonianza de' rappresentanti della Nazione, poichè il voto pubblico annunciato in questa maniera la comanda manifestamente.

Un esempio luminoso della forza, ed importanza del diritto di petizione diede l'anno scorso il Popolo Ferrarese chiedendo l'unione ad altra maggiore Repubblica, mentre for

mava ancor parte della Repubblica Cispadana. Questo voto del popolo Ferrarese rivocò sovranamente quello, che alla Costituzione Cispadana avea dato innanzi; e chi si dolse del medesimo non avea inteso il valore vero del diritto di petizione.

Questo diritto di petizione secondo l'atto costituzionale deve esercitarsi individualmente, ed ecco il perchè.

E' canone certo, che la volontà generale risulta dal concorso conforme della pluralità delle volontà de' particolari, i quali sciolti dalla considerazione di ogni privato,e concreto interesse volgonsi ad una formula di ben generale comprendente tutti. Ora perchè questo concorso sia retto, ed immune da ogni sorpresa, vuolsi il possibile isolamento degl'individui, perciocchè nelle unioni troppo è facile il predominio dell'intrigo, o della sorpresa. Volete dunque isolare la volontà particolare da ogni privato inceppamento,ed effetto? Obbligatela ad agire senza legame con altri. Questo è ciò che si ottiene colla petizione individuale. Sembra essa un'applicazione del sistema di Licurgo, il quale volle, che gli Spartani esprimessero la loro volontà operando ciascheduno cittadino da sè, non associandosi in particolari subalterne assemblee.

In vista di questo sublime carattere competente al diritto di petizione, carattere che contiene la formula dell'esercizio della sovranità senza bisogno di assemblea,e di rappresentanza, e che nella difficoltà della combinazione di e

seguimento allontana ogni minima probabilità di pericolo; la Costituzione ha rigettate le petizioni collettive. Tollerandole avrebbe aperto l'adito ad incalcolabili mali necessarie conseguenze di un errore, che avrebbe confuso il valore della libera opinione isolata di ogni cittadino da quello della opinione mutuata nell'orgasmo della reciproca influenza. Essa non ammette collettive che le petizioni delle Autorità costituite, e solamente per oggetti propri delle loro incombenze.

Si è domandato da alcuni se sieno collettive le petizioni sottoscritte da più cittadini. Le cose dette fin qui mettono al caso di rispondere. Non è già la materiale apposizione di più nomi individuali quella che forma la petizione collettiva; sivvero è la morale personalità che nella petizione si assume. Infatti il diritto di petizione compete all'individuo, poichè l'individuo, è quello che essenzialmente è libero ed indipendente, né pare integrale del corpo politico un'associazione assumente morale personalità: non essendovene che una, quella della Repubblica, formata dalla universalità dei Cittadini.

Ora essendo l'individuo quello che si sottoscrive, ed equivalendo la sottoscrizione all'espressione verbale; siccome non può nascer dubbio che presentandosi uno dopo l'altro dieci, cento, mille, e successivamente quanti esser possano cittadini alle autorità pubbliche, fatta dal primo la peti

zione, ognuno degli altri legalmente potrebbe attestare di convenire per ciò che sta in lui; così non nasce alcun dubbio, che codesti cittadini non possano far lo stesso sottoscrivendosi. Non assumono essi con ciò forma di associazione; e per questo non deve dirsi la loro petizione collettiva.

Egli è inoltre da osservarsi, che la Costituzione rigetta le petizioni collettive di associazioni dopo aver dichiarato, che non si possono formare corporazioni, nè associazioni contrarie all'ordine pubblico;che nessun'assemblea di cittadini può qualificarsi società popolare;che i cittadini non possono esercitare i loro diritti politici se non nelle assemblee primarie, o comunali. Ed immediatamente soggiunge, che nessun individuo, nè alcuna particolare associazione può fare a nome del popolo petizioni, o rappresentanze.

Da ciò risulta com'essa mantenitrice gelosa della libertà individuale de' cittadini veglia onde la forma sociale non resti imbastardita per superfetazioni adulterine, e pericolose, quali sarebbero appunto le morali rappresentanze,che s'attribuissero i diritti degl'individui, soli elementi del corpo sociale. E risulta del pari che parla essa direttamente di diritti politici, e non di civili: imperciocchè se le leggi riconoscono associazioni civili aventi civili azioni, come sarebbero le società mercantili, o letterarie, o altre simili, che sono la combinazione di forze o reali, o industriali, o mentali, per ciò che spetta ai loro civili dirit

ti e vantaggi possono queste indirizzar petizioni alle Autorità, altrimenti non potrebbero esistere.

Ecco gli elementi necessari per iscioglière un dubbio momentaneamente nato sulle petizioni collettive.Quando si affferrano i principi, le deduzioni sono chiare e sicure.

N.42, p.167, Termjdoro, anno VI.

IL VOCABOLARIO DEMOCRATICO

APPENDICE AL VOCABOLARIO DELLA LINGIA ITALIANA, ON DE FISSARE IL SIGNIFICATO DEI TERMINI CONTINUAMEN TE USATI AL DI' D'OGGI, E NON SEMPRE NEL SENSO I STESSO GENERALMENTE PRESI.

Si propongono da definire le qui sotto indicate parole, prima grammaticalmente, secondo il significato proprio; indi secondo i diversi usi, che se ne fa, trasportandole a senso morale, comparativo, metaforico. Dovrebbe da ciò ricavarsi un considerabile vantaggio in società, e sarebbe quello di convenire, o no, del significato d'un termine, prima di far ne oggetto di disputa. Per essere convinti della necessità di questa convenzione, basta sol che più d'uno divertasi di formare questa piccola appendice. E' quasi sicuro, che alla eccezione di pochi termini, suscettibili unicamente di mate riale significazione, pochi sarebbero gl'interpreti che nel le definizioni si trovassero veramente d'accordo. Quindi se fatta una commissione di uomini illuminati, e di un

giusto discernimento, si ottenesse da loro la precisa definizione d'ogni termine, diverrebb'ella una norma generale per ben intenderci. Credo che i seguenti siano pressochè tutti i vocaboli o nuovamente arrivati in Italia, o di nuova significazione, o d'un'antica, ma cambiata e travisata. Checchè ne sia, basti qui di ricordare il saggio avviso d'Orazio.

Multa renascentur quae iam cecidere, caduntque
Quae nunc sunt in honore, vocabula, si volet usus,
Quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi.

HOR.

Aggiornare.
Allarmista.
Appoggiare.
Aristocrazia.
Arrestare.
Attivare.
Avvocazione.
Cittadino.
Civismo.
Clisciano, term. obsol.
Corporazione.
Correzionale.
Correzione.
Costituente.
Costituito.
Libertà.
Liberticida.
Massa.
Menzione onorevole.
Moderantista.
Monarchia.
Mozione.
Nazione.
Oligarchia.
Organizzare.
Patriota.
Patriotismo.
Popolo.
Provvisorio.
Rapportare.

Democrazia.

Eguaglianza.

Emigrato.

Emigrazione.

Ex, particola preposta.

Federalismo.

Federalista.

Federativo.

Federazione.

Filantropia.

Risolvere.

Rivoluzionare.

Rivoluzionario.

Sanculotto, term. obsol

Scioano.

Teocrazia.

Teofilantropia.

Tirannia.

Vendeista, term. obsol.

Non è forse completo questo neologico catalogo: e poi deve andar crescendo, nel continuo crescere e cambiarsi delle cose, e delle idee.

Chiunque voglia intraprendere quest'utile fatica, è pregato d'insinuare agl'italiani, quanto sia superfluo e un po' vergognoso il prendere da straniero linguaggio un vocabolo di non bel suono, non italianamente aggraziato,quando la lingua nostra già lo ha dello stessissimo significato. Farà perciò molto lodevole cosa indicandolo; imperciocchè molti nostri anche dottissimi scrittori san di tutto, fuorchè la nostra sì ricca, si vaga, e quand'occorre, così energica lingua.

N.8, p.52, 29 Fiorile, anno VI.

SAGGIO DI VOCABOLARIO

Aristocrazia.- Da principio significò il governo degli ottimi; e fu buona cosa. In seguito si usò per indicare quello de' nobili; e cominciò ad essere cosa cattiva. In Venezia, ed in Genova non voleva dire che una pessima cosa, perchè voleva dire tirannide. Oggi non esprime governo, soltanto fortuna o moralità. Si dice aristocrazia lo stato ricco. Si dice aristocrazia il sentimento dell'ordine, il rispetto ai dommi costituzionali, e la stima delle tranquille e savie persone. V'è un grande travolgimento nel senso delle nostre parole, poichè ve n'è uno grande nelle nostre idee. Sarà d'uopo di qualche tratto di tempo per dileguare tutti gli equivoci. Allora la parola aristocrazia sarà posta tra le obsolete; e ciò che più importa, non equivarrà più alla parola calunnia. *(N.45, Monitore, pag.180).*

Avvocazione.- Il Canonico, e il Frate mettono questa parola nella classe delle bestemmie ereticali, e mandano pienamente all'inferno chi la pronuncia. Essi hanno ragione. Il Frate, e il Canonico non esistono più ove questa parola è pronunciata. Per essi è una parola di morte. Ma non è così dell'Agente de' beni nazionali, e dello Spe

culatore. Per costoro essa è una parola di vita.Ciò prova che tutte le cose umane sono suscettibili di antitesi; nè in ciò v'è nulla di singolare.

.....

.....

Corporazione.- Vuol dire Corpo morale. La Costituzione non soffre corporazioni, perchè una soal è la corporazione per essa, e questa è la Repubblica. Quindi nasce,che nè scuole, nè Circoli Costituzionali, nè società qualunque sieno,possono attribuirsi questa qualità. Non l'hanno nemmeno i Comuni. I Comuni non sono che frazioni della Corporazione grande, gli uni distanti dagli altri al solo oggetto di amministrazione. Se fosse eseguibile altrimenti l'amministrazione, noi non avremmo nè Dipartimenti, nè Distretti, nè Comuni. Vedete in fatti, che la Costituzione non dà nè ai dipartimenti, nè ai distretti, nè ai comuni rappresentanza, o funzione veruna.Essa non dà loro che degli Amministratori economici, e giudiziari. Egli è per questo che la Repubblica è veramente una e indivisibile. Egli è per questo che debbono in faccia della legge cessare le pretese prerogative,e tali altre cose pretese o dall'egoismo, o dall'abitudine contratta nel vecchio sistema. Nel vecchio sistema la tirannide chiamava a sé in proprietà sacrilega tutto il popolo; e per essere sicura della sua usurpazione lo divideva a

SAGGIO DI VOCABOLARIO

Aristocrazia.- Da principio significò il governo degli ottimi; e fu buona cosa. In seguito si usò per indicare quello de' nobili; e cominciò ad essere cosa cattiva. In Venezia, ed in Genova non voleva dire che una pessima cosa, perchè voleva dire tirannide. Oggi non esprime governo, soltanto fortuna o moralità. Si dice aristocrazia lo stato ricco. Si dice aristocrazia il sentimento dell'ordine, il rispetto ai dommi costituzionali, e la stima delle tranquille e savie persone. V'è un grande travolgimento nel senso delle nostre parole, poichè ve n'è uno grande nelle nostre idee. Sarà d'uopo di qualche tratto di tempo per dileguare tutti gli equivoci. Allora la parola aristocrazia sarà posta tra le obsolete; e ciò che più importa, non equivarrà più alla parola calunnia. *(N.45, Monitore, pag.180).*

Avvocazione.- Il Canonico, e il Frate mettono questa parola nella classe delle bestemmie ereticali, e mandano pienamente all'inferno chi la pronuncia. Essi hanno ragione. Il Frate, e il Canonico non esistono più ove questa parola è pronunciata. Per essi è una parola di morte. Ma non è così dell'Agente de' beni nazionali, e dello Spe

culatore. Per costoro essa è una parola di vita.Ciò prova che tutte le cose umane sono suscettibili di antitesi; nè in ciò v'è nulla di singolare.

.....

.....

Corporazione.- Vuol dire Corpo morale. La Costituzione non soffre corporazioni, perchè una soal è la corporazione per essa, e questa è la Repubblica. Quindi nasce,che nè scuole, nè Circoli Costituzionali, nè società qualunque sieno,possono attribuirsi questa qualità. Non l'hanno nemmeno i Comuni. I Comuni non sono che frazioni della Corporazione grande, gli uni distanti dagli altri al solo oggetto di amministrazione. Se fosse eseguibile altrimenti l'amministrazione, noi non avremmo nè Dipartimenti, nè Distretti, nè Comuni. Vedete in fatti, che la Costituzione non dà nè ai dipartimenti, nè ai distretti, nè ai comuni rappresentanza, o funzione veruna.Essa non dà loro che degli Amministratori economici, e giudiziari. Egli è per questo che la Repubblica è veramente una e indivisibile. Egli è per questo che debbono in faccia della legge cessare le pretese prerogative,e tali altre cose pretese o dall'egoismo, o dall'abitudine contratta nel vecchio sistema. Nel vecchio sistema la tirannide chiamava a sé in proprietà sacrilega tutto il popolo; e per essere sicura della sua usurpazione lo divideva a

stutamente, accordando una esistenza particolare ad ogni frazione, per eccitare poscia e mantenere rivalità, gare, diffidenze, onde assicurare vie più la divisione, e col la divisione il suo impero. La Costituzione mette ogni cosa al suo posto. I frati, i canonici, e tali altri personaggi importanti del vecchio sistema, hanno creduto di poter restare in Repubblica, accordando bensì d'essere corporazioni, ma negando d'essere corporazioni contrarie all'ordine pubblico. Perdoniamo loro questo sproposito. E la lettera e lo spirito della Costituzione stanno contro di loro.

(N. 46, p. 184, Termidoro, anno VI).

Costituito.- Il popolo Cisalpino è costituito: cioè ha una forma di governo fissa, non alterabile, fuorchè secondo le norme stabilite da questa stessa forma, che è la Costituzione. Forse egli è vero, che il popolo Cisalpino Composto dei rottami di varie tribù Italiane per antiche vicende separate le une dalle altre, avea bisogno di un lavacro preliminare alla sua costituzione. Se da una massa di schiavi ammolliti, e ignoranti volevasi fare un Popolo nuovo, pieno del senso della propria indipendenza, e capace di condursi da sè con libero governo, bisognava porre in fermento questa massa, onde ribollendo staccarne i vizi, e gli errori. Schiumata quindi la scoria, sarebbe restata la parte pura, l'energia, e la

virtù. Noi avremmo veramente la Repubblica. Ma era necessario a tal'uopo che fossimo stati noi gli autori della nostra trasmutazione; e la nostra trasmutazione non è stata che l'opera di avvenimenti casuali. Ciò che non ha fatto una rivoluzione strepitosa, deve farlo la Costituzione creando un nuovo diritto segna le tracce della vera giustizia sociale: la nostra saviezza percorrerà a gradi a gradi queste traccie. Il Cammino è un po' lungo; e l'opera esige più calcolo, che energia. Ma il successo è sicuro; e ciò che è ben prezioso, è senza il danno di terribile scossa.

(N.48, pag.192).

Democrazia.- Secondo che si legge negli autori, questa parola significa governo di popolo. Non è vero, che il popolo sia un eterno pupillo, bisognoso d'essere governato da uno o più bricconi, che secondo il galateo vecchio chiamavansi o Re, o Signori, e secondo il nuovo si chiamano giustamente tiranni. *Il popolo che sente il bisogno di sussistere, e di sussistere meglio che può, ha un imprescrittibile diritto a governarsi da sè, cioè a procurare di sussistere, e di sussistere meglio che si può.* Il che quando faccia, dicesi democrazia. La democrazia in quanto importa governo del popolo si fonda sulla libertà, e sulla eguaglianza. Tutte le sue leggi tendono a preservare questi due diritti; e se v'è legge, che li

violi, la democrazia è rovesciata. Gl'ignoranti la confondono coll'anarchia; e questa è calunnia. I furfanti vorrebbero trasmutarla in oclocrazia; e questo è attentato. L'anarchia è lo stato di pubblico disordine; e la democrazia non sussiste che per la Costituzione, che è lo stesso che dire per l'ordine. L'oclocrazia è l'impero della turba furiosa ed insensata; ed è interesse di tutti combattere questo mostro. La democrazia felicemente stabilita fra noi ha scossa la nostr'energia, ci ha sollevato lo spirito, ci ha messo un fermento nell'anima; ci ha chiamati al vero bene della vita, quello della speranza. Essa ci ha ristabiliti tutti al nostro posto. Se v'è uno che si lamenti di essa, costui è o stolto, o malvagio. Le sole donne hanno per la democrazia perduto.Esse non hanno più d'intorno ad ogni ora gli antichi serventi.Occupati nella guardia nazionale, ne' magistrati, negli offici, ne' circoli, in mille altre faccende pubbliche, appena si ricordano di esse in qualche momento.

Democratico.- E' l'uomo che sente di avere una Patria, e non un padrone. Fiero della sua libertà, geloso della uguaglianza, senza della quale la libertà sarebbe un nome vuoto di senso, egli disprezza gli schiavi, odia a morte i tiranni; ed ama con lealtà tutti i suoi concittadini. Quindi è ardito, franco, generoso,magnanimo. E' tol

lerante, è modesto, è attivo, è disinteressatissimo. E gli è un misto delle più belle virtù. Io descrivo l'uomo democratico qual deve essere. La Repubblica non potrebbe sussistere, se non ne avesse un buon numero. *(N.50, p.200, Termidoro, anno VI).*

.....

Ex.- Particella preposta. Sono stomacato dell'ex-Marchese, dell'ex-Conte, dell'ex-Nobile, che mi feriscono tutto giorno l'orecchio. E che significano essi mai questi nomi in bocca di un Cisalpino? La Costituzione non conosce distinzioni tra cittadini. Tutti siamo uguali ne' diritti: siamo Cisalpini tutti. I titoli, le distinzioni che avevano luogo ne' passati Governi, sono stati distrutti nel momento in cui la Costituzione fu proclamata nel campo di Marte.

Conservar questi titoli per diritto, o per rovescio che sia, è un indicare distinzione.E' dunque un attentare al principio fondamentale della Repubblica. *(N.54, pag.219, Fruttidoro, anno VI).*

LA PROCEDURA CRIMINALE PRIMA E DOPO LA RIVOLUZIONE FRANCESE

Les hommes nouveaux, *scritti dal Compagnoni in francese e pubblicati sotto il nome di Vincenzo Dandolo, per un omaggio all'amico, costituiscono la "summa" del pensiero politico del Nostro. E' il libro, dove il pensiero di Compagnoni viene formulato in modo più chiaro e dove tutte le idee, che prima aveva manifestato in modo frammentario, vengono esposte organicamente dal punto di vista della rinascita morale, che dovrà operare la Rivoluzione Francese. Nel Capitolo che riproduciamo (il VII), Compagnoni fa un paragone fra la* vecchia procedura criminale *e quella che dovrà essere la* nuova, *ponendo in evidenza soprattutto la macchinosità, l'arbitrio e la lentezza della precedente.*

CHAPITRE VII.

Dans les anciens Governemens, secret des procédures criminelles.- Différence et disproportion des peines.- Grâce pour les coupables.- Confiscation et infamie partagée même par l'innocent.

Dans les nouveaux Gouvernemens, procédures pubbliques.-Peines égales pour tous.- Leur proportion.- Plus d'impunité.- Infamie pour le seul coupable.

LA jurisprudence criminelle n'est que l'expression de la défense et de la protection que le corps politique doit aux individus qui le composent. Cela posé, l'exécution des loix pénales devient l'intérêt de tous.

Ces loix ne peuvent être exécutées sans connaître auparavant, et d'une manière positive, celui contre lequel il est nécessaire de défendre et de protéger les citoyens.De-là naît la nécessité d'instruire une procédure, puisqu'on ne peut ôter à l'accusé le droit de se défendre, ni même celui d'être protégé, lorsqu'il n'y a rien de déterminé relativement à la certitude du fait, qui seule devrait lui faire per

dre ces deux avantages: le droit de sûreté dont ils dérivent appartient à tous.

Rien n'est donc plus sacré que la procédure: c'est le sentiment de la sûreté générale qui doit la provoquer,et non pas la passion. La vérité seule peut lui donner la sanction. L'erreur aurait les conséquences les plus terribles pour le accusé comme pour la société elle-même. Voilà le ministère de Thémis.

Dans les anciens gouvernemens, cette déesse avait peu de ministres dignes d'elle. Au lieu de ces fonctions sacrées on n'exerçait qu'un vil métier, celui de chercher des coupables par-tout où il y avait un accusé. Tous les raffinemens de l'astuce et de la perfidie étaient mis en oeuvre; on allait jusqu'à interroger les muscles et les nerfs, et la douleur était un moyen de convinction dans la recherche des faits. Le secret le plus profond et le plus infâme accompagnait ces délires de la tyrannie.

Ce secret entrait dans les intérêts du despote; il voulait, sans se compromettre, disposer de la vie, de l'honneur et de la liberté de ses sujets.

Voilà donc l'acte le plus sublime du gouvernement, cet acte qui consiste à protéger le citoyen, converti, par un funeste bouleversement, en une horrible persécution! Les tribunaux n'étaient plus que des repaires d'assassins; les moyens justes et nécessaires, dont on devait se servir pour parve

nir à l'examen juridique des faits, se trouvaient changés en une subtilité hostile, lâche et perfide.

Mon dessein n'est pas d'examiner ici les horribles systêmes de jurisprudence criminelle: ils sont connus de tout le monde. Je ne parlerai pas non plus des traitemens cruels, qu'on faisait éprouver à l'homme sous les anciens gouvernemens, presque aussitôt que le plus vil délateur l'avait dénoncé. Aucune distinction de prison; l'innocent était confondu avec le coupable destiné au supplice; l'un et l'autre, avant même que le magistrat eût prononcé sur leur sort, gémissaient victimes d'une peine anticipée. Et quelle peine!il ne s'agissait pas seulement pour eux de perdre la liberté, on leur ôtait encore toute communication avec leurs parens et leur amis les plus chers; on leur assignait des habitations horribles, dont à respirer un air empoisonné;ils ne voyaient plus que l'aveugle fureur qui les persécutait, fureur froidement atroce par la quelle, des juges, semblables à des bêtes féroces, souriaient devant l'accusé, comme devant la victime de leur voracité. Nous ne parlerons pas de l'étude barbare qu'ils mettaient sans relâche à circonvenir le malheureux qui tombait dans leurs mains, à lui susciter toutes sortes d'ennemis, et même à lui en créer pour avoir le plaisir barbare de le perdre. Investis de l'autorité publique, loin de sentir le remords de tant d'infamies, ils s'y complaisaient, comme s'il s'agissait d'une action glorieuse; et si jamais

un faible cri d'humanité faisait entendre sa voix au fond de leur coeur, la cupidité étouffait aussitôt, dans des ames aussi viles, tout principe de justice.

Les dénonciations, les accusations et les témoignages couvraient aux yeux de la multitude les mystères de tant d'iniquités, et ouvraient un champ libre à tous ceux qui, sûrs de l'impunité, et guidés par l'intérêt des passions, étaient alors tentés de nuire par la voie des tribunaux ou par celle des passions particulières.

Saisi d'horreur par le tableau effrayant, et malheureusement trop vrai, que je viens de tracer, je sens la plume s'échapper de mes mains.

Quand les fonctionnaire publics ont consacré de telles formes, qui pourra arrêter le débordement odieux de l'intérêt personnel? Quel est l'homme qui, conservant encore dans son coeur les sentimens sacrés de la justice, pourra néanmoins résister à l'impression de la crainte ou à la séduction de l'exemple? Cette assertion n'est malheureusement que trop justifiée par l'aversion manifeste que porte cette même multitude aux xoopérateurs de ce système adominable.

Mais le secret des procédures criminelles et les différentes institutions qui l'accompagnaient dans les anciens gouvernemens, n'étaient qu'une des sources de la corruption générale. Elle s'était nécessairement accrue par la différence des peines appliquées au même délit.

La classification des hommes, que nous avons vu créée par le despote, se retrouvait également dans la jurisprudence criminelle; ensorte qu'une horrible confusion existait dans les notions des délits. Souvent deux crimes qui étaient absolument les mêmes, et qui, dans la même proportion, attentaient à la sûreté publique, étaient regardés comme d'une nature différente,et on les punissait par des peines inégales. Il y avait des classes privilégiées qui jouissaient presque entièrement de l'impunité; les riches se rachetaient avec de l'or; le pouvre seul payait de son corps ou de son sang une faute qui souvent lui avait été suggérée plus par les institutions dépravées et par la misère où l'avait reduit un gouvernement corrompu, que par un penchant déterminé au crime.

Souvent il n'y avait aucune proportion entre les délits et les peines. Celles-ci dictées par la précipitation de la terreur, ou par la cruauté de la passion, n'étaient point alors dans ce rapport qui doit toujours exister entre le danger de la société et la mesure de la répression. Toute règle de justicesociale étant entièrement détruite, elles devenaient donc aisément atroces.

Ce caractère d'atrocité s'augmentait encore par l'intervalle qui séparait à une trop grande distance la peine infligée du délit commis; par cette distance l'exemple salutaire était perdu, cet exemple qui, sans contredit,est le but principal des institutions pénales:il ne restait plus alors dans

les ames qu'une pitié machinale causée par l'effrayant spectacle d'un homme qui va périr.

Les hommes étaient conduits par ces horribles aberrations à l'oubli de tout principe de justice. Les uns étaient encouragés ou par l'impunité, ou par une rédemption facile; les autres étaient jettés dans le plus profond état d'abattement. Quelle insolence alors dans les premiers! dans les seconds, au contraire, quelle indifférence pour le soutien de la morale, c'est-à-dire pour le sentiment de l'estime de soi-même, source éternelle et primière de toutes les vertus!

Et comme si toutes ces choses ne suffisaient pas pour affermir l'oeuvre criminelle de la corruption publique, d'autres invenctions perfides s'étaient réunies, telles que les grâces, les confiscations, l'infamie. Le despote voulait,par les premières, éblouir la multitude, la frapper par la grandeur de sa puissance, et par conséquent l'enchaîner davantage à ses volontés. Il n'y a pas de doute qu'au milieu de le appareil que présent un grand coupable condamné au supplice, si le coup mortel vient à être suspendu, la multitude ne reste plongée dans l'étonnement;et, comme par une disposition naturelle elle est portée à attacher à la vie le plus grand prix, lorsqu'elle voit que celui qui peut l'ôter, consent à la laisser, elle est subjuguée par l'admiration d'un pouvoir si extraordinaire. Ajoutez que dominée par le sentiment des choses présentes plus que par l'examen des principes et des

rapports qui liententr'eux les faits éloignés, elle est plus satisfaite de la conservation subite d'un coupable,quelle ne est affectée du retard apporté dans la peine qu'il doit subir. Les despotes ont abusé de ce sens de la multitude, en faisant de l'institution des grâces un moyen puissant de servitude publique; parce que les grâces ne servent qu'à pervertir les ames et qu'à détruire la sûreté de la société.

Le délit doit être expié par celui-là seul qui l'a commis; et comment pourrait-on justement faire retomber une partie de la peine sur celui qui n'y a aucune part, et qui souvent ne pouvait y en avoir aucune?Cependant les institutions du despotisme, établissant dans plusieurs cas l'infame système des confiscations, punissaient les crimes des pèressur les fils innocens, condamnaient ceux-ci à la misère, puisque elles dépouillaient de tout leur patrimoine.Sans doute c'est sur celui qui a commis le délit que doit retomber l'infamie, parce que c'est perdre justement tout droit à la considération, que d'attenter à la sûreté et à la tranquillité d'autrui: mais les institutions du despotisme ont attaché l'infamie à la peine, et ont enveloppé les innocens dans le malheur qui résulte de cette infamie. Cette absurde législation, loin de servir à diriger les esprits dans le chemin de la vertu, les conduit au contraire vers la corruption. En effet, sous le poids de l'opinion publique, en butte à la haine des loix, l'homme perdant le courage et s'abandonnant à l'humi

liation, est contraint de s'enfoncer dans une crainte pusillanime, et de vivre sous les lambeaux de la misère. Dans cet état, s'il ne commet pas de délits, c'est à ses principes seuls d'honnêteté qu'il faut l'attribuer; car, autrement, il ne doit être que trop porté à courir la carrière des crimes.

Que la scène change: que les procédures soient publiques; que l'accusé jouisse de la protection de l'état, puisqu'enfin il n'est pas convaincu; que, pour le convaincre, on invoque les droits communs, le respect aux loix, la loyauté, la vérité; la confiance alors devient universelle.A peine le coupable même parvient-il à la perdre, puisqu'au milieu des remords qui s'élèvent dans son coeur,la persuasion qu'on prononcera justement sur son sort existe entièrement en lui. Examinons séparément les habitudes spontanées qui doivent naître du système judiciaire établi sur les principes des nouvelles constitutions.

Quel intérêt auraient les ministres publics de violer la sainteté de leurs fonctions? Comment couvrir une prévarication? Y a-t-il un secours que le citoyen inculpé puisse invoquer et ne pas obtenir? Son arrestation n'a eu lieu que d'après un ordre légal, sauf le cas du flagrant délit; l'arbitraire n'y a eu aucune part; il a été dès le moment instruit du motif qui l'a dicté; et dès ce moment il a pu songer à tout ce qui est capable, ou d'éloigner de lui l'imputation du délit, ou d'en diminuer la gravité.Et comme l'arrestation

d'un citoyen dénoncé n'est qu'une mesure préliminaire de sûreté, non-seulement il ne se trouve pas confondu avec des coupables reconnus tels, et enseveli dans une prison obscure réservée au crime; non-seulement il est conduit dans un lieu uniquement destiné à la garde de ceux qui doivent rendre compte d'eux-mêmes au magistrat; mais en donnant une caution convenable, il doit être laissé en liberté, jusqu'à ce que tout soit préparé pour l'examen de sa cause.Chez les peuples libres les loix doivent proclamer cette caution, puisqu'elles tendent à conserver les droits de tous; très-rares sont les cas où la caution ne peut être admise. Le jour de l'examen étant arrivé, l'accusé voit en face ses accusateurs, et les témoins qui déposent contre lui, et ceux qu'il invoque lui-même pour sa défense; il voit en même temps tout le peuple assister à sa cause; ce peuple dont la présence en impose toujours au calomniateur. Enfin la cause est entre les mains de citoyens probes, et dignes de sa confiance. Qu'il est consolant d'ailleurs de voir le jugement d'un fait remis à la conscience d'hommes probes! ce jugement est bien plus sûr que celui qui peut se rendre sur la combinaison de formules apprises par métier, et soutenues par la subtilité artificieuse d'une logique judiciaire.Le magistrat alors ouvrant le livre de la loi, n'a plus qu'à prononcer: sa conclusion est déjà connue de tous ceux qui ont entendu le procès.

Cette solennité de jugemens, cette majesté, cette véri

té dans les formes, cette méthode adaptée, pour ainsi dire,à la nature l'homme, remplissent les ames d'un respect sacré pour les loix et pour l'humanité. Elles font éprouver à cha cun un plus vif attachement pour la patrie, et lui donnent u ne plus forte persuasion de sa propre sûreté.

Ces sentimens prennent une nouvelle vigueur dans l'égali té des peines qui sont les mêmes pour tous. La justice n'a les yeux couverts de son bandeau sacré, que pour porter éga lement ses coups sur tous ceux qui sont également coupables. Ni partialité, ni animosité ne conduisent son bras puissant; elle ne connaît, dans le délit, qu'un seul ordre violé, qu'u ne seule condition dans le violateur.

Elle réclame et obtient encore des sages législateurs des peuples libres des peines proportionnées au délit, parce que les législateurs des peuples libres savent que les pei nes ne sont ni le résultat de la terreur, ni le produit de la vengeance, mais uniquement l'expression de la défense pu blique. Ce caractère les réduisant au seul degré qui les rend strictement nécessaires, fait qu'elles sont déterminées sous le rapport véritable de l'offense, d'où il arrive qu'en même-temps elles sont encore douces.

Mais c'est précisément parce qu'elles sont les mêmes pour tous, indépendamment de leur douceur et de leur propor tion, qu'elles sont en même temps certaines. Il n'y a donc pas d'impunité à espérer, pas de titre à faire valoir,pas de

d'un citoyen dénoncé n'est qu'une mesure préliminaire de sûreté, non-seulement il ne se trouve pas confondu avec des coupables reconnus tels, et enseveli dans une prison obscure réservée au crime; non-seulement il est conduit dans un lieu uniquement destiné à la garde de ceux qui doivent rendre compte d'eux-mêmes au magistrat; mais en donnant une caution convenable, il doit être laissé en liberté, jusqu'à ce que tout soit préparé pour l'examen de sa cause.Chez les peuples libres les loix doivent proclamer cette caution, puisqu'elles tendent à conserver les droits de tous; très-rares sont les cas où la caution ne peut être admise. Le jour de l'examen étant arrivé, l'accusé voit en face ses accusateurs, et les témoins qui déposent contre lui, et ceux qu'il invoque lui-même pour sa défense; il voit en même temps tout le peuple assister à sa cause; ce peuple dont la présence en impose toujours au calomniateur. Enfin la cause est entre les mains de citoyens probes, et dignes de sa confiance. Qu'il est consolant d'ailleurs de voir le jugement d'un fait remis à la conscience d'hommes probes! ce jugement est bien plus sûr que celui qui peut se rendre sur la combinaison de formules apprises par métier, et soutenues par la subtilité artificieuse d'une logique judiciaire.Le magistrat alors ouvrant le livre de la loi, n'a plus qu'à prononcer: sa conclusion est déjà connue de tous ceux qui ont entendu le procès.

Cette solennité de jugemens, cette majesté, cette véri

té dans les formes, cette méthode adaptée, pour ainsi dire, à la nature l'homme, remplissent les ames d'un respect sacré pour les loix et pour l'humanité. Elles font éprouver à cha cun un plus vif attachement pour la patrie, et lui donnent u ne plus forte persuasion de sa propre sûreté.

Ces sentimens prennent une nouvelle vigueur dans l'égali té des peines qui sont les mêmes pour tous. La justice n'a les yeux couverts de son bandeau sacré, que pour porter éga lement ses coups sur tous ceux qui sont également coupables. Ni partialité, ni animosité ne conduisent son bras puissant; elle ne connaît, dans le délit, qu'un seul ordre violé, qu'u ne seule condition dans le violateur.

Elle réclame et obtient encore des sages législateurs des peuples libres des peines proportionnées au délit, parce que les législateurs des peuples libres savent que les pei nes ne sont ni le résultat de la terreur, ni le produit de la vengeance, mais uniquement l'expression de la défense pu blique. Ce caractère les réduisant au seul degré qui les rend strictement nécessaires, fait qu'elles sont déterminées sous le rapport véritable de l'offense, d'où il arrive qu'en même-temps elles sont encore douces.

Mais c'est précisément parce qu'elles sont les mêmes pour tous, indépendamment de leur douceur et de leur propor tion, qu'elles sont en même temps certaines. Il n'y a donc pas d'impunité à espérer, pas de titre à faire valoir, pas de

état enfin qui puisse exiger de rédemption. Par-là les grâces sont ignorées, et l'on ne reconnaît plus que les droits communs, dans le sentiment seul desquels résident en effet la justice et l'intérêt social.

Ces idées consacrées dans le système dominant, en mettant tous les citoyens au même niveau, et en les appellant au même sort, produisent nécessairement un sentiment commun de respect réciproque et de fraternité. Le puissant et le riche ne sont plus alors tentés d'abuser de leur fortune, puisqu'ils soccomberaient eux-mêmes sous leurs efforts; le faible et le pauvre ne sont pas non plus forcés de perdre à la fois la confiance et le courage, puisque personne n'est favorisé au dessus d'eux.

On doit sentir tout le préjudice que portait à l'ordre social l'institution des grâces. Qui pourrait chercher à présent à la remettre en vigueur? Ce n'est pas certainement le souverain, c'est-à-dire le peuple, parce que si c'est à un particulier qu'on prétend faire grâce, celui-ci ne peut jamais être, en ce sens, l'objet des actes de la souveraineté, qui tendent toujours de leur nature au bien de tous.Ce n'est pas de la parte du juge, parce que l'office du juge n'est que d'appliquer la loi. Ce n'est pas non plus de la part du gouvernement,parce que le gouvernement n'est que l'exécuteur de la loi. Les hommes libres ne peuvent considérer les grâces que comme un attentat à leurs droits communs. La certitu

de des peines est donc pour eux un intérêt et manifeste et bien senti. La jurisprudence criminelle obtient donc, tant par rapport au délinquant, que par rapport à la société entière, son plein et entier effect, sur-tout en considérant que comme les jugemens sont l'intérêt de tous, et que la procédure n'est pas séparée des soins qu'exige la sûreté de chacun, le cours de cette procédure est rapide, et que la peine suit le plus près possible le délit.

Ainsi la raison qui a commandé le sacrifice du coupable est connue, et son supplice ne fait naître d'autre sentiment que celui qui a été indiqué par l'intention de la loi; c'est par-là que s'imprime profondément dans l'ame la sensation morale qui guide les hommes vers les bonnes moeurs.

On ne voit plus également le scandale ni de cette injuste spoliation, ni de cette oppression cruelle auxquelles, dans les anciens gouvernemens, on condamnait les innocens unis par la parenté au coupable livré à une peine infamante.La loi ne souffre pas ce cruel attentat dont nous avons déjà considéré les conséquendes funestes. Ici, chacun responsable de sa conduite personelle, a dans les loix un garant certain qui le protège; et, animé de cette juste considération, il supporte le souvenir de l'infortune arrivée à sa famille avec le sentiment de la confiance que lui inspirent son intégrité personelle et la carrière lui est ouverte pour courir à de meilleurs destinées.

Voilà donc comme, par l'influence de toute la réforme apportée dans la jurisprudence criminelle, il s'élève dans les citoyens une opinion publique qui règne en souveraine, et détruit les anciens préjugés nés dans le sein de la servitude, et soutenus par les astuces de la tyrannie. Cette opinion publique fortifie les nouvelles habitudes.